



**Tribunale Ordinario di Ivrea  
SEZIONE MONOCRATICA**

**Presidente  
DOTT.SSA ELENA STOPPINI**

**Pubblico Ministero  
DOTT.SSA R. BIANCO**

**Cancelliere  
SIG.RA A. BENVENUTI**

**Ausiliario tecnico  
SIG.NA V. LUCARIELLO**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 142**

**PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 852/15 - R.G.N.R. 1422/12**

**A CARICO DI: ALZATI RENZO + 17**

**UDIENZA DEL 20/06/2016**

**Esito: Rinvio al 22/06/2016**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI.....	6
AVV.PARTE CIVILE D'AMICO.....	6
AVV.PARTE CIVILE CLERICO.....	64
AVV.DIFESA GIORDANENGO.....	95
AVV.DIFESA MENARDO.....	110

**Tribunale Ordinario di Ivrea - SEZIONE MONOCRATICA**

**Procedimento penale n. R.G. 852/15 - R.G.N.R. 1422/12**

**Imputato ALZATIRENZO + 17**

**Udienza del 20/06/2016**

Presidente

DOTT.SSA ELENA STOPPINI

Pubblico Ministero

DOTT.SSA R. BIANCO

Cancelliere

SIG.RA A. BENVENUTI

Ausiliario tecnico

SIG.NA V. LUCARIELLO

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – ALZATIRENZO + 17 -**

Si dà atto che:

- L'imputato Alzati Renzo, libero assente, è difeso dall'Avvocato D'Alessandro, presente;
- L'imputato Bono Onofrio, libero già presente oggi presente, è difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Mussa, assente, sostituito dall'Avvocato Portulano, presente;
- L'imputato Calogero Giuseppe, libero già assente, è difeso dagli Avvocati Bruno e Maria Teresa Del Duomo, presenti;
- L'imputato Colaninno Roberto, libero già assente, è difeso dagli Avvocati Mucciarelli e Zaccone, assenti, sostituiti articolo 97-102 cpp dall'Avvocato Malerba Michela, presente;
- L'imputato De Benedetti Carlo, libero assente, è difeso dall'Avvocato Elisabetta Rubini, assente e

- dall'Avvocato Tommaso Pisapia, presente anche in sostituzione dell'Avvocato Elisabetta Rubini;
- L'imputato De Benedetti Franco, libero già assente, è difeso dall'Avvocato Alberto Mittone, assente;
  - L'imputato De Monte Barbera Filippo, libero presente, è difeso dagli Avvocati Claudio D'Alessandro e Chiantore, presenti;
  - L'imputato Frattini Roberto, libero assente, è difeso dagli Avvocati Gebbia e Bortolotto, assenti, sostituiti dall'Avvocato Carola Boggio Marzè, presente;
  - L'imputato Gandi Luigi è difeso dall'Avvocato Tiziana Mita;
  - L'imputato Parziale Anacleto è difeso dall'Avvocato Marelli, presente;
  - L'imputato Passera Corrado, libero assente, è difeso dall'Avvocato Alleva, presente;
  - L'imputato Pistelli Luigi, libero presente, è difeso dall'Avvocato Piore, presente;
  - L'imputato Preve Silvio, libero già presente, è difeso dall'Avvocato Piore, presente;
  - L'imputato Smirne Paolo, assente, è difeso dall'Avvocato Zaccone, assente e dall'Avvocato Malerba Michela, presente anche in sostituzione dell'Avvocato Zaccone;
  - L'imputato Tarizzo Pierangelo, libero assente, è difeso dall'Avvocato Claudio D'Alessandro, presente;
  - La Parte Civile Comune di Ivrea;
  - La Parte Civile Città metropolitana di Torino è difesa dall'Avvocato Peagno, presente;
  - La Parte Civile Inail è difesa dall'Avvocato Clerico, presente;
  - La Parte Civile Afeva è difesa dall'Avvocato Laura D'Amico,

presente;

- La Parte Civile FIOM CGIL è difesa dall'Avvocato Laura D'Amico, assente, sostituita dall'Avvocato Bellono, presente;
- La Parte Civile Federazione lavoratori metalmeccanici uniti è difesa dall'Avvocato Simone Vallese, assente, sostituito dall'Avvocato Peagno, presente;
- La Parte Civile FIM CISL Torino è difesa dall'Avvocato Lamacchia, assente, sostituito dall'Avvocato Clerico, presente;
- Le Parti Civili Giolli Lidia, Cesare Nicolin Mauro e Cesare Nicolin Claudia sono difese dall'Avvocato D'Amico, presente;
- Le Parti Civili Vicoletto Alma Teresina, Vignuta Michele e Vignuta Vittorio sono difese dall'Avvocato D'Amico, presente;
- La Parte Civile Comunità collinare Piccolo anfiteatro morenico canavesano è difesa dall'Avvocato Castelnuovo, assente, sostituito dall'Avvocato Peagno, presente;
- La Parte Civile Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro è difesa dagli Avvocati Bulgaroni e Guarini, assente, sostituiti per delega orale dall'Avvocato Clerico, presente;
- Il Responsabile Civile è l'Avvocato Luca Santamaria.

GIUDICE - Prego.

AVV. DIFESA FIORE - Difesa Ravera. Volevo solo produrre il certificato medico della Dottoressa Ravera, glielo faccio in cancelleria o lo faccio...

GIUDICE - Questo non è il processo della Dottoressa Ravera,

lo deve depositare in cancelleria, non riguarda più...  
questo non è più, c'è un altro procedimento.

AVV. DIFESA FIORE - Va bene.

## CONCLUSIONI

### AVV.PARTE CIVILE D'AMICO

AVV. P.C. D'AMICO - Inizio io la discussione stamane per le Parti Civili che io rappresento e cioè Fiom e CGIL di Torino, AFEVA, cioè Associazione familiari vittime amianto di Casale Monferrato e poi gli eredi del signor Costanzo e gli eredi del signor Vignuti. Ovviamente ci siamo presi in carico di cercare di contenere al massimo i nostri interventi, ancorché gli argomenti sono molteplici e numerosi, richiederebbero maggiore tempo, dunque cercherò di essere, per quanto possibile, sintetica. Sintetica dopo un intervento, quello della Pubblica Accusa, che è stato assolutamente esaustivo, assolutamente efficace, ha trattato un po' tutti gli argomenti e dunque io dò per buona parte di richiamati tutti gli argomenti che sono già stati svolti dai rappresentanti di Pubblica Accusa, intanto ritengo doveroso un ringraziamento, un ringraziamento come Parti Civili, un ringraziamento per l'attività che ha svolto per anni la Procura della Repubblica con grandissimo impegno, Procura della Repubblica e ovviamente, come dire, gli ausiliari, a cominciare dalla Spresal, che grande lavoro, grande fatica hanno fatto perché si potesse raggiungere questo momento e sicuramente un ringraziamento anche a questo Tribunale,

che ha manifestato grande impegno e ha, come dire, consentito di arrivare in tempi molto celeri a questa fase conclusiva, con tempi che, devo dire, noi avvocati non sempre siamo abituati a seguire. Ciò posto, processo lungo, lungo nel breve, nel senso di complesso, un processo che ha riguardato e riguarda più posizioni di garanzia, dunque un processo sicuramente sotto questo profilo non semplice, un processo che si è caratterizzato anche e soprattutto per l'incredibile mole di documenti che sono stati acquisiti e che dunque con i quali occorre fare conti, un processo che in realtà, mi piace pensarla in questo modo, Magistrato, è come un puzzle, che si compone di tante tessere, all'apparenza tutte delle stesse dimensioni, così non è. È un puzzle che conosce in realtà solo alcune tessere di maggiore dimensioni, in parte centrale, che compongono il puzzle e che consentono già, composte loro, di comprendere, tutto il resto sono elementi di contorno. Per verificare se quello che vado dicendo è fondato oppure no, occorre ripartire dai principi generali che regolano la nostra materia, cioè il diritto penale del lavoro, mi sono posta il problema come fare a trattare oggi con lei, Magistrato, certi argomenti senza ripetermi rispetto agli argomenti che erano stati svolti dal Pubblico Ministero, tenendo conto di quelle che sono, io ritengo come patrono di Parte Civile, rappresentante di accusa privata, le necessità di calare quei principi, perché è questo che è molto importante, quei principi rispetto ai nostri fatti storici, quei principi rispetto alla strategia

aziendale che è emersa in quei decenni di Olivetti, quei principi rispetto alle numerose posizioni di garanzia e allora è inevitabile richiamare, molto brevemente, quei principi che dico già da subito, così poi non ci torno, guadagno qualche secondo, principi che mi serviranno anche per discutere la seconda parte del mio intervento, che è quella legata alla richiesta di risarcimento di danni, di che cosa stiamo parlando quando chiediamo un risarcimento dei danni ad un Tribunale, in che termini una sentenza è giusta, cioè secondo ius, quando risponde anche alla risposta di giustizia che arriva dalle parti private, cioè dalle vittime o dai danneggiati da reato. I principi cardine, quelli ai quali sempre il Magistrato (inc.) e dunque lei si deve ispirare, sono i principi fondamentali che sono innanzitutto principi fissati per interessi tutelati da, principi fissati sia a livello convenzionale che a livello costituzionale, stiamo cioè trattando della violazione, così assume la Pubblica Accusa e anche la privata accusa, dei principi fissati dall'articolo 2 della Convenzione internazionale dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè CEDU e stiamo parlando, altresì, di una serie di articoli di principi di rango costituzionale che sono stati violati in queste vicende, ci si riferisce in particolare agli articoli 2 della Carta costituzionale, gli articoli 29, quelli che fissano i diritti alla famiglia, l'articolo 32, diritto alla salute, l'articolo 41 secondo comma, che fissa il principio secondo il quale è pur vero che, dice il

primo comma, l'attività imprenditoriale privata è libera, a condizione però che il secondo comma con le deroghe e poi parliamo di, questi sono i principi di rango, di primario rango delle carte fondamentali e poi parliamo dei principi cioè delle leggi ordinarie, la violazione della gran massa, gran mole di legislazione che già negli anni... dagli anni 50 aveva regolato il nostro vivere quotidiano negli ambienti di lavoro, quindi parliamo di DPR 547/55, 306/56 e via discorrendo le ulteriori leggi. Se questo è, qual è in concreto il risvolto dei principi che regolano il diritto penale del lavoro? Cioè quando noi diciamo che ed entriamo subito, tra virgolette mi si consenta, a piedi giunti sul tema, quando parliamo di strutture aziendali, quando parliamo di deleghe, di cosa parliamo? Cioè concretizziamo il discorso, quando diciamo che il datore di lavoro può delegare se del caso, sì, ma quali sono le condizioni e che cos'è che il datore di lavoro deve innanzitutto fare, perché non è sempre così non dico chiaro ma esplicito il discorso e bisogna fare molta attenzione, perché se uno compie errori di fuga in avanti, sfuggono elementi che sono penalmente rilevanti, perché intanto il datore di lavoro può se del caso delegare, in quanto conosca, se io non conosco la mia realtà come faccio a delegare? Se io non conosco la mia realtà, per conoscenza diretta, indiretta, perché mutuata da altri specialisti che mi aiutano in tal senso, non si discute su questo, ma se io non la conosco come faccio, per esempio, a scegliere anche personale adeguato, per non vertere in culpe diligendo?

E come faccio a non vertere in culpe in vigilando nel momento in cui devo comunque, ci dice granitica giurisprudenza, sempre costante, del nostro Supremo Collegio, sempre e comunque io devo vigilare e controllare, io delegante, perché il mio delegato assolva e assolva pienamente nel rispetto i poteri che gli sono stati conferiti, perché il realtà qual è il bene giuridico fondamentale che io devo tutelare come datore di lavoro, attraverso il rispetto delle norme, la vita dei miei lavoratori, la salute dei miei lavoratori, dunque io sto trattando del bene alto, del bene massimo, del bene supremo, che è la vita delle persone, la vita e la salute delle persone e come faccio, concretizziamo al massimo, ecco perché dico è un puzzle in cui in realtà le tessere fondamentali sono quelle centrali, quelle di maggiore dimensione, non sono tessere tutte uguali, come faccio a tutelare? Devo, come dicevo, conoscere la realtà, devo conoscere la realtà significa controllare il rischio, perché devo conoscerlo questo rischio, devo costantemente, ulteriore già, come dire, vecchio e risalente nel tempo, sempre di moda orientamento della Corte costituzionale, devo tenermi costantemente informato sul rischio, perché il rischio può mutare a seconda di e devo dare attuazione alle norme, che sono quelle precettive, quelle di legge, controllando il rispetto se non attuo io direttamente e devo anche, perché la legislazione penale del lavoro già dagli anni 50, sol che attuata non avremmo avuto un morto, non avremmo avuto un lesa, prevedeva un diritto penale del lavoro,

come dire, indissolubilmente concepito come gioco di squadra, il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, che era ed è al contempo destinatario di obblighi ma soprattutto beneficiario di diritti, il primo dei quali, fondamentale, il diritto all'informazione, perché intanto io datore di lavoro posso dare attuazione alle norme in quanto io conosca e rimanga sempre e costantemente informato sui rischi, sappia delegare se del caso persona capace, sul pezzo come si è soliti dire e io informi i lavoratori sui rischi specifici, diceva la norma, sui rischi specifici cui sono esposti e sui modi di prevenire i danni relativi all'articolo 4 del 303/56, perché dal lavoratore debbo anche, se del caso, ricevere collaborazione, stimolo anche e quant'altro, collaborazione, segnalazione, quello che è. Se questi sono i principi fondamentali, proprio tradotti all'estremo, ma rendendoli più semplici, più chiari, più intellegibili, perché dobbiamo poi applicarli in quella miriade di carte costituite dalle direttive piuttosto che non dalle procure, è un treno, un vagone in più di carte sotto questo profilo, in realtà poi da questo treno e da questo vagone scenderà una carta, una, da un treno, un vagone, nemmeno valida, ma su questo torneremo e allora se questo è sicuramente importante, il richiamo ai principi generali, perché ed è questo un tema che ho ritenuto doveroso trattare perché esplicitato sì, dai Pubblici Ministeri, ma sul quale ritengo meriti spendere qualche parola in più, se quelli sono i principi generali che ho richiamato molto

sinteticamente, come fa un datore di lavoro di struttura complessa, noi qui eravamo oggettivamente in struttura complessa, come fa ad attuare, deve conoscere, abbiamo già detto, deve scegliere persona capace, di esperienza, di formazione, deve anche dare strumenti a queste persone e darsi, esso datore, degli strumenti e sto parlando degli strumenti di organizzazione aziendale, ma gli strumenti di organizzazione aziendale, dunque le strategie aziendali, devono essere chiare, inequivoche, debbono cioè prevedere la concezione e la presenza di momenti, chiamiamoli così, che possono essere i settori, le divisioni, i servizi, poi vedremo, che sanno esattamente chi fa che cosa, senza né intralci né confusione, nel momento in cui io ho struttura complessa, nel momento in cui io nelle mie mani la vita dei lavoratori, la salute dei lavoratori e devo dare attuazione a quelle normative così importan

i, a fronte della complessità della struttura devo semplificare, devo semplificare gli strumenti che servono proprio per evitare fraintendimenti, momenti di eventuale conflitto, gente che non sa chi è, cosa deve fare, posto che poi io dovrei anche controllare, perché la legge, un costante orientamento giurisprudenziale questo mi impongono. Abbiamo detto un treno e un vagone di documenti per quanto riguarda direttive, il dire chi deve fare che cosa, quindi abbiamo un treno e un vagone di carta, poi però bisogna vedere se quella carta si è trasfusa nella realtà, se cioè nella realtà, nella vita di tutti i giorni coloro che, con le funzioni più

diverse erano, sulla carta si dice, demandate a fare certe cose, se l'hanno fatto, non l'hanno fatto, che problemi hanno avuto, non hanno avuto, se qualcuno se n'è accorto, se nessuno se n'è accorto, se nessuno ha controllato, perché questo è il problema e cioè una mole di carta e poi in realtà che cos'era, qual era la vita, la strategia reale, quella concreta, aziendale, non le dichiarazioni di principio sui pezzi di carta, perché questo è, uno dei temi è proprio questo, non possiamo nasconderci dietro al fatto, io per prima, non è mio costume come Parte Civile dico da sempre, nascondermi dietro i pezzi di carta che possono dire cose che a me potrebbero non essere utili, mi cimento con quel pezzo di carta, sì, ma mi cimento con l'altro pezzo di prova che è il riscontro, perché laddove io non abbia riscontro è un pezzo di carta che vale niente e allora noi qui avevamo più stabilimenti, comprensori, strutture sicuramente complesse, per non parlare di questo carosello di consociate, che poi un po' per volta sono nate, che in realtà erano divisioni, ma comunque preannuncio, in una divisione di compiti che ci siamo un po' dati con la collega Clerico, proprio per stare tutti nei tempi, tutto il discorso legato alle consociate, il rapporto delle consociate, valore e significato delle consociate, richiamo già anticipatamente i discorsi che verranno svolti dalla collega, quindi io mi limito in modo particolare a guardare quella che era la struttura che era della casa madre, che in realtà aveva così tanto centralizzato i momenti strategici di fondo, da servire per le

consociate, (inc.). Allora dicevamo, occorre andare a verificare che cosa è emerso nella realtà, quale reale strategia aziendale, già dagli anni 60, quale reale strategia aziendale emerge, è emersa da un lato dagli atti, dall'altro dai riscontri testimoniali in modo particolare e sul punto, dico subito e richiamo molto velocemente, anche se ripeto sarebbe un argomento tra l'altro molto interessante che richiederebbe più tempo, ma l'impegno è quello, richiamo in particolare la CTI del Pubblico Ministero, l'Avvocato Guarini, quella che ha ricostruito con grande sforzo debbo dire, ricostruito la storia societaria, è andato a ricostruire anche l'esistenza delle varie divisioni, piuttosto che non uffici, piuttosto che non servizi, piuttosto che non comitati, c'era di tutto, un festival organizzativo, è andato a verificare proprio la cadenza e allora scopriamo già subito che a proposito di necessità di semplificazione, in un tema così delicato qual è la vita dei lavoratori e la salute dei lavoratori, abbiamo a partire dal 1964 in avanti e arriviamo sino alla fine degli anni 90, abbiamo un fiorire di documenti che hanno voluto significare anche una sempre maggiore diversificazione, una maggiore complessità di struttura, un cambiamento, ma che durava anche tre anni, quattro anni, che nella vita di un'azienda non è lungo periodo, può essere brevissimo periodo, breve periodo. Devo dire che i cambiamenti più importanti e repentini li ha dati l'epoca, come dire, debenedettiana, dal 1981 in avanti, sto sempre a quelli che sono stati i riscontri del consulente Avvocato

Guarini, abbiamo veramente un fiorire, comitati di staff che prima costituisco, poi modifico, poi torno, poi vado, poi torno, continuamente, per quanto riguarda il nostro settore in particolare, cioè quello che era preposto, si dice preposto, si scrive, preposto alla sicurezza negli ambienti del lavoro, parliamo dunque di alcune strutture che servivano a livello non solo di tutti i comprensori e tutti gli stabilimenti di Olivetti, ma come ho detto centralizzato al massimo servivano anche poi per le consociate, ci riferiamo quindi a quelle strutture, quell'organigramma che poi vedeva come ultimo momento Sosl e Ses, ma che vedeva come momento intermedio il comitato da un lato, che parlava direttamente con l'amministratore delegato e tutta una serie di altri rapporti, attraverso i quali comprendiamo già da subito la vera strategia, vera strategia che porterà i Pubblici Ministeri, in sede di requisitoria finale, a dire come in realtà passano gli anni ma una concezione assolutamente verticistica della gestione del mondo, chiamiamola così, Olivetti, non verrà mai meno, nel senso che per quanto riguardava gli aspetti fondamentali e quelli strategici, quelli a cui tenevano molto i massimi responsabili, il tenerci molto o poco lo deduco dalle prove ovviamente, non è un giudizio così campato in aria, allora dicevo, noi abbiamo i riscontri dei temi sui quali vi era maggiore attenzione da parte dei massimi responsabili, a cominciare dai presidenti, amministratori delegati e andando giù a seguire, ma soprattutto per quanto riguarda le strategia noi ci fermiamo, ovviamente come

strategie, al datore di lavoro, quindi ai massimi livelli, noi abbiamo la riprova di quello che interessava veramente e quello che interessava veramente erano i momenti fondamentali che individuavano le strategie come strategia di prodotto, come strategie di investimento, come strategie di gestione amministrativa, come dire, in un'accezione molto ampia, che passava dalla gestione del personale e andava alla gestione, redazione e controllo di budget, quelli preventivi e quelli consolidati, stiamo parlando di denari, stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di cassa, stiamo parlando di chi detiene i cordoni della borsa, attraverso questa documentazione da un lato e attraverso le testimonianze dall'altro, abbiamo anche recuperato informazioni molto preziose su quale importanza veniva rivestita anche al settore quello di nostro maggiore interesse, quello cioè che avrebbe dovuto... deputato, si diceva, al controllo, al monitoraggio, alla garanzia che venisse attuata, diciamo così molto velocemente, alla legislazione penale del lavoro, nelle varie realtà lavorative, perché anche quello era un settore concepito a livello centrale, con delle diramazioni periferiche, ricordo il discorso... bisogna semplificare al massimo per dare attuazione in ambito penale lavoro, specie laddove la struttura sia complessa e allora noi avevamo dei delegati di Sosl e Sosl, nei vari stabilimenti, che gerarchicamente dipendevano dal direttore di stabilimento, funzionalmente dipendevano invece dal Sosl o Sosl centrale, che aveva poteri di intervento,

no diranno poi dei testimoni, no non si aveva potere di intervento autonomo, noi su richiesta andavamo, controllavamo, facevamo, qualche volta suggerivamo, (inc.) figure, che sono quelle del direttore di stabilimento, che ovviamente si è tentato, da parte di una serie di Difese, di scaricare come responsabilità, cioè erano i direttori di stabilimento che alla fin fine avrebbero dovuto dare attuazione, eccetera, sulla scorta di norme interne che erano state prodotte e richiamate, che fan parte di quel treno di documenti, salvo poi scoprire che quello non era, salvo poi scoprire, attraverso le testimonianze, che in realtà i direttori di stabilimento certo erano comunque figure non apicali di certo, ma figure di un certo rilievo, di importanza, all'interno di quella organizzazione del lavoro, ma dovevano mutuare qualunque loro eventuale decisione di intervento di quelle importanti, sempre attraverso persone o figure che erano lì presenti che controllavano, erano come dire occhi puntati su di loro che arrivavano dal centro, compreso, poi lo vedremo, gli amministrativi, abbiamo un testimone che ci dice che anche nella funzione amministrativa, budget, dal centro arrivava personale amministrativo che stava... che collaborava a livello di singolo stabilimento, perché poteva anche ricevere input, ma doveva, chi eventualmente dava l'input, discutere con gli amministrativi, che discutevano con gli amministrativi centrali, perché occorreva sempre che tutto restasse all'interno dei famosi budget, allora se questo è, arriviamo subito, concretizziamo subito il discorso,

che altrimenti potrebbe sembrare un mero commento da parte di un Difensore, vi sono alcune testimonianze che sono, debbo dire, le richiamo velocemente, indico solo il nome del testimone e l'udienza, giusto perché uno abbia un maggior riferimento, ma mi limito a quello, allora per esempio sono interessanti sotto questo profilo le testimonianze che sono state rese da Cerbone, udienza 15 febbraio, da Pichi 17 marzo e allora sono interessanti per i discorsi che le ho detto e cioè sono delle testimonianze che possono dare aiuto ulteriore al discorso che le ho fatto. Allora per esempio Pichi, udienza come le accennavo 17 marzo, Pichi è persona importante, persona di lungo corso, persona che ha lavorato tantissimo in azienda e che dunque la conosce perfettamente, entra nel 1958 e ne esce nel 1992, quindi un lungo percorso professionale, come dire un premio fedeltà all'azienda e ha sempre operato nell'area del personale, quindi in una di quelle aree strategiche che costituivano, come dire, un punto di osservazione privilegiata su quello che poteva essere l'organizzazione complessiva, le strategie aziendali e allora Pichi introduce una serie e ci fornisce una serie di argomenti, di elementi di assoluto interesse, ivi compreso il tema della formazione, allora questo soggetto è responsabile dal 1984, comincia nel 1958 ma dal 1984 al 1992 poi è responsabile dell'amministrazione del personale, si occupa anche dell'emissione di normative, del costo del personale, dell'auditing delle consociate e di altri settori, sopra di lui ha solo il direttore di personale

dell'intero gruppo, quindi voglio dire, Pichi è una posizione importante, ha un punto di osservazione importante, ha una conoscenza importante della strategia organizzativa dell'azienda e allora alla domanda se l'Olivetti organizzava corsi di formazione, ad esempio, risponde, cito, "L'Olivetti investiva in formazione tantissimo e aveva centri di formazione sparsi sul territorio" e spiega che cos'è questo tantissimo, "Formazione commerciale a Firenze", in prestigiosa serie di ville sulla collina toscana, "Formazione dei tecnici di assistenza a Ivrea", nel comprensorio San Lorenzo, "Scuola di formazione a Burolo, poteva avvenire che in uno stabilimento", sono le realtà che interessano a noi, "Si facesse un corso per l'avviamento", ma per l'avviamento significa, come ci ricorderà Pelachin, che se te passi da un settore ad un altro devi essere formato perché non sai, non conosci, non sai che cos'è l'elettronica e ti devono insegnare, ecco vai all'avviamento, vai a un corso di avviamento, noi stiamo parlando d'altro quando parliamo di formazione e informazione nel nostro settore, però specificamente alla sua domanda, parla sempre Pichi, "Se mi risulta vi fossero corsi di formazione per la materia della sicurezza, beh io credo proprio di sì, ma non era una materia che io seguissi direttamente", peraltro sa tutto il resto di tutte le altre formazioni, "Credo che più che altro entrasse nel novero delle informazioni che dovevano essere date" e sulle competenze di Sosl, quello che in realtà faceva il Sosl, ad esempio, per quanto lui come responsabile

del settore amministrativo, può conoscere, "Il Sosl nelle diramazioni periferiche era molto discreta, cioè non è che arrivasse e dice oggi fermi tutti, qui si fa l'ispezione, giravano, guardavano, segnalavano, davano un contributo, ma io non ricordo interventi clamorosi" e nel caso di interventi urgenti, se vi fossero state necessità di interventi urgenti, "Non c'è nessuno che si prende il mal di pancia, avendo una serie di strutture tecniche preposte a queste funzioni, per far di testa sua, quando a un certo punto è chiaro che se deve fare un intervento deve chiedere alla direzione impianti, che è direzione centralizzata", quindi come le dicevo abbiamo già, da queste prima due testimonianze, un primo spaccato su quello che era in concreto, non sulla carta, quello che era in concreto la concezione strategica dell'organizzazione aziendale, anche con riferimento al settore che ovviamente ci occupa, ma oltre a queste due prime testimonianze ve ne sono altre, che sono al riguardo interessanti e che sono Arras, con tutti i problemi che Arras ha dato e ci auguriamo darà, nel momento in cui il Tribunale accolga la richiesta, che facciamo anche nostra, che è stata formulata dalla Pubblica Accusa, con tutto ciò, per quelle che sono state, come dire, la collazione tra le dichiarazioni rese in fase di indagine preliminare, quelle rese in dibattimento e le contestazioni, che risultano anche dalle trascrizioni, che quindi poi sono state formulate a quel testimone a fronte di difformità tra quanto dichiarato a noi e quanto dichiarato al Pubblico Ministero, ecco anche dalle dichiarazioni

dell'Arras vengono comunque fuori circostanze interessanti, ma a dimostrazione di quanto quello che era scritto nelle direttive, quando scritto, fosse un mondo completamente estraneo a quello che era il mondo reale, a ciò che realmente si voleva e allora interessanti le testimonianze, Pichi gliel'ho già richiamata, ma anche molto interessante tra i testimoni della Difesa, tra il cesto delle prove fornite dalla Difesa, devo dire che abbiamo pescato delle prove anche per noi molto interessante, ad esempio già dicevo di Pichi, ma anche Ferrero, perché anche Ferrero è un teste di un certo qual interesse, il quale Ferrero è dal 1962 al 1964 al servizio organizzazione ufficio costi San Bernardo, dal 1966 al 1987 direzione amministrativa e si occupa di formazione e si occuperà per tempo e quindi maturerà la propria formazione anche nel settore dei bilanci, quindi si occupava e conosce perfettamente tutta la partita dei bilanci e dei bilanci consolidati, ci terrò a specificare, il che significa che conosceva e sapeva di tutta quella che era la partita dei budget, quindi i preventivi, per intenderci, il bilancio preventivo e il bilancio consolidato e qual era la strategia, prevenzione da noi significa costi, fare prevenzione e dar rispetto alla legge penale significa decidere di spendere nelle manutenzioni, negli interventi successivi, nel rispetto della legge penale del lavoro, la prevenzione costa e allora parliamo di budget, perché vedremo che il termine budget è il termine che maggiormente interviene, perché in realtà era il vero interesse,

erano i soldi, i costi, il rapporto costi benefici, dal loro punto di vista ma non certo dal nostro che poi contiamo i morti, ma insomma, dal loro punto di vista era ciò che maggiormente interessava e allora come si formava il budget? Ce lo dice Ferrero, "Si definivano gli input, gli scenari di mercato, i dati macroeconomici, l'andamento economico dei vari paesi, i rapporti di cambio delle varie valute, ovviamente noi siamo di fronte a una grande azienda diventata poi multinazionale, partendo dal fabbisogno commerciale, dalle previsioni di vendita, si stabilivano i volumi produttivi, questi input venivano trasmessi alle funzioni preposte per definire volumi di produzione e stoccaggi", dunque stiamo scendendo verso di noi, verso il basso, "Per i servizi che costituivano un costo", ecco la cosa che a noi interessa, perché noi eravamo, come igiene lavoro, un costo, "Per i servizi che costituivano un costo e dipendevano dai servizi centrali", cioè la sicurezza industriale, la sicurezza sul lavoro, la sorveglianza sanitaria, eccetera, "L'input arrivava dal responsabile della funzione e veniva vagliato dai vertici, individuando il budget", quindi i vertici individuavano il budget sulla scorta degli input che arrivavano, "C'era assoluta attenzione all'andamento economico finanziario", non abbiamo dubbi a riguardo, ma lui nulla sa di budget nel settore dell'igiene del lavoro, dunque lui valuta e vaglia, con la struttura amministrativa con la quale partecipa, sa tutto di budget, i budget provvisori, quindi per settore e poi quelli che sono i bilanci consolidati, ma

non gli risulta nulla, non ricorda nulla di budget specifici per. Nel rapporto tra il centro e qui entriamo in un altro punto delicato, nel rapporto tra il centro e il direttore di stabilimento c'era una funzione di controllo della gestione industriale che riferiva al centro attraverso assistenti amministrativi, localizzati nei vari stabilimenti, che assistevano i direttori di stabilimento nella definizione dei budget, ai quali una volta stabiliti i direttori dovevano attenersi, quindi anche il budget, quindi il preventivo di stabilimento, non è mai formulato direttamente in autonomia dal direttore di stabilimento, ma ha sempre, longa manus, quindi ecco la concezione verticalizzata al massimo, centrale, centralistica, di questa organizzazione aziendale, avevano sempre degli addetti amministrativi che lì, in stabilimento, discutevano col direttore perché bisognava predisporre i budget, quindi tener conto dei budget. "Se vi erano situazioni di emergenza nel corso dell'anno", (inc.) una necessità di un intervento improvviso, che non era stato previsto nei budget, "Vi era la possibilità di un extra budget, si valutava se le esigenze erano assolutamente inderogabili, se sì l'extra budget veniva concesso", cito proprio letteralmente, "Poi chiaramente nessun responsabile di funzione poteva interpretarla a seconda dei casi", ciascun pardon, "Ciascun responsabile di funzione poteva interpretarla a seconda dei casi", a proposito delle direttive chiare sull'applicazione, "Magari in modo diverso", nel senso che se c'era magari chi era

meno attento a, tra virgolette, chiedere l'extra budget, o si faceva magari un problema di derogare al budget, perché certo se tu non rispetti il budget e lo deroghi è un po' un meno rispetto a chi ti deve osservare e che ti dà poi il voto in pagella, che sono i tuoi superiori, allora vedi come anche per questo aspetto i documenti vivono un loro mondo, la realtà concreta, l'organizzazione che era stata data, come strategia anche del lavoro nel (inc.), sono tutto un altro mondo. Oltre a queste testimonianze vi è anche una testimonianza interessante, di Cristine Lein, perché ad esempio Cristine Lein riferisce cose di un certo... che possono avere un certo rilievo, può essere situazione e circostanza marginale, Magistrato non lo è per quel discorso iniziale che le ho fatto. Se tu ritieni, perché sei struttura complessa, tu datore di lavoro, di delegare, a parte il discorso delle deleghe sulle quali arriveremo tra un attimo, tu devi però innanzitutto dare a struttura complessa, all'interno di struttura complessa, devi darti e dare a chi dovrà poi operare, una struttura, tal per cui tutti sanno cosa ciascuno deve fare, perché altrimenti. Cristine Lein è quella che dice che la Ravera, adesso è posizione stralciata, ma bisogna parlarne perché è uno snodo, stralciata, sì già effettuato, la Ravera era il suo incubo, dimenticavo di ricordare che Cristine Lein inizia nel 1982 e dal 1982 al 1991 opera nel settore legale e societario, quindi è il settore legale, non sono i servizi generali, non sono i servizi tecnici, è il settore legale, la Ravera ci dirà lei che era il suo

incubo, perché segnalava all'ufficio legale, diretto dall'Avvocato Cassibe, ciò che non andava, richiedendo il suo intervento, peraltro non ha mai segnalato nulla per quanto riguardava la presenza di amianto. Aldilà di questo che già si commenta da sé ed è quello per il quale potremmo chiudere il fascicolo e chiedere la condanna di tutti gli imputati per i discorsi che abbiamo già in parte fatto e che poi completeremo, però è significati

o, è significativo che, come dire, il personaggio storico, emblematico per eccellenza, che è la Ravera per quanto riguarda il settore della sicurezza negli ambienti di lavoro, la chimica, l'esperta, va a parlare con l'ufficio legale, ma che organizzazione ci si è dati? Quali regole, quali direttive? E anche questo, dunque, ha un suo peso. Sempre a riprova dello scollamento tra quanto scritto, il famoso treno di documenti e quanto in realtà voluto e praticato, si (inc.) ad esempio al discorso dell'amianto, richiamato in maniera assolutamente egregia dai Pubblici Ministeri e quindi non torno, richiamo solo i passaggi fondamentali, che a me servono per sviluppare un ulteriore argomento, solo nel 1977, come dicono i documenti e come ci hanno ricordato i Pubblici Ministeri, finalmente qualcuno, cioè Semeraro, si deciderà a chiedere a Ravera di fare il punto della situazione per quanto riguardava la presenza di amianto nei vari stabilimenti e nei vari comprensori, questo a maggio 1977, 6 giugno 1977 la Ravera risponde, specifica i vari usi, omette completamente di parlare di talco, apro e chiudo la

parentesi, la Ravera e quindi l'ufficio in cui lei operava, che aveva tra l'altro il compito di tenersi costantemente informato, su mia specifica domanda (inc.) assolutamente, sulla normativa nazionale, sulla normativa europea, erano informati su tutto, sulla normativa internazionale, c'è stata una produzione recente, delle Difese di Carlo De Benedetti, la produzione di un libretto, la copia di un libretto dei TLV americani, 1978, ci dice però il consulente tecnico del Pubblico Ministero Dottor Silvestri, ce lo confermano i consulenti delle Difese Cottica e Canzio Romano, che già dai primissimi anni degli anni 70 si sapeva della contaminazione dei talchi industriali, bastava andare a leggere e magari cominciare ad avere qualche dubbio e cominciare a decidere di cercare di capire cosa capitava negli ambienti di lavoro, quali erano le condizioni di impiego negli ambienti di lavoro del talco, non torno su questi argomenti, abbiamo prove in abbondanza sulla presenza di amianto, sulle condizioni di impiego dell'amianto, sull'assenza di qualunque tipo di cautela, dalla prevenzione primaria, quella tecnica, a quella secondaria, i DPI, a quella informativa, quella sanitaria, abbiamo una gamma di violazioni e a seguito di quell'intervento che viene richiesto sull'amianto, a cui prontamente, debbo dire, si risponde, arriveranno poi redatte, almeno datate 11 ottobre 1977, le famose tabelle, quelle sulle quali abbiamo parlato più volte, ci siamo soffermati più volte, quelle in cui vengono indicate con attenzione, con dovizia di particolari, la presenza, secondo chi le

redigeva, la presenza dell'amianto. La conseguenza qual è? A proposito di organizzazioni, cosa fa la commissione permanente? Ricorda il discorso iniziale? Chi deve fare che cosa, in modo semplice, perché il bene vita, il bene supremo che è nelle mani del datore di lavoro, non puoi permetterti il lusso tu, datore di lavoro, di non dare chiare direttive, di non pensare a una chiara strategia, un chiaro organigramma, che consenta a chi deve fare che cosa di sapere tutto e quindi di riuscire a lavorare o a collaborare, a seguito di quella conoscenza delle tabelle sull'amianto, siamo nell'ottobre 1977, se ne parlerà nella famosa commissione permanente, che parla direttamente con l'amministratore delegato, siamo a ottobre 1977 e Carlo De Benedetti entrerà ad aprile 1978, pochi mesi dopo, l'unica cosa che si deciderà di fare è impostare la sorveglianza sanitaria, non abolire, sostituire, andare a verificare, modificare, intervenire con interventi di prevenzione primaria, informare i lavoratori, abbiamo dei testimoni che ci diranno, delegati sindacali, ma neanche quando chiedevamo informazioni sui rischi, sulle schede di sicurezza dei prodotti, ci diceva semplicemente stare tranquilli, non c'è nulla di pericoloso, ci tranquillizzavano. Per la verità questo documento, quello a cui faccio cenno dell'amianto dell'ottobre 1977, ma sarà la stessa Ravera che interrogata ricorderà che dall'avvento dell'epoca debenedettiana, diciamo così, diminuiranno le riunioni sui temi della sicurezza e guarda caso diminuiscono il numero di

riunioni sulla sicurezza, aumentano gli interventi sulle strutture, cambio di qua, modifico di là, costituisco il comitato staff, tolgo il comitato staff, ecco in questo c'era grande attenzione, grande movimento, non invece nel tema che a noi ovviamente più caro, che è quello attuale del processo penale. Se già (inc.) organizzativa che ci si è dati si evince qual era in realtà la strategia aziendale su questo tema, sulle deleghe, che dire sulle deleghe, ha già detto il Pubblico Ministero dunque sul punto (inc.) tutto quello che egregiamente è stato espresso dalla Procura della Repubblica, con tutti i richiami giurisprudenziali, abbiamo una giurisprudenza, specie di Supremo Collegio, che senza attendere 626, per buona pace di coloro che parlano di igiene del lavoro solo come fosse nata con la 626 del 1994, ma senza attendere la 626 una giurisprudenza che si è arricchita di anno in anno, di decennio in decennio, diventando una giurisprudenza estremamente rigorosa nel nostro settore, anche con riguardo al tema delle deleghe e allora per quanto riguarda le deleghe, richiamo quelli che sono stati gli argomenti che sono stati sviluppati, richiamo quelle che sono state le osservazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il consulente del Pubblico Ministero, l'Avvocato Guarini, quando tra le tante mole di atti, ha dovuto esaminare anche tutte le procure che sono state date, quindi le deleghe, la conclusione qual è, la conclusione è che dall'inizio e sino al giugno 1993, non vi sono state deleghe che avessero la benché minima parvenza di esser tali, dal punto di vista dei

requisiti che sono richiesti dalla legge, o perché esageratamente e incredibilmente generiche, senza alcun potere (inc.), o perché proprio non esistevano, o perché delegavano, sempre rimaniamo nel nostro settore, solo unicamente per incombenti di natura amministrativa, quindi denunce infortuni, rapporti con gli enti di previdenza piuttosto che, niente a che vedere con l'intervento sul campo nel settore della prevenzione. Una svolta, tra virgole, molto tra virgole, si avrà invece per quanto riguarda la delega, la prima delega che comincia a porsi... attraverso la quale ci si pone un problema di cominciare ad individuare concretamente il cosa deve fare il delegato, si avrà nel giugno... il 15 giugno 1993, queste sono deleghe a firma Carlo De Benedetti, seguirà di lì a breve, qualche mese, un'ulteriore delega a firma di Passera, che era in quella fase, in quel momento, a sua volta amministratore delegato. Per la prima volta si conferisce una delega e si conferisce una delega che diventa specifica come oggetto, si individua anche un potere di spesa che giustamente la Procura individuerà come non soddisfacente, perché in quel momento, date le condizioni complessive in cui si sarebbe dovuti intervenire per quanto riguardava l'amianto, anche e soprattutto l'amianto strutturale, quelle individuazioni, 300 milioni di vecchie lire, erano assolutamente insufficienti, perché non vi era un potere libero di spesa, che è il requisito che viene richiesto, ma c'è di più, c'è di più nel senso che abbiamo detto che intanto tu, datore di lavoro, puoi

tra virgolette scaricare un peso così grave quale la tua responsabilità nel settore dell'igiene del lavoro, per la tutela della vita dei tuoi lavoratori, in quanto tu abbia delegato, persona che tu devi sapere e verificare essere assolutamente competente, professionale, capace, cioè sul pezzo e siccome noi stiamo parlando di igiene del lavoro deve aver individuato qualcuno che si intenda o che tu formi, quantomeno che tu formi nel settore. Se lei va a vedere, io l'avevo soprannominata la delega dei magnifici sette, perché sono delegati in contemporanea sette persone, perché sette sul pezzo, perché sette che arrivano da un'esperienza e una formazione quale quella richiesta, solo in presenza della quale la delega esime? Allora tra i delegati c'è un tal Musumeci che viene delegato perché responsabile di e ci diranno alcuni testimoni, tra cui molto importante è il teste Costa, che in realtà quando arrivavano le deleghe nell'igiene del lavoro, non ti arrivavano perché tu seguissi l'igiene del lavoro e fossi sul pezzo punto, no, ti arrivavano siccome tu eri già responsabile di settore, tra virgolette, come dirà qualcuno, ti affibiavano anche quella responsabilità e questo è essere sul pezzo? Questa è la scelta oculata di persona che deve sapere? Allora Musumeci veniva delegato in qualità di responsabile di che cosa, divisione prodotti. Rouse, non so se è corretta la pronuncia, che viene delegato quale responsabile divisione mercati verticali e international accounts, Mosca quale responsabile dei rapporti con la pubblica

amministrazione in Italia, Bocchino quale responsabile della direzione commerciale Italia, Del Sante quale responsabile dello sviluppo offerta sistemi, ce n'era solo uno, il settimo, che in realtà era più sul pezzo, che è Tarizzo, non a caso poi ce l'abbiamo come imputato, che viene delegato quale responsabile dei servizi centrali, lì sì, all'interno dei servizi centrali, facevano riferimento, quindi era responsabile anche di tutto il lavoro del comparto, mi si passi l'espressione, Sosl e Sosl, ma Tarizzo risponderà, come ci spiegano i Pubblici Ministeri, dovrà rispondere, queste le richieste di condanna, in qualità di dirigente, cioè per le competenze che lui comunque iure proprio e non come delegato aveva e non anche come delegato, perché quella delega, per gli argomenti già svolti dal Pubblico Ministero, anche quella delega non aveva tutti i requisiti (inc.), certo si è cominciato, ci si è posti il problema, si è scelte persone assolutamente non adeguate, che non arrivavano da una professionalità molto specialistica, quale è quella che è richiesta in un settore sp

cialistico come il nostro, con tutti gli ulteriori argomenti che ne derivano e allora neanche il discorso deleghe può avere riflesso di sorta, ci diranno i testimoni, uno fra i tanti Costa, il direttore di stabilimento, in realtà nessuno è stato formato, almeno ciascuno parla per sé, Costa dice non formato, io non ho mai ricevuto formazione e che dire di Pescarmona, che si vede contattato per ricevere la delega, sarà l'unico che avrà il coraggio, come ci hanno detto i Pubblici

Ministeri, di alzare la testa e dire no scusate, delegato a fare cosa? Cioè mi devo prendere io la responsabilità della sicurezza lavoro in queste condizioni, con questa strategia organizzativa? Infatti ringrazierà e declinerà l'invito e allora anche sotto questo profilo non vi può essere discorso di sorta che consenta ai massimi vertici di andare esenti da responsabilità, ecco perché le dicevo all'inizio mi sono posta un problema di quali argomenti porgerle, porgere alla sua attenzione e ritenevo opportuno proprio entrare nel vivo, cioè infilare le mani nell'organizzazione concreta, per poterle dimostrare quanti mondi distanti erano ciò che veniva scritto in direttive o in decisioni che a tutto concedere, a voler pensare bene, poi ovviamente io sono deputata a pensar male, ma a voler pensare bene potevano essere, come dire, pie intenzioni, a voler pensar male erano strumenti con le quali si pensa di scaricare, attraverso un pezzo di carta, una così grave responsabilità su un sottoposto e allora tutto questo discorso dunque non vale e quindi sotto questo profilo dovranno ovviamente rispondere gli imputati. Per quanto riguarda i fattori di rischio, cioè amianto strutturale e amianto talco per intenderci, valgono tutti gli argomenti già svolti, così come gli argomenti splendidamente svolti, sia con requisitoria orale che con le memorie che sono state depositate dai Pubblici Ministeri, per quanto riguarda tutto il tema legato alla prova delle condizioni igienico ambientali, basta leggersi le testimonianze sul punto, sull'assenza o

l'inadeguatezza di interventi prevenzionistici, i capi d'imputazione sul punto sono molto precisi, hanno trovato puntuale riscontro dibattimentale e quindi sul discorso del nesso causale, tutti i problemi legati anche al mesotelioma, insomma richiamo tutti questi pure importantissimi argomenti perché già svolti. Per quanto riguarda il talco solo una nota di colore, oltre agli argomenti di prova logica, direi insuperabili, che sono stati esposti dai Pubblici Ministeri, certo ci vuole una bella fantasia, perché se so solo nel 1981 e solo non perché mi dò da fare per sapere e controllare, ma perché qualcuno me lo dice e non ricordo chi, se so che c'è il timore che il talco che stiamo usando sia contaminato, allora mi premuro e lo faccio analizzare, creativo è mandare un altro talco e non quello che sto utilizzando e se in ipotesi il talco che sto utilizzando invece è perfetto, è puro? Cosa mando un altro talco, di un altro... di un indagine di mercato? Mi fermo, perché la logica impone di fermarsi, oltre a tutto il resto. Se a un certo punto tra le tante produzioni che sono state fatte, ancora in ultimo, dalle Difese, mi riferisco in particolare, mi ha incuriosito molto, la produzione della... una delle produzioni della Difesa di Carlo De Benedetti, mi riferisco in particolare a quelle copie dei libri codici che vengono presentati come libri codici che sarebbero estratti dai codici clienti/fornitori/banche/conti correnti e si è cercato di accreditare, penso, poi parlando per prima non so, preventivo, si è cercato di accreditare quella famosa

pagina, risalente al 1978, in cui a un certo punto si trova, 31 marzo, anche (inc.), si è introdotto questo argomento come per dire ma già nel 1978 la Talco e Grafite era fornitore, dando dunque per pacifico che questo elenco sia un elenco fornitori. Bene Magistrato, a sport, se è un elenco fornitori vuol dire che oltre alla Talco e Grafite nel 1978 io devo trovare anche altri fornitori e io fornitori sono quelli che forniscono, cioè quelli dai quali io compro delle cose. Ristorante Bofico di Piacenza, Rossi e Dottor Fernando, studio legale di Napoli, ora è l'epoca in cui chi non comprava dalla Olivetti una macchina da scrivere, una macchina calcolatrice, una macchina fotocopiatrice, è stato il massimo periodo, il periodo di massimo boom, eravamo e continuiamo ad essere per la storia orgogliosi di questa grande azienda, che ovviamente ha riempito chi non (inc.) qualcuno dei prodotti. Il Royal palace hotel di Messina, supermercato Despar di Reggio Emilia, la Suisse Air di Roma e la sede Suisse Air di Torino, come dire, prendo, chiudo e faccio finta che non sia stato prodotto, perché non vale niente, mi prova il contrario, mi prova che anche la Talco e Grafite ha comprato sicuramente qualche macchina da scrivere probabilmente, una macchina calcolatrice probabilmente, una o più macchine fotocopiatrici probabilmente, non ho la prova né in un senso né nell'altro, quindi non vale niente e allora entro... io ho terminato, praticamente terminato per quanto riguarda, come dire, la disamina di questi aspetti, concentrandomi molto velocemente sulle posizioni che io

specificamente, come patrono di Parte Civile assisto e cioè l'omicidio in danno di Marcello Costanzo, l'omicidio in danno di Silvio Vinuta, anche qui molto velocemente richiamo gli elementi, storia lavorativa piuttosto che non tutti gli ulteriori elementi, proprio per confutare già da subito quelle che potrebbero essere, sono già state, attraverso interventi in udienza, attraverso produzioni, attraverso consulenze, le obiezioni che sono state formulate. Partiamo da Costanzo Marcello, Costanzo Marcello è dipendente in realtà dal 1951, dico subito il periodo, in contestazione però dal 1960 in avanti, è il capo D del capo d'imputazione, dal 1951 in particolare al 1956 svolge un'attività di manovale, sempre come dipendente Olivetti, per le costruzioni, eccetera e dirà con estrema onestà Costanzo Marcello, quando verrà sentito ancora vivente, dirà che in particolare nello svolgimento di questa sua attività doveva poi anche porgere, tra le varie attività, era un manovale, era giovane, porgere materiale in amianto, anche assistere quando ogni tanto veniva tagliato col flessibile per canne fumarie o altro, quindi abbiamo una precedente esposizione, ovviamente dimenticavo di ricordare che Costanzo è morto di un mesotelioma. Quindi abbiamo una precedente, di cinque anni, esposizione, sempre dipendente Olivetti ma non per il capo d'imputazione e poi abbiamo invece un successivo periodo, che va dal 1960 in avanti, che vede il signor Costanzo presente al capannone centrale Audi di San Bernardo, svolgeva attività di verniciatura, pomiciatura e quant'altro e

poi, dal 1975 al 1979 sempre all'interno del medesimo stabilimento, come attività di pomiciatura, stesso reparto, poi dal 1 gennaio 1980 al 30 settembre 1983 sempre stesso stabilimento, ma come dipendente OPE, parlerà la collega per quanto riguarda il discorso delle consociate. Devono rispondere dell'omicidio, in danno di Costanzo, Camillo Olivetti, Carlo De Benedetti, Franco De Benedetti, Gandi, Marini e Ravera, che è stralciata, nelle rispettive loro qualità. Ora quali sono gli elementi interessanti, di certo non sono io la prima... sono io la prima a non nascondermi dietro questa circostanza, abbiamo una pregressa al 1960 esposizione, non sappiamo di che qualità, di che quantità, all'amianto e poi abbiamo, in presenza di un mesotelioma, un lungo permanere di esposizione all'amianto, quello che è stato definito lo strutturale, l'ambientale. Richiamo sul punto tutti gli argomenti che sono già stati svolti dalla Procura, che ha richiamato ovviamente e soprattutto il grande e pregevole lavoro dei propri consulenti, sia per quanto riguarda la presenza di amianto a San Bernardo, quella che è stata definita la cattedrale dell'amianto, sia per quanto riguarda il valore da dare o non da dare ai monitoraggi, che solo in epoca molto più recente, alla fine in Olivetti ci si decise ad effettuare, con tutti i limiti di quei monitoraggi. Di certo rispetto a quello che è l'orientamento scientifico assolutamente predominante, stiamo parlando di dose risposta, mesotelioma come dose risposta, noi abbiamo un orientamento scientifico assolutamente predominante,

che è stato fatto proprio da gran tempo dalla nostra giurisprudenza di merito e di Supremo Collegio, che ci porta a bandire come assolutamente infondate le tesi di coloro che, guarda caso, sono sempre nei processi, penali soprattutto, quindi laddove ballano interessi economici che possono essere rilevanti, dicevo solo nei confronti di coloro che sono nelle sedi giudiziarie, prevalentemente quelle penali, vengono a sostenerci la teoria della patologia del mesotelioma come patologia non dose risposta, nel momento invece in cui, con gli argomenti già ampiamente richiamati il mesotelioma non può che essere ritenuto una patologia dose risposta e cioè permanendo nel tempo l'esposizione a condizioni morbigene, cioè amianto, non posso che accelerare il processo, accorciare i tempi di latenza, anticipando l'evento, il periodo precedente certamente ha un qualche rilievo, non esime assolutamente coloro che dal 1960 in avanti hanno continuato ad esporre in modo gravemente colposo il signor Costanzo all'amianto strutturale, con tutte le condizioni che ci hanno descritto ma tutti, dai fuochisti agli addetti alle centrali termiche, che ci descrivevano i cunicoli piuttosto che no, a coloro che... i sorveglianti dovevano partecipare alla sorveglianza sia dei cunicoli che dei reparti, alle attività dei vari reparti di San Bernardo. Quali i testimoni che possono maggiormente interessare per quanto riguarda la posizione Costanzo, intanto il teste Malerba, che è stato sentito il 22 febbraio, è un ex dipendente, attualmente un delegato sindacale, che ricorda la presenza anche di Costanzo,

anche se per una questione di età ricorda che mentre lui, Malerba, entrava, Costanza e ne usciva, ma insomma ricorda la presenza. Anche De Filippi, altro testimone che è stato sentito, compagno di lavoro di Costanzo, che ben ricorda e che ci dà anche uno spaccato su quella che era la personalità di Costanzo e poi i testimoni che noi abbiamo indicato, faccio già che richiamarli adesso, perché il tempo stringe, tutti i testi che noi abbiamo indicato, fornendo la prova di quella che era la personalità, la vita e la personalità del signor Costanzo prima della malattia, viene da tutti descritto e non solo dai parenti, viene da tutti descritto come una persona piena di vita, una persona solare, una persona di una grande ricchezza umana, sempre disposto a dare una mano a tutti, che si impegnava nel sociale quando si è impegnato, che il proprio impegno, come dire, civile, l'ha innanzitutto esternato quando era delegato sindacale, persona che amava poi ecco condividere con la propria famiglia attività ludiche, che riempivano la propria personalità e che quindi gli consentivano di sviluppare a pieno la propria personalità, ecco il perché quei richiami alle norme di rango costituzionale che le ho richiamato e che nel momento in cui riceve questa tremenda diagnosi, questa sentenza di condanna a morte inappellabile, ben conscio, muterà, muterà nel senso che muterà il carattere, si chiuderà in sé stesso, non riuscirà più ovviamente a mantenere i rapporti che prima aveva, sia in famiglia che all'esterno, avrà momenti di cupezza, avrà momenti di

grandissima tristezza, nel momento in cui le sofferenze si fanno sempre più intense, sempre più atroci, è una malattia terribile questa, le trattiamo da tantissimi anni e ogni volta le descrizioni sono purtroppo sempre quelle, diventa sempre più chiuso Costanzo, sempre più depresso, proprio lui che era quella persona solare, quella persona che con grandissima umanità, nel momento in cui aveva deciso di fare familiare e si era scelto la compagna di vita nell'attuale vedova, aveva trattato e accolto come un figlio il figlio della compagna e l'avevo accolto così tanto da trattarlo come figlio, così come la famiglia, anche la nipote, abbiamo sentito anche la giovane nipote che ha ricordato con grande affetto questa figura del nonno, che è stata per lei sempre una figura parentale importante e di cui è stata privata prima del tempo, pur essendo deceduto di certo il signor Costanzo già a una certa età, perché muore a 79 anni, ma con ciò, se non avesse avuto il mesotelioma e stava benissimo, non aveva alcun tipo di problema e dunque avrebbe potuto vivere ben oltre. Dunque abbiamo fornito la prova di quale devastante, poi le dirò chi lo dice, quale catastrofe, non lo dico io, Suprema Corte di Cassazione, quale catastrofe danno è stato inferto a quel nucleo familiare e a lui personalmente e poi la posizione di Vignuta, Vignuta muore a 59 anni, dopo un anno e qualche mese di sempre più atroci sofferenze, Vignuta aveva iniziato a lavorare alla Olivetti nel 1968, dal 1968 al 1971 montaggio telescriventi San Lorenzo, poi Scarmagno e qui abbiamo una prima esposizione al talco, i discorsi sono quelli

richiamati e poi 1975-1980 sempre Scarmagno, manipolazione e taglio di cavi elettrici, solito discorso del talco e poi, ciò che ugualmente interessa, 1987-1997 San Bernardo, nel frattempo era diventato sorvegliante, come sorvegliante a San Bernardo. Quali sono i riscontri di causa per quanto riguarda questo soggetti, allora per quanto riguarda Vignuta si è cercato di sostenere che i cunicoli a San Bernardo saranno anche stati pieni di queste tubazioni, spesso e a tratti (inc.), ci sarà anche stato pezzi di fasciatura con amianto che cadevano e quelle più grandi raccolte a mano e buttate nella spazzatura normale, ordinaria e per il resto lasciato lì, in attesa che l'impresa di pulizia passasse a ritirarlo, però alla fin fine si è cercato di sostenere i sorveglianti a San Bernardo giravano solo nel turno notturno, uno ogni tre e poi non si sa bene sulla base di quale elemento oggettivo, un consulente ci è venuto a dire non più di 15, massimo 30 minuti, sulla base di che lo sa solo lui, posto che... e questi sono i riscontri invece di causa, Fachino, Giacchino, Ferraris e devo dire lo stesso Femia, che era colui che al di sotto di Preve aveva la massima responsabilità del servizio di sorveglianza, ci dicono cose molto interessanti, soprattutto i primi tre, cioè Fachino, Giacchino e Ferraris e cioè che in realtà, ce lo dice anche lo Spresal quando ci descrive i chilometri e chilometri di cunicoli, quindi non è un breve tratto che faccio velocemente, cos'è che ci dicono, ci dicono intanto che i sorveglianti dovevano svolgere attività di

sorveglianza nei reparti e nei cunicoli, in tutti i reparti e in tutti i cunicoli e nei cunicoli cosa andavano a fare? I cunicoli intanto erano chilometri e chilometri e dovevano effettuare una sorveglianza visiva delle tubazioni, cioè non dovevano entrare in cunicolo velocemente e vedere se c'era qualche ombra di qualche persona che non avrebbe dovuto essere lì e che magari era lì per andare a rubare quel gran numero di quantità di materiale amiantifero lasciato lì, in piena libertà, nei cunicoli, no, dovevano andare a visionare attentamente tutte le tubazioni, perché bisognava andare a individuare anche le più piccole perdite, non il tubo che si rompe e il cunicolo si allaga, per cui nemmeno entro, no, anche le piccole perdite, proprio perché occorreva giustamente osservare e segnalare tempestivamente l'eventuale perdita, dunque un accertamento visivo che richiede tempo, per chilometri, quindi 15, 30 minuti, non erano le olimpiadi, non è che potevano andare di corsa, ma c'è di più, c'è chi dice tra l'altro soprattutto d'inverno e soprattutto per quanto riguardava i cunicoli, erano quelli che servivano poi l'accesso alla centrale termica, erano il posto più caldo e dunque si soffermavano di più i sorveglianti, proprio perché era il posto più caldo, quindi te la prendevi più con calma, li percorrevi tranquillamente e tranquillamente effettuavi questo tuo controllo visivo, ma c'è chi dice che in realtà tutti i giorni, perché i testimoni, quelli che proprio l'hanno fatto il lavoro, l'hanno svolto il lavoro, c'è chi dice che tutti i giorni bisognava andare tra i reparti e i

cunicoli, tutti i giorni occorre andare, ma supponiamo per un attimo che valga la tesi secondo la quale è vero, tutto vero quello che io vado dicendo, le ricordo perché quello che è il riscontro, ma vi erano comunque i tre turni e supponiamo che, nonostante quanto ci dicono gli stessi sorveglianti, cioè coloro che in prima persona hanno svolto l'attività, supponiamo per un attimo che invece nei cunicoli si andasse solo di notte e quindi si dice una settimana ogni tre, bene, una settimana ogni tre io ho già, come Vignuta, l'esposizione precedente, prima di svolgere l'attività di sorvegliante e poi una settimana ogni tre io lavoro anche in quei cunicoli e nei reparti, perché io lavoro anche nei reparti, nel senso che giro anche i reparti ed è fatto notorio, nel senso che lo sanno anche le pietre che l'amianto ha tra le sue caratteristiche fondamentali, di qui il fatto che sia micidiale, l'estrema volatilità e l'estrema facilità con la quale le fibre, già particolarmente volatili, si spezzano e quindi questo è il motivo per cui si dice che l'amianto dà un inquinamento ubiquitario, perché è sufficiente il movimento di uomini o di mezzi, quindi i moti convettori dell'aria, per spostarmi grandi quantità di fibre di amianto, se l'amianto non è confinato, se l'amianto non è segregato, dunque io ho dei sorveglianti che stazionano e vanno all'interno di tutti i reparti, con tutti i problemi di amianto che San Bernardo aveva, dò per richiamato anche questo aspetto, oltre ai cunicoli e allora tutto questo per dire che nessun rilievo può essere... cioè le eventuali

obiezioni che sono arrivate, c'è addirittura un consulente che è arrivato a dire che in San Bernardo non c'era tutto questo problema di amianto ambientale cioè strutturale, stendiamo un pietoso velo e allora se tutto questo è vero, si è cercato di dire ah sì, ma dai 14 ai 17 anni ha fatto il vivaista e quindi facendo il vivaista ha lavorato in una struttura, l'aveva detto lui per primo, l'ha introdotto onestamente Vignuta, quando interrogato aveva un capannone con la copertura d'eternit, già, andiamo a leggerle meglio però quelle dichiarazioni, intanto era 14-17 anni, era proprio un ragazzino, cosa faceva, innaffiava le piantine, perché era un vivaio che vendeva poi piante, interrava e sterrava e l'attività, quella vera, si svolgeva in un capannone, il quale capannone non aveva eternit a vista, dove'era l'eternit? Era nella parte attigua, in un capannone attiguo, in cui si andava per prendere gli attrezzi al mattino e li si lasciava la sera e per attrezzi si intende, presumo, non mi intendo, gli attrezzi di giardinaggio, oltre che i trattori, perché parlerà di trattori, ma è chiaro che il quattordicenne diciassettenne che innaffia le piantine, che toglie e mette le piante dai vasi non è che piglia un trattore e allora abbiamo quella esposizione, quale la valenza da dare? Ce lo dice Silvestri, rispetto alle coperture di eternit intonse, quando non toccate, la copertura di eternit è un impasto di eternit e cemento, ovviamente, non è come quello friabile, quello ad esempio floccato, (inc.) viveva in una villetta, che aveva un garage e il tetto del garage ha la copertura di eternit, vale il

discorso di prima e allora se nessun peso possono avere questi argomenti è pacifica l'esposizione morbigena anche per quanto riguarda Vignuta, una grave esposizione, perdurante nel tempo, sia per quanto riguarda il presorveglianza, sia per il periodo sorveglianza. La situazione Vignuta è situazione ancora più disperante rispetto a quella di Costanzo, perché muore a 59 anni, lascia una vedova di 51 anni con due figli, Vittorio il più piccolo, il più giovane, Michela quella un po' più grande, aveva 24 anni, che erano in quali condizioni, ragazzi che aveva

o sempre avuto (inc.), la prova e il riscontro che lei ha sulle condizioni personali, condizioni di famiglia, la personalità del de cuius, persona piena di vita, persona solare, che amava la natura, non a casa forse aveva fatto il giovane vivaista, che anche durante l'attività lavorativa viene descritto con uno atletico, uno che dunque era in piena salute e che poi, andato in pensione, aveva continuato a coltivare, era un unione molto intensa quella dei coniugi Vignuta, tutte le sue attività ludiche con la moglie, con la moglie e anche con i figli, che poi è andato in pensione lui prima della moglie, si era preso ancora più cura dei figli, con un legame che si era ulteriormente intensificato nell'età della giovinezza dei ragazzi. Vittorio che saprà a 21 anni che il papà è gravemente malato mentre sta svolgendo l'erasmus, se non ricordo male, in Portogallo. La figlia, giovane laureatasi da poco con brillanti voti, che era riuscita ad ottenere una grande possibilità lavorativa, perché aveva ottenuto la

possibilità nel settore dell'economia, che maggiormente la interessava, per cui si era distinta, come dire, pur essendo ancora molto giovane, che aveva ottenuto la possibilità di andare negli Emirati Arabi, tutte cose che sono cadute nel nulla, un mondo che è scomparso, un mondo che è scomparso perché hanno dovuto assistere inermi questo padre, che conoscevano come padre atletico, senza mai problemi, un punto di riferimento per loro, una vera figura parentale, una vera figura genitoriale, deperire mano a mano, iniziare ad avere sempre più gravi momenti di disperazione, di pianti, ci ricordiamo questa circostanza che è emblematica, era malato, gravemente malato a casa, la figlia a questo punto aveva rinunciato a tutti i suoi sogni, tornata anche lei a casa per dare una mano con il fratello poi alla madre, che accudirà sino alla fine in casa questo signor Vignuta, questo marito e allora ricordiamo questo padre che ormai non si controlla più, che sa che sta per morire e telefona tutti i giorni alla figlia, per sapere se è già uscita, se sta tornando a casa, quindi un quadro di una devastazione che non ha parole. Lei è chiamata a dirci queste cose quanto valgono, un compito importante e allora passo velocemente al tema sui danni, noi penalisti di vecchia data e di formazione abbiamo spesso, parlo della mia generazione per carità, non delle nuove, abbiamo la pessima idea di pensare che in un processo penale ciò che conta è la risposta alla domanda penalistica, cioè alla domanda di giustizia che perviene dal rappresentante della pretesa punitiva dello Stato, cioè dal Pubblico Ministero, non

anche che abbia comunque minore importanza, molto minore importanza, la risposta che viene data alla domanda che viene formulata di giustizia delle vittime da reato, non c'è nulla di più sbagliato e debbo dire che negli ultimi anni tale... la sensibilità verso le vittime da reato, che per la verità non ci viene nostra sponte, mutuiamo dalla giurisprudenza e dalla legislazione convenzionale, che poi ha portato a una modifica relativamente recente, per esempio le modifiche del 415 bis, solo alcune figure di vittime, ci portano a dire che finalmente con i nostri atavici ritardi arriviamo anche noi, l'importante è arrivare direbbe qualcuno, bene perché la risposta di giustizia di natura civilistica è ugualmente importante? Per lo stesso motivo per cui è importante quella penalistica, perché nel momento in cui lei emette una sanzione penale lei ci dice, lei nel senso di sua funzione, il Tribunale ci dice che cosa si ritiene debba essere giusto, cioè secondo ius, la sanzione, in rapporto alla gravità del fatto, personalità dell'imputato e quant'altro, ma rispetto ai danni che quel comportamento ha arrecato vi è poi una vittima del reato e ci sono i cittadini, quel popolo italiano nel nome del quale lei sentenzia, che aspettano di sapere secondo la legge italiana, secondo la giurisprudenza italiana quanto vale, anche in termini economici, aver ucciso qualcuno, colposamente, ma averlo ucciso, quanto vale? Quanto vale averlo privato della vita, della salute, della possibilità di proseguire nella propria vita, nei propri affetti familiari, nella propria

personalità, quanto vale? E quindi la risposta che si attende è una risposta e le dico che oggi attendiamo, devo dire con ansia anche da lei, proprio per il discorso che ora le prospetterò, anche per il discorso che le prospetterò, aspettiamo una giustizia che non trovi la facile scappatoia della provvisionale, in subordine certo, un po' come le generiche che non si negano quasi a nessuno, ma la provvisionale va bene, d'accordo, nel momento in cui il Giudice penale non è nelle condizioni, al pari di quello che potrebbe essere il suo collega in ambito civile, non è nelle condizioni già da ora di liquidare, ma se il Giudice penale, come lei è nelle nostre condizioni e nelle stesse condizioni del Giudice civile, ha gli stessi strumenti del Giudice civile, non si vede perché non cimentarsi con questi temi, posto che il popolo italiano che sentirà, che ascolterà la sua sentenza, la giudicherà non solo in rapporto, nel caso di condanna che noi esplichiamo, in relazione alle condanne che verranno inflitte per tutti questi omicidi colposo, ma anche in relazione a quello che lei ci dirà essere il valore, per la nostra giurisprudenza e per il nostro diritto, della vita e della salute dei cittadini, quindi come vede un ruolo molto delicato, anche in ambito civile. Se così è da tempo io sto svolgendo, spesso inascoltata, debbo ammetterlo ma io non demordo, sto svolgendo... sto proponendo i seguenti punti di riflessione, debbo dire li ho proposti in ambito penale, c'è la solita volontà di chi dice va beh ti liquido una provvisionale, l'ho proposta in sede civile e devo dire che in sede civile,

Corte d'Appello del lavoro di Torino, quindi i nostri Giudici funzionalmente competenti per decidere i nostri crediti, che sono crediti da lavoro, Corte d'Appelli significa il distretto piemontese, quindi un punto di riferimento per noi importante, nessuna sentenza è mai vincolante, ma di certo ti ci devi confrontare con gli orientamenti giurisprudenziali, invece abbiamo finalmente ottenuto dal 2013 una qualche maggiore attenzione. È vero che il Giudice è lasciato, oggi come oggi in Italia, quando deve trattare i danni da morte, è lasciato da solo, non è aiutato in nulla, né dalle norme né dalla giurisprudenza, quella di legittimità, sì e no, nel senso che certo, non abbiamo le tabelle di Milano anche per il caso di chi poi muore, le tabelle di Milano, le tabelle che si vogliono applicare, sono strumenti di ausilio al giudizio di equità del Giudice, ma sono strumenti, come dire, freddi, sono strumenti che non consentono una personalizzazione di sorta e poi, comunque, sono strumenti che prevedono e presuppongono la morte come dato incerto, noi qui abbiamo la morte come dato certo, ovviamente sto trattando, dimenticavo di dirlo, del danno, quello che è più tema fascinoso per noi operatori del diritto, ma è il tema più dibattuto a livello nazionale, come dire dieci Tribunali, nove orientamenti diversi, ma l'importante è confrontarci, l'importante è confrontarci usando il diritto e allora quello che io dico sempre è nel momento in cui il magistrato penale o civile è chiamato a dare un valore a questi beni gravissimi violati, quando si dice

liquidano, supponiamo, cento, troppo poco, troppo poco rispetto a cosa? Perché il troppo poco presuppone un giudizio di relazione, troppo poco o troppo tanto rispetto a e allora di che cosa stiamo parlando, stiamo parlando della vita, del bene vita e del bene salute e tutti quegli altri interessi di rango costituzionale che le ho richiamato prima, tutti tutelati dalla nostra carta di diritti fondamentali, ma sono tutti sullo stesso piano? Perché questo è il tema o non esiste, come io ritengo, come penso logicamente tutti si possa ritenere, una scala dei valori? Una scala che conosce più gradini, dal più basso all'ultimo, facciamo degli esempi, la libertà di espressione è interesse di rango costituzionale e la libertà personale è inviolabile, il diritto di proprietà, la libertà d'impresa, sono tutte libertà, sono tutti diritti sì, ma sullo stesso piano? La vita, la libertà di vivere e di vivere in salute, potendo coltivare i miei affetti, non esserne privato, ucciso prima, in questa scala di valore dove la metto? Prima, a metà, al fondo, viene prima la libertà personale e poi la vita? Viene prima la libertà di corrispondenza e poi la vita? Viene prima la vita? Non faticiamo a credere che la vita sia al primo posto, è il bene supremo, l'inviolabile per eccellenza, come ci dice l'articolo (inc.) e i nostri principi di rango costituzionale, dunque in un giudizio di relazione se la vita viene per prima il Giudice ha degli spunti per poter dire ma dovendo io tradurre in denaro, a cosa mi riferisco in questo giudizio di relazione ed ecco perché io le citerò alcune sentenza, dimenticavo di

dire di stamane il mio ufficio trasmetteva, giusta la richiesta del Giudice, trasmetteva via mail, via PEC, sia le conclusioni, che comunque depositerò scritte, che una parte delle sentenze che cito, cioè solo quelle di merito più difficilmente rinvenibili, quindi per maggior praticità, citerò anche molto velocemente sentenze di Cassazione che non abbiamo prodotto ma se ritiene sono qui per sua comodità, vedrà poi lei se è il caso me le chiede. Dicevo, abbiamo recuperato... lavoriamo sulla scala dei valori e cerchiamo di capire qualche cosa, prendiamo ad esempio un demansionamento, i danni da demansionamento, abbiamo i nostri Giudici del lavoro che sono esperti del settore e allora le ho recuperato, le troverà prodotte, lo dico anche per il Responsabile civile, per i motivi che ora dirò molto velocemente, alcune sentenze, quattro sentenze della Corte d'Appello di Torino, sezione lavoro, che si è occupata del tema, dal 2004 al 2007 e per esempio per... nel 2004, quindi 12 anni fa, andrebbero come dire ri

alutate queste valutazioni, per due anni di demansionamento di un dirigente del San Paolo, per i danni morali e danni esistenziali, 97 mila euro, parliamo di soldi perché siamo costretti a farlo, perché non vorrei che non parlandone poi arrivano liquidazioni pietose, no parliamo e seriamente, con tutto il rispetto che merita quel diritto inviolabile alla vita di cui stiamo parlando. Una sentenza del 2006, 40 mila euro per quattro anni, un dirigente della Alenia, sentenza del 2007, per nove anni di demansionamento, 96 mila euro,

demansionamento rispetto a quelli che erano i diritti di un lavoratore a potere esplicitare la propria personalità anche attraverso il lavoro, non stiamo parlando qui di (inc.), che questo è un altro discorso, un danno patrimoniale, stiamo parlando del danno non patrimoniale, quindi danni morali, danni esistenziali che possono derivare dal subire un demansionamento, ma noi al penale ce l'abbiamo un riferimento, di cui tutti si dimenticano, che è l'indennizzo per ingiusta detenzione, è il 314 e il 315 del Codice di procedura penale, stiamo parlando di indennizzo, qui noi abbiamo un dato normativo, quindi è il legislatore che... non è un risarcimento, l'indennizzo è sempre un parziale risarcimento, che non a casa conosce certi valori e, dice la legge, comunque non può mai superare un tot, allora per aver privato, scala di valori, torniamo sulla scala di valori, ingiustamente della libertà personale, diritto inviolabile un cittadino, lo Stato italiano riconosce come parziale risarcimento 235,82 euro al giorno, che dati i sistemi nostri che disciplinano le misure cautelari, pensando a un massimo di sei anni di ingiusta detenzione, dice lo Stato italiano che per sei anni di ingiusta detenzione, di privazione della libertà personale non si può comunque riconoscere, perché non è un risarcimento, appunto è un indennizzo, non si può riconoscere più di 516.456 euro, questo nella scaletta più bassa, che tra l'altro è una scaletta che tiene conto di un indennizzo e non di un risarcimento e allora quali sono i criteri che, per esempio, sono stati adottati recentemente, la

sentenza... più recentemente nel 2013, da quella sentenza di Corte d'Appello sezione lavoro a cui le facevo cenno, che era quella eredi Fiorentino, che tra l'altro avevo prodotto alla Responsabile civile in sede di trattative nostre risarcitorie, per la prima volta il Giudice civile, debbo dire mi ha fatto piacere, ha voluto ascoltare questi argomenti e li ha fatti propri, un civile che mutua il principio dell'ingiusta detenzione per fare un ragionamento, ma perché noi abbiamo non il Giudice civile e il Giudice penale, noi abbiamo il Giudice, noi abbiamo l'ordinamento, noi abbiamo una serie di norme che bisogna imparare a leggere in maniera coordinata e allora cosa ci ha detto la Corte d'Appello, verissimo la scala dei valori effettivamente è su quello che dobbiamo cimentarci noi magistrati e se nella scala dei valori il diritto alla vita va per primo, prendiamo come spunto normativo quindi non secondo equità il cuore del Giudice, no, secondo equità, cioè equus ma nel senso di legge, norma, si è detto, dice la Corte d'Appello, prendiamo la norma, prendiamo il 314 e il 315, prendiamo dunque l'indennizzo, cioè il parziale risarcimento per l'ingiusta detenzione e hanno detto certo, ma la vita rispetto alla privazione della libertà, vale almeno il doppio, certo che poi a quel punto andiamo... non c'è la tabella, la norma che te le dice, a quel punto è il Giudice che, riflettendo sulla scala dei valori, dice vale almeno il doppio e allora si moltiplica, poi però quei valori sono da indennizzo, cioè parziale risarcimento, il risarcimento è un risarcimento

integrale, lo moltiplica nuovamente, quindi hanno preso il valore dell'ingiusta detenzione e l'hanno moltiplicato per quattro, individuando a questo punto, si potrà essere d'accordo, non d'accordo, di certo dobbiamo riconoscere grande sforzo interpretativo che una volta tanto i Giudici, questa volta civili, hanno fatto sul punto e quindi hanno individuato 900 euro al giorno, partendo dal momento di prima diagnosi, in realtà il più delle volte abbiamo mesi precedenti di dolore, ma comunque dal momento della prima diagnosi certa al momento del decesso, nei 900 euro al giorno sono dunque compresi sia gli aspetti di danno biologico permanente sia gli ulteriori profili di danno non patrimoniale, che sono dati dai danni morali e dai danni esistenziali, cioè le gravi sofferenze e lo scadimento sempre maggiore della qualità della vita, questo è il danno esistenziale che è dipeso da un certo evento, sentenza che poi è stata parzialmente modificata dalla stessa Corte, sempre da ulteriore sentenza, quella del 2016, che tra l'altro trattava un caso di Olivetti, cioè un caso che in Primo Grado aveva visto il Giudice del lavoro di Ivrea, che in realtà devo dire, con argomentazione che non mi trova d'accordo, ma solo perché non è argomentata, non c'è una motivazione, hanno un po' abbassato dai 900, ma comunque hanno mantenuto fermo il ragionamento dell'ancoraggio alla scala dei valori, quindi a questi discorsi. Certo, come le dicevo, i criteri possono essere i più diversi e allora passiamo da una sentenza, da una sede che è quella di Taranto, che ahime ha tanto

da lavorare in tema anche di danni, specie di questi tempi, parliamo però dei Giudici del lavoro, che con sentenze del 2016 e del 2014 hanno ritenuto di applicare tout court le tabelle di Milano, quindi questo è, per esempio, un altro criterio, cioè prendono le tabelle di Milano e, individuato, facendo una media di quelle che possono essere state le percentuali di inabilità biologica permanente, dicono individuata la media, quanti anni aveva il soggetto al momento, applicano la tabella e quello è il danno e poi abbiamo e le ho riportate per correttezza, assolutamente come dire le critiche sono radicali ma per i motivi che ho già svolto prima, basta leggere questa sentenza, ma le ho riportato per correttezza e quindi se le troverà tra gli allegati delle sentenze, sia di Venezia che di Gorizia, perché gliel ho riportate, perché e ho quasi terminato, in sede di, debbo onestamente dirlo, in sede di trattative risarcitorie, che hanno poi portato alla revoca di quattro delle mie parti, ovviamente c'è stato un confronto con i miei contraddittori, con i legali dei miei contraddittori oggi Responsabili civili e mi era stato detto, appunto, che si individuavano certi criteri, che sono quelli che hanno proposto, dicendo secondo noi in trattativa per ogni vedova tot, per ogni figlio tot, eccetera, su una scorta di un, si diceva pregevole, lavoro che era stato commissionato ad un esperto, un economista, quel Professor Prosperetti, già nominato consulente, al quale in ultimo c'è stata rinuncia. Ovviamente non sapendo quali erano le sentenze sulle quali aveva lavorato questo esperto

economista, che aveva individuato delle media che a me suonavano media un po' strane, quindi ho poi chiesto di conoscere cortesemente, i colleghi mi hanno comunicato quali sono le sentenze sulla base delle quali ci si è... con le quali ci si è cimentato e sulla base delle quali sono state individuate, debbo dire che mi è un po' spiaciuto che tra le sentenze consegnate all'esperto economista non c'erano quelle piemontesi che io avevo prodotto già ai colleghi, ma non c'è problema. Ciò posto abbiamo sentenze che in realtà liquidano, liquidavano, per esempio quella di Gorizia nel 2013 e nel 2014, stesso Giudice, 200 euro al giorno, 200 euro tenga conto che se io mi fratturo una gamba e quindi rimango immobile per un po', fa 143,500, secondo la tabella di Milano, secondo questo Giudice per quello che ti capita, per la disgrazie che ti arriva col mesotelioma faceva 200 euro al giorno, però adesso è almeno arrivato, con la sentenza 35/2016, che la trova, a 500 euro al giorno. Perché gliel'ho prodotto, perché non sapendo se il mio contraddittorio Responsabile civile, cercando di fare un discorso anche sulle richieste che io formulerò, le cita sentenze, sappia anche che magari certe sentenze hanno trovato delle modifiche, diciamo così, in senso migliorativo. Stesso discorso per quanto riguarda Venezia, che a tutt'oggi si attesta su una liquidazione a 400 euro al giorno, tutto questo magistrato per dire e ho concluso, che anche sul più che delicato compito che a lei è demandato, che è quello legato a dirci quale valore, in senso anche economico, trasformato in denaro, occorre

dare alla violazione del bene vita e salute, in questo delicato compito lei è chiamata a, come dire, cimentarsi, se riterrà, anche con questi argomenti e allora le ricordavo solo e sono le sentenze che lei non troverà, sentenze del Supremo Collegio che ricordano ai Giudici del merito i principi ispiratori, non come fare, quanto al giorno, non può certo la Corte di Cassazione, ma i principi ispiratori, i principi ispiratori sono quelli che portano a dire che il Giudice ha l'obbligo di personalizzare al massimo questo tipo di danni, che porta come corollario il fatto che non puoi applicare delle tabelle così, perché le tabelle sono la spersonalizzazione più totale e laddove tu voglia applicare le tabelle, dovrai applicare dei correttivi di personalizzazione. Ve ne sono già una serie, ma l'ultima, la più recente, è quella che era con udienza del 2015, è la 7766/2016, che richiama la possibilità, anzi l'obbligo del Giudice, di applicare deroghe alle tabelle laddove si decida di applicare le tabelle, in questo caso si parlava di un aumento sino a un quinto delle tabelle che sono previste, noi sappiamo che ormai su quasi tutto il territorio nazionale sono tabelle di Milano quelle che vengono maggiormente applicate e meno male, così almeno anche noi avvocati non abbiamo grossi momenti di, come dire, sconfinamento rispetto ai principi. Ultima cosa che merita, ovviamente come lei ricorderà, io sono patrono anche delle Parti Civili AFEVA e FIOM CGIL, allora per quanto riguarda anche queste Parti Civili che dire, abbiamo fornito an

he qui la prova, attraverso gli esami testimoniali, oltre che documentali, dell'impegno che è stato sinora profuso da entrambe le associazioni, ovviamente in modo ben maggiore dalla FIOM CGIL di Torino, per quanto riguarda questa prima associazione, questa prima organizzazione sindacale, abbiamo le testimonianze che ci ricordano come degli ex delegati, come ex delegati FIOM CGIL, come da decenni ci si batteva all'interno dei luoghi di lavoro per conoscere l'eventuale pericolosità delle sostanze, per segnalare, quando si poteva intuire o quando si poteva sapere, per segnalare certe situazioni, per richiedere una serie di interventi, purtroppo in maniera inascoltata e soprattutto si è dato conto e si è dato prova in atti di quanto lavoro si è fatto e si sta facendo e si farà ancora, come impegno proprio della FIOM CGIL dal momento in cui, dal 2014 circa, si è saputo attraverso la conoscenza che si è potuta avere solo in quel momento dell'esito delle indagini preliminari, di qui l'apertura dello sportello, con tutte le attività che lo sportello sta svolgendo, le richiamo le testimonianze, tenga conto magistrato, è tutta attività su base volontaristica, non abbiamo chissà che mezzi, chissà che strutture, ciononostante con grande voglia, con grande passione, attraverso quelle piccole strutture che pure FIOM CGIL conosce e soprattutto qui in Ivrea, si è fatto tutto il possibile, si è fatto tutto il possibile creando uno sportello, aprendosi alla cittadinanza, cercando per quanto possibile di divulgare informazione e conoscenza, prendendo informazioni e soprattutto

creando ciò che prima non c'era, un rapporto stabile con tutta una serie di pubbliche istituzioni, dal sindaco, è stato anche riconosciuto dal Sindaco di Ivrea, ad associazioni dei medici di famiglia, se addirittura si è riusciti a stilare una convenzione con i medici di famiglia perché finalmente si affronti il tema dell'emersione delle malattie professionali, a fronte di un permanere di omesse denunce, soprattutto all'Inail, delle malattie, soprattutto correlate laddove ci si trovi di fronte ai tumori polmonari, ma non ci si è fermati lì, perché si è andati oltre, si è costituito... si sono organizzati dei convegni, già due anni e mezzo fa, recentemente se n'è tenuto un altro, sempre qui a Ivrea, in cui si è proseguito in questa attività e si prosegue alacramente. Dunque un'attività importante, un'attività che ha impiegato, impiega e impiegherà uomini e mezzi, che sta dando i suoi primi risultati e che ne darà, noi auguriamoci, anche in futuro. Organizzazione sindacale che poi ha creato un costante collegamento e collaborazione con l'AFEVA, che a sua volta ha portato, ha mutuato una parte almeno della grandissima, tragicissima esperienza sul campo, che da quasi 40 anni hanno messo a punto, per trasferire, anche sul territorio (inc.), dando una mano alla FIOM, un aiuto alla FIOM CGIL, tutte le esperienze sinora maturate, che ha portato anche all'organizzazione di quello spettacolo, ne hanno parlato alcuni testimoni, al teatro mi pare si chiami Giacosa, proprio per cercare di continuamente divulgare, di ampliare l'informazione sul territorio,

dunque due associazioni, due organizzazioni, che hanno... si sono da sempre impegnate e che hanno dato, anche in relazione all'oggetto di questo processo, hanno dato prova concreta, prova in senso legale, dell'impegno assunto e che dunque rivendicano un risarcimento dei danni subiti. Dico subito, anticipo, che per quanto riguarda i danni di natura patrimoniale, per tutte le mie Parti vi è una richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali, con liquidazioni in separato giudizio, diverso il discorso invece per quanto riguarda le conclusioni dei danni di natura non patrimoniale. Cominciamo con AFEVA, con l'associazione AFEVA, la richiesta che si formula è una richiesta di liquidazione di danni, se vuole innanzitutto, questo lo dico per AFEVA, vale poi per tutti insomma, si chiede quindi che il Tribunale di Ivrea voglia dichiarare la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati a loro ascritti e condannarli alle pene di legge, si chiede altresì che venga condizionato l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena al previo pagamento, in favore delle Parti Civili, delle somme che il Tribunale riterrà di liquidare e di cui parleremo. Per quanto riguarda i danni della AFEVA, noi riteniamo di indicare i danni della AFEVA, stiamo sempre parlando di danni non patrimoniali, in via definitiva, in euro 60 mila, non abbiamo ritenuto di chiedere chissà quali cifre, pur essendo un'associazione di importanza ormai nazionale, che dunque il magistrato vorrà liquidare in via definitiva

con clausola di provvisoria esecutività. Laddove peraltro il magistrato, io dico nella (inc.) ipotesi in cui, per gli argomenti già svolti, ritenesse di non addivenire a una liquidazione in via definitiva degli aspetti di danno non patrimoniale così come indicati, voglia almeno liquidare una provvisionale, immediatamente esecutiva, da dichiararsi immediatamente esecutiva tra le Parti, cioè per le Parti (inc.) imputati in solido, tra loro e con il Responsabile civile, di euro 30 mila. Per quanto riguarda, poi consegna alla fine, per quanto riguarda la FIOM CGIL, stesso discorso, chiediamo per FIOM CGIL per questo impegno, per questa organizzazione, per ciò che abbiamo fatto, stiamo facendo e continueremo a fare, con impegno assoluto e dedizione totale e l'abbiamo dimostrato, chiediamo che anche qui il magistrato liquidi una somma in via definitiva, essere davanti a lei o essere davanti a un Giudice civile è la stessa cosa, perché questi sono i danni per i quali si deve liquidare secondo equità, sulla scorta ovviamente delle prove fornite al magistrato e allora noi chiediamo che lei, in via definitiva, con somma che vorrà dichiarare immediatamente esecutiva tra le Parti, con condanna degli imputati in solido tra loro e il Responsabile civile, individuiamo la somma di 120 mila euro, nella denegata ipotesi in cui lei non ritenesse di addivenire già a liquidazione definitiva, almeno una provvisionale immediatamente esecutiva di 80 mila euro. Andiamo alle parti private, per quanto riguarda le parti private parlo inizialmente dei congiunti di Costanzo, congiunti

di Costanzo ho già spiegato i motivi per cui ho ritenuto e ritengo di ispirarmi, non chiedo somme così, mi piace confrontarmi con le norme, con la giurisprudenza, sono operatore del diritto, non sono liquidatore di una compagnia di assicurazione, quindi mi ispirerò, anche se ritengo che sottostimo una serie di valori, sono anch'io un po' critica nei confronti dell'orientamento di Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 2013, però ho apprezzato lo sforzo, prendo conto di un orientamento che sul territorio nazionale sul punto è molto variegato e quindi, come dire, mi accontento di quello che è l'orientamento di Corte d'Appello, Corte d'Appello che dimenticavo di dire aveva individuato 900 euro al giorno per un caso di un settantatreenne che viene a morire dopo un anno e quattro mesi, un anno e cinque mesi di atroci sofferenze, ovviamente va calibrato caso per caso, va parametrato caso per caso e quindi noi qui applichiamo, chiediamo che venga applicato quel criterio, 900 euro al giorno, posto che il nostro caso aveva poi 79 anni e quindi chiediamo anche qui, solito discorso dei danni patrimoniali in separato giudizio, pardon ho detto 79 era 75, allora i dati da riportare sono 75 anni, 615 giorni di agonia, nel momento in cui uno dovesse individuare un criterio al die, al giorno e sulla scorta di quelli che sono gli orientamenti anche di Cassazione che le ho richiamato, la somma che chiediamo venga liquidata in via definitiva, con clausola di provvisoria esecutività, per quanto riguarda i danni del poveretto, che non potendoli più rivendicare ha

lasciato dunque in eredità, quindi vengono vantati iura hereditatis dai congiunti, ricordo come nella situazione di Costanzo il figlio non è un figlio naturale, ma è stato individuato come erede e quindi comunque, ecco perché lo chiedono la vedova e il figlio non naturale, diciamo così, si chiede quindi una liquidazione di 553.500 euro, che è frutto del calcolo matematico, applicando fedelmente Corte d'Appello. Nell'ipotesi in cui il magistrato non ritenesse di addivenire a liquidazione definitiva per quanto riguarda questa voce di danno, almeno una provvisionale di 300 mila euro, per quanto riguarda i danni che vengono vantati iure proprio, ovviamente qui si tabella di Milano, almeno su questo il lavoro è semplice per noi, semplice ovviamente nei limiti in cui abbiamo un range molto ampio, da 160 mila a poco meno di 330 mila euro e quindi all'interno di quel range ci stanno tutte, ecco, ci sta la vera e propria personalizzazione del caso e qui la massima discrezionalità da parte del Giudice, avevo un range che mi portava a un massimo di 330 mila, ho la Cassazione che mi dice con la sentenza del 2016 devo personalizzare, devo andare aldilà delle tabelle, posso aumentare sino a un quinto, noi abbiamo ritenuto di richiedere quello che riteniamo giusto, posto che la signora comunque era vecchia di qualche anno rispetto al marito, quindi comunque, come dire, ha avuto la fortuna di poter condividere con il proprio compagno di vita una buona parte del proprio cammino e dunque chiediamo 250 mila euro. 200 mila euro la richiesta per il chiamiamo figlio, per intenderci, cioè per il signor

Cesare Nicolin Mauro e 50 mila euro per quanto riguarda la nipote, anche qui nell'ipotesi... ovviamente somme da liquidarsi in via definitiva, con clausola di provvisoria esecutività, nel momento in cui il Giudice non ritenesse neanche sui danni di natura non patrimoniali vantati iure proprio di andare a liquidazione definitiva, almeno una provvisionale che sia di almeno 200 mila euro per la vedova, 150 mila euro per il signor Cesare Nicolin Mauro, 25 mila euro per la nipote. Ultimo Vignuta, Vignuta è un caso che va personalizzato per eccellenza e allora muore a 59 anni, 464 giorni di agonia, non applico la Corte d'Appello come criteri di massima, ma non posso certo applicare i 900 euro al giorno della Corte d'Appello del 2013 di un settantatreenne a uno che si ammala atrocemente a 57 anni e mezzo, quasi 58, devo ovviamente parametrare e allora anche qui, si poteva chiedere di più ma riteniamo di, come dire, decorosamente chiedere almeno e quindi proponiamo 1.100 euro al giorno per quanto riguarda il criterio di valutazione, che portano a un totale di 510.400 euro, di nuovo sempre con clausola di provvisoria esecutività. Laddove non ritenesse, al solito, provvisionale di almeno 300 mila euro per il danno del povero Vignuta, lasciato in eredità alla moglie e ai due figli ancora giovani. Per quanto riguarda la vedova, rimane vedova a 51 anni, chiediamo 327.990, che è il massimo che viene individuato attualmente dalle tabelle di Milano e 300 mila per ciascuno dei figli, abbiamo già ricordati i sacrifici, le sofferenze che l'assistere quel padre in quelle

condizioni hanno voluto significare per Vittorio e hanno voluto significare per Michela, le rinunce, quel morire un giorno dopo l'altro di dentro e sentirsi morire, come dirà uno dei figli e come dirà la figlia, il vedere ancora a 24 già per due anni la morte in faccia, è a queste cose che occorre dare un senso di giustizia, attraverso una equa, cioè giusta liquidazione. Nell'ipotesi in cui anche qui e ho terminato, non si ritenesse di addivenire alla liquidazione definitiva, almeno 200 mila euro per la vedova, come provvisoria, almeno 150 mila euro per il figlio, il tutto sempre con la solita clausola di provvisoria esecutività, il tutto con condanna alle spese come da nota che alleghiamo, per quanto riguarda i Vignuta anche con rimborso delle spese di consulenza, perché per Vignuta avevamo anche il consulente, grazie.

GIUDICE - Un quarto d'ora di pausa.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza. Il Tribunale rientra in aula e si procede come di seguito.

GIUDICE - Avvocato Clerico per la Parte Civile Inail.

### **AVV.PARTE CIVILE CLERICO**

AVV. P.C. CLERICO - Considerata l'ampia requisitoria dei Pubblici Ministeri, con la loro precisione e puntualità, di cui non posso anch'io che ringraziare e la discussione dei colleghi di Parte Civile che mi hanno preceduta, specialmente la discussione di stamani della collega di Parte Civile, parlando per ultima

delle Parti Civili il mio compito da un lato è certamente più facile, soprattutto visto l'inquadramento in diritto fatto dalla collega D'Amico, dall'altro diventa anche più difficile, perché naturalmente rischio di dire cose che, essendo già state sentite, sembrano ovvie. Per evocare l'immagine del puzzle, proverò a questo punto a mettere anch'io qualche tassello, soprattutto sui fatti e inizierò quindi sui profili della colpa. Mi perdonerà Presidente se inizio con una breve premessa proprio di cose note, per giungere però ad un documento che mi interessa particolarmente e quindi, nonostante all'inizio del 900 comincino a diffondersi le conoscenze sui rischi per la salute causati dalla nocività dell'amianto e queste conoscenze si consolidano, ad arrivare nel 1943 alla legge 455, che ha previsto l'obbligo assicurativo speciale presso l'Inail per le filicosi e le asbestosi, nonostante proprio in quest'area territoriale ci sia stato un processo storico evocato dalla consulenza Gullo, meglio descritta nella consulenza a cui rinvio, che ha portato la conoscenza della nocività dell'amianto anche fuori dalle aule del Tribunale e vado velocemente sulla nocività dell'amianto per arrivare al 1973, quando lo IARC certifica l'associazione di amianto, cancro al polmone, mesotelioma maligno, nonostante in Olivetti ci fossero servizi tecnici specializzati e commissioni istituite per valutare proprio l'ambiente, i materiali utilizzati in azienda, sappiamo che dobbiamo attendere il 1977 perché qualcuno si ponga il problema dell'amianto e,

addirittura il Professor Semeraro, neanche quindi della consulenza sanitaria, neanche i servizi tecnici a porsi il problema, con questa richiesta di fare il punto, con questa nota del 18 maggio 1977, di fare il punto sull'amianto in azienda, si riunisce il 31 maggio la commissione, redige il suo verbale, in questo primo verbale emergono due lavorazioni, che sono la costruzione dei freni e gli impiantisti per gli isolamenti termici, si decide di sottoporre a visita medica pare questi laboratori di impiantisti, il quadro sappiamo che diventa più completo con la nota che abbiamo agli atti, del 6 giugno e diventa decisamente un quadro che prevede un numero di materiali veramente imponente, con le tabelle che tutti conosciamo, dell'ottobre 1977. Nonostante questo quadro e la conoscenza, da parte di tutti i servizi a questo punto, dei numerosi materiali utilizzati, nessun'altra misura viene presa oltre la visita medica, quindi non misure di contenimento delle polveri, non aspiratori, non dispositivi di protezione individuale, nonostante il Sosl, costituito nel 1970, abbia tra le sue precipue funzioni proprio quello di selezionare e omologare i dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi, non informativa ai lavoratori, perché tutti i testi sentiti ci hanno confermato di non aver mai avuto alcuna informativa specifica sui rischi da esposizione all'amianto, solo il teste Faghino ci dice di averlo avuto nella manica nel 1997, cioè 20 anni dopo la ricognizione da parte di Olivetti. Non basta, qui vengo al documento che mi interessa

particolarmente, è una nota manoscritta, probabilmente degli appunti presi durante la riunione della commissione ecologia del 31 maggio 1977, documento che si trova tra le produzioni del Pubblico Ministero, faldone 2P, numero 7, al foglio 951, tra queste note manoscritte, in relazione all'uso dell'amianto si legge "Ci vorrebbe assicurazione, per il momento però non ci muoviamo", ora purtroppo questo per il momento non ci muoviamo del 1977, è diventato per sempre non ci muoviamo, l'Olivetti non ha mai provveduto ad assicurare i lavoratori esposti per l'asbestosi all'Inail, non ha mai provveduto e questo, con ingenti risparmi di oneri contributivi da parte dell'azienda. La Suprema Corte ha individuato proprio questo comportamento come indice di colpa specifica da parte del datore di lavoro, richiamo a questo proposito la sentenza certamente notissima al Presidente e ai colleghi, che è la 20227/2012, che a proposito di questo comportamento dice "In spregio di norme di legge che comportano, per il denunciante, non irrilevanti oneri contributivi speciali", eppure l'esposizione in Olivetti per certe lavorazioni era consistente e continuativa, su questo punto non posso che richiamare l'ampia consulenza Gullo effettuata per l'Inail, per quanto riguarda la pericolosità dell'amianto, per i materiali che lo contenevano, per la modalità di utilizzo e per i livelli di esposizione, consulenza che è stata redatta anche tenendo conto e con richiamo alle deposizioni testimoniali in questo processo. Ricordo solo molto sinteticamente alcune esposizioni di alcune

lavorazioni, l'utilizzo del ferrobestos a San Bernardo, un materiale che conteneva il 70 per cento di amianto e che rilascia fibre se viene lavorato e modificato, come è annotato nella stessa scheda di pericolosità del 2 ottobre 1973 del laboratorio merceologico Olivetti, scheda che si trova al faldone 14 delle indagini preliminari, sequestro Olivetti, pagina 125, poi ricordo gli interventi alle macchine utensili per le manutenzioni dei freni, lavorazione che secondo la consulenza Gullo, rifacendosi alla banca dati Amiat, documenta un rilascio di fibre che va da 100 a 5000 fibre litro, a seconda dei tipi di freno, si tratta di valori misurati durante la lavorazione e per la durata della lavorazione. Naturalmente la consulenza Gullo è stata effettuata con dati di raffronto, perché inizio ad accennare il fatto che in Olivetti non è stato mai effettuato alcun rilievo con una lavorazione in atto con materiali di amianto. Poi abbiamo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e i manufatti in amianto, numerosi studi indicati nella consulenza Gullo hanno fatto rilevare dispersioni di fibre litro fino a 3 mila e addirittura fino a 5 mila fibre litro in attualità d'intervento. Abbiamo gli interventi sulle tubature e gli impianti coibentati con materiale a base di amianto, che a seconda del tipo di lavorazione effettuata e a seconda degli anni, la consulenza indica tutti i casi in cui sono stati effettuati i rilievi, si va da 300 a 27 mila fibre litro. Ora i consulenti della Difesa, in particolare il consulente Dottor Messineo ha evidenziato che in

Olivetti sono stati installati numerosi impianti di aspirazione, è certamente un fatto che fa onore all'azienda aver provveduto a prevenire altri tipi di rischio, nessun impianto di aspirazione è però stato installato rispetto alle lavorazioni che riguardavano, che comprendevano il rischio di amianto, le aspirazioni c'erano sulle vasche per l'acido cloridrico, sulle vasche del raggio della carrozzeria, ma nessun aspiratore per le lavorazioni, per esempio, con il ferro bestos o con il talco e qui richiamo un altro documento che mi pare significativo sui profili di colpa dell'azienda, mi riferisco alla lavorazione della lastra branderburgher, sono perfettamente consapevole che non è una contestazione specifica dei capi d'imputazione, però ripeto, vi interessa l'atteggiamento assunto dall'azienda rispetto al problema. La lastra branderburgher ha anche una scheda di valutazione di pericolosità, dove è apposta una nota della Dottoressa Ravera, il 18 novembre 1981, che dice "Professor Semeraro, per il momento, dato l'uso che se ne fa, la mettiamo nel quadernetto?", risponde Semeraro con una nota scritta di suo pugno, "Sì, per il momento vedici solo le persone interessate", la nota non è perfettamente leggibile, ma pare con rinvio alla sostituzione del materiale, la nota si trova nelle produzioni del Pubblico Ministero, faldone 4, già faldone 3 dell'indagine, lettera I, pagina 625, quindi ancora una volta una conoscenza del problema dell'amianto da parte dell'azienda e il temporeggiamento da parte dei responsabili aziendali.

Le consulenze delle Difese hanno evidenziato che tutti i rilievi effettuati in Olivetti avrebbero dimostrato livelli di fibre dispersi inferiori ai TLV o alle previsioni normative, sul punto non posso che osservare che Olivetti ha preso a riferimento il decreto ministeriale 16 ottobre 1986 del Ministero dell'industria, per le attività estrattive, perché i suoi parametri sono richiamati in numerosi documenti che sono agli atti, che sicuramente è un ambito di attività completamente diverso, nonché ha preso riferimento alla circolare del Ministero della sanità 45/86, peraltro come già ci hanno esposto i Pubblici Ministeri, neanche rispettandola completamente, ma quello che mi preme rilevare, come ho accennato prima, è che non risulta che sia stato alcun campionamento di tipo personale, o nessun campionamento in prossimità di una lavorazione con utilizzo di materiali contenenti amianto e questo non solo non è stato fatto negli anni 70 o negli anni 80, ma non è stato fatto nemmeno dopo l'entrata in vigore del decreto 277/91, che all'allegato 5 prevede espressamente "I campioni devono essere prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori" e nel 1991 ancora si facevano interventi di manutenzione sugli impianti, alle centrali termiche, sulle strutture e via dicendo. Mi permetto di richiamare ancora l'attenzione su un altro documento, sempre sui profili di colpa, già il Pubblico Ministero ha ampiamente osservato che le prime rilevazioni sull'amianto strutturale sono state effettuate solo dopo un intervento, una sollecitazione da parte delle

organizzazioni sindacali, a dicembre 1986, sappiamo anche che nel 1986 è scoppiato un grave incendio alla Nuova Ico, che peraltro non ha interessato direttamente le officine H, tuttavia leggiamo in un documento del 3 marzo 1987, nota manoscritta riservata di Marini, che si trova tra le produzioni del Pubblico Ministero, faldone 4, già faldone 3 dell'indagine, lettere F e G, la nota manoscritta riservata di Marini ha ad oggetto la situazione amianto ed indica l'opportunità di fare un controllo sull'integrità del rivestimento del piano terra, causa le infiltrazioni d'acqua a seguito di incendio, per di leggere, aggiunge Marini "In questa area si pensa di fare al momento niente" e niente è stato fatto, negli anni a seguire, mi scusi la citazione che ho fatto prima non era correttissima, quindi la nota di Marini in realtà si trova nel faldone 3, lettera D, mentre si trova questa tabella esattamente dove ho indicato prima, quindi già al faldone 3, lettere F e G, questa tabella del 1991, in cui risulterebbe che lì è stato applicato un adesivo, nel 1988, 1989, con le conseguenze negative già indicate dai Pubblici Ministeri, sul problema dell'appesantimento dell'intonaco e del distacco, quindi ancora una volta, anche qui, al momento si pensa di fare niente, una scelta dell'azienda, come già per l'assicurazione Inail, deliberata di non intervenire, di non agire. Rispetto alla mensa Ico invece mi permetto di richiamare un documento attinente a specifici rilievi, alla mensa Ico, ad aprile 1988, viene effettuato un intervento da parte del servizio

impianti al soffitto della mensa, l'intervento è documentato alle produzioni del Pubblico Ministero, faldone 2, lettera L, numeri 1A, sono allegati a questo documento sia i rilievi del 1987 che, appunto, i rilievi del 1988, precisamente del 9 aprile 1988, effettuati subito dopo questo intervento. Mentre i rilievi del 1987 indicavano 0,0039 fibre per centimetri cubo, dopo l'intervento i tre prelievi indicano internamente alla mensa 0,012, 0,0096 e 0,013, mentre all'esterno 0,0031, quindi misurazioni che sono state fatte da parte del servizio della Olivetti seguendo le indicazioni della circolare del Ministero della salute del 1986, che prevede appunto che vengano restituiti dopo gli interventi i locali, quando la misurazione all'interno... scusate, non possano essere restituiti quando la misurazione all'interno dà un valore doppio del fondo urbano circostante, in questo caso abbiamo dei valori misurati che sono da tre a quattro volte, i valori interni sono da tre a quattro volte i valori esterni, eppure l'indicazione non viene riportata all'evidenza, il locale viene evidentemente messo in uso immediatamente, tanto che il 10 aprile 1988 abbiamo una nota di Fornero, che si trova tra le produzioni del Pubblico Ministero, faldone 2, lettera L, numero 1, che annota "Intervenire subito, domani mattina, con il solito aspirapolvere", quindi abbiamo due ordini di problemi, la consapevolezza che il locale, che si tratta di una mensa, cioè un ambiente diretto al ristoro dei lavoratori, non era assolutamente conforme ai parametri della circolare, pur diretta a enti

diversi dalla Olivetti, ma che la Olivetti ben sapeva la pubblica autorità applicare anche... esternderle in applicazione e dall'altra parte questo intervenire con il solito aspirapolvere, cioè con un aspirapolvere che evidentemente era stato utilizzato altre volte, perché altre volte, anche in assenza di intervento, c'era stato questo deposito di polvere. Avevo preparato dei documenti anche rispetto alla situazione di San Bernardo, ma ne è stato già ampiamente parlato, per cui rispetto a San Bernardo mi permetto di richiamare l'attenzione del Presidente solo su due deposizioni, la prima è la deposizione del teste Mosca, Mosca Piero Dante, sentito all'udienza del 4 febbraio 2016, che era responsabile dei servizi tecnici tra il 1982 e il 1989, che incalzato dal Pubblico Ministero ha in qualche modo detto che insomma non era proprio possibile intervenire sul soffitto di San Beranrdo, nonostante ormai fosse a conoscenza che c'erano dei problemi, che si stava sfaldando, che liberava fibre, perché bisognava trasferire l'officina, perché era complicato, perché avrebbe in buona sostanza danneggiato i risultati della produzione, aggiunge anche che peraltro il Sesl non ha sottolineato l'urgenza del problema, eppure il degrado doveva essere percepibile, perché sempre alla stessa udienza è stato sentito il teste Buratto, Buratto ha lavorato a San Bernardo, c'è un'imprecisione nella sua deposizione ma risulta chiaramente che ha lavorato a San Bernardo tra il 1968 e il 1978, il teste Buratto dice che quando lavorava a San Bernardo cadeva polvere bianca sulla scrivania o pezzi di intonaco, che buttava

nel cestino, altre volte, quando veniva giù un pezzo di intonaco lo diceva al suo capo che riferiva a quelli degli impianti, i quali provvedevano all'intervento e quindi siamo tra il 1968 e il 1978, quindi ben prima dell'inizio della rilevazione della presenza di amianto, naturalmente il teste Buratto ha detto che all'epoca lui non sapeva assolutamente che si trattasse di pezzi di intonaco contenenti amianto, perché poi è venuto a saperlo molti anni dopo, quando lavorando all'ufficio acquisti ha collaborato poi alle operazioni di bonifica delle officine H. Un ultimo documento in un'epoca più recente, che però denota sempre la persistenza del comportamento dell'azienda rispetto al problema della sicurezza, si tratta di un documento che si trova nel faldone 19 delle indagini preliminari, sequestro Olivetti, a pagina 188 ed è una nota riservata del 7 maggio 1993, con cui la Dottoressa Sapone, dei servizi legali, richiama l'attenzione di Abelli e altri sull'importanza di dare attuazione agli obblighi del decreto legislativo 277/91, scrive la Dottoressa Sapone "In particolare penso agli obblighi di informazione e formazione, a che punto siamo? Sarebbe spiacevole, non ultimo dal punto di vista economico, essere colti in fragranza di reato", ora siamo nel 1993, quindi oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 277/91, non era nella conoscibilità dell'azienda effettivamente il personale fosse stato formato e informato sui rischi lavorativi, sappiamo con certezza che mai è stato formato e informato sui rischi derivanti dall'esposizione ad

amianto. Richiamo a questo punto la consulenza Gullo, sulla ricostruzione delle conoscenze scientifiche circa la pericolosità dell'amianto, sulle misure di prevenzione e sicurezza che avrebbero potuto essere alternativamente adottate per eliminare i rischi o almeno ridurre i rischi per la salute dei lavoratori. L'Inail si è avvalsa anche dei propri consulenti in materia medico legale, per cui quanto alle malattie contratte dai lavoratori, al nesso di causa, in particolare al tumore polmonare, alla legge scientifica che attribuisce rilievo alle esposizioni successive a quelle che danno origine all'iniziazione del processo patogenetico, mi limito a richiamare la consulenza Goggiamani Filippi depositata all'udienza del 18 aprile. Passerei ora a trattare un altro aspetto che ha anticipato la collega D'Amico che ci interessa particolarmente ed è il rapporto tra Ico e le sue consociate, come era gestito questo rapporto e conseguentemente quali fossero le persone, gli organi o le strutture che si occupavano, che avevano poteri di gestione e spesa in materia di sicurezza. Per quanto riguarda le consociate mi richiamo innanzitutto alla consulenza dell'Avvocato Guarini che ha riportato questi fatti e naturalmente li ha esposti anche in questa sede, il consulente ci ha riferito di aver accertato i rapporti di partecipazione in base ai bilanci, quindi prendendo a riferimento i bilanci di chiusura, è così risultato che la OCN era controllata dalla Olivetti al 100 per cento dal 1972 al 1983, che sono i periodi che ci interessano, la OPE era

controllata al 100 per cento dal 1980 al 1989, la Olteco era controllata al 100 per cento dal 1981 al 1988, la Sixtel invece, costituita a inizio... forse a fine 1988, comunque con una decorrenza operativa dal 1 gennaio 1989, era controllata al 100 per cento al 31 dicembre 1989, mentre negli anni a seguire, cioè dal 1990 al 1996, era controllata tramite Olivetti Sixcom, al 60 per cento. Come operavano queste società, queste consociate? Esaminando i documenti risulta che ci fossero consociate di diverso tipo e che particolare vicinanza alla capogruppo sia stata data nella storia di questa azienda alle consociate da scorporo. Il primo documento che richiamo quindi è un documento che attiene alla nuova organizzazione di gennaio 1981, nuova organizzazione che si trova al faldone 15 delle indagini preliminari del Pubblico Ministero Sequestri, pagina 320 e seguenti, che è stata attuata con promemoria 1-81 del 4 febbraio 1981, a firma Visentini e Carlo De Benedetti, promemoria che si trova invece al faldone 13, pagina 176 e seguenti. In base a questo promemoria il gruppo viene riorganizzato come segue, cioè suddiviso in quattro parti, abbiamo la direzione informatica e automazione ufficio, affidata a Levi, il gruppo scrivere, portatile e calcolo, la Olteco e il quarto gruppo è quello delle consociate Italai, quindi la Olteco viene posta come una divisione principale al di fuori del gruppo consociate Italia. La direzione informatica e automazione ufficio è a sua volta suddivisa in altre sottodivisioni, una di queste è la Ope, aggiungo che sempre dell'anno 1981 vi è la procura

del 14 settembre 1981 da Carlo De Benedetti a Naifu Vito Lino, quale responsabile gestione materiali Olteco, affinché venda i prodotti finiti, materiali e parti di ricambio, la procura è una delle produzioni della Difesa Carlo De Benedetti all'udienza del 23 maggio, allegato 7, quindi i prodotti di Olteco nemmeno sono venduti dalla stessa azienda o comunque l'azienda ha bisogno di un fiduciario dell'amministratore delegato della capogruppo, per meglio vendere i propri prodotti. C'è un altro documento simile ed è, promesso al Presidente di non passare tutte le riorganizzazioni della Olivetti, si tratta della nuova organizzazione con decorrenza 1 gennaio 1983, attuata con promemoria 21-82, che si trovano nel faldone 16, pagina 200 e seguenti, con questo promemoria viene costituita la Direzione generale, viene confermato il principio di unitarietà della funzione del personale e dell'amministrazione, si scrive che la funzione personale finanzia e svolgono attività anche per le consociate Italia, la divisione consociate Italia però resta autonoma rispetto alla ristrutturazione Olivetti e riporta direttamente all'amministratore delegato Franco De Benedetti. Tra le consociate Italia, un'altra volta però, non ci sono Ope e Olteco, infatti la struttura è fissata in questo modo, corporate staff, direzione commerciale di gruppo, direzione divisioni tecniche, direzione società collegate. La direzione divisioni tecniche si suddivide a sua volta in direzione ricerca, direzione informatica distribuita e automazioni con Direttore Mercurio e Olteco, a sua

volta la divisione informatica si suddivide in altre, con la Olteco, con amministratore delegato sempre Mercurio. La Ope, questa volta c'è come dire un'inversione rispetto alla costruzione del gruppo precedente, la Ope invece diventa divisione principale e viene affidata all'amministratore delegato Pistelli e poi abbiamo le altre divisioni, in più abbiamo un documento, sempre al faldone 16, pagina 266, dove si vede che tra gli acquisti del Gruppo Olivetti, e quindi della Capogruppo vengono calcolati anche gli acquisti di Ope e Olteco, mentre vengono escluse le altre Consociate Italia. E quindi a mio avviso un altro elemento che dimostra che Ope e Olteco operassero come divisioni all'interno della capogruppo Ingegnere Camillo Olivetti.

Vi è poi un altro documento interessante tra i lavori preparatori del promemoria 21/82 che ho appena citato, si trova al faldone 16 pagina 226 e seguenti. Questo documento manoscritto a firma pare di Pesce, evidenzia quelli che sono le criticità del Gruppo in quel momento. Tra le criticità viene evidenziata un'eccessiva concentrazione del potere decisionale al vertice, il processo di delega si arresta ai primi livelli. L'informazione che conta come seconda criticità e i processi decisionali passano per canali informali, e rapporti personali, bypassando e strutturando la tecnostruttura. Terza criticità scollamento vertice - base, dispersione e inefficienza per ricerca del consenso. Quarto, mancanza di coordinamento tra le funzioni che dovrebbero trattare

le pianificazione strategica, e mi sembrano esattamente gli elementi che ha individuato pocanzi la collega, per evidenziare la criticità nell'organizzazione Olivetti, rispetto alla sicurezza sul lavoro, in particolare il fatto che potessero esserci delle previsioni informali, sulla carta, che però venivano bypassate ricorrendo invece a rapporti personali, che risalivano direttamente al vertice. Ecco lo stretto legame tra Ico, e le consociate da scorporo è documentato anche da una norma di carattere indubbiamente tecnico che si trova al baldone 15 pagina 628, e è la norma di gruppo numero 2, scusate la norma del gruppo del 2 febbraio dell'87 facendo parte del Testo Unico 05/01/81. La norma di carattere tecnico, tratta i passaggi di personale, tra Ico, e le altre società del gruppo, e precisa che i passaggi tra Ico e le consociate da scorporo vengono attuate mantenendo addirittura il numero di matricola del dipendente, vengono trasferiti i Tfr e anche i ratei maturati e i vari istituti contrattuali. La norma individua quali sono le consociate da scorporo per cui va applicata questa procedura, e sono la Ope, la Olteco, la OCN, diventata poi OCN-PPL, la Siab Italia, e la Soab. Per quanto riguarda invece il passaggio tra Ico, e le altre consociate non da scorporo, invece la procedura evidenzia che viene variato il numero di matricola, che i reati di arretrati sono liquidati al dipendente, e soltanto il Tfr viene trasferito. E quindi ancora una norma che mi pare significativa per vedere come il personale fosse gestito in maniera molto stretta, come

sempre mantenesse il suo rapporto con l'ingegnere Camillo Olivetti, e poi su questo punto ritornerò poi su quanto ci hanno dichiarato i testi.

Vengo adesso ad una norma che è decisamente importante, e è forse la più significativa tra quelle che mi permetto di citare questa mattina, e è una nota del 25 maggio dell'80 di Ope a firma Altimeri avendo ad oggetto poteri di firma e deleghe, procedura numero 10, aggiornamento numero 1, tratta le variazioni dei costi dei RAI, cioè delle Richieste di Autorizzazioni Investimenti, e rispetto ai RAI già autorizzati la norma dice " su RAI di 60 milioni con scostamento maggiore o uguale a 30 milioni bisogna rivolgersi (cioè la trattazione della pratica) è di competenza dell'amministratore delegato della capogruppo". Cioè la Ope non poteva decidere uno scostamento su di un intervento di 30 milioni di lire che per una società delle dimensioni della Olivetti era un apporto irrisorio, senza la firma dell'amministratore delegato della capogruppo. Altro elemento a conferma... Scusatemi questa produzione del Pubblico Ministero, faldone 2 lettera O, pagina 626. Con nota del 28 settembre dell'1983, l'amministratore delegato di Ope, Pistelli, propone a (inc.) dei servizi centrali ( inc.) come delegato per la sicurezza di Ope, a San Bernardo, Piero Mosca, già responsabile a San Bernardo dei servizi di comprensorio. Anche questa si trova dove ho detto pocanzi tra la produzione del Pubblico Ministero, falgone 2 lettera O. E quindi la nomina del responsabile della sicurezza del delegato per la

sicurezza di Ope, abbia, o non abbia questa delega, gli effetti di liberare il delegante o meno, non è questo che mi interessa in questo momento, quanto il fatto che la nomina viene sottoposta, deve essere autorizzata dalla direzione centrale insomma, si attende la conferma dei servizi centrali, per poter nominare il delegato. Ancora in anni più recenti, abbiamo al faldone 15 pagina 345 e seguenti, una norma per i controlli sanitari, e è del primo giugno del 1992, e è emessa dell'ingegnere Camillo Olivetti, anche per le controllate di cui amministra il personale. La nota dice che il Sesl di intesa con il medico competente che stila la lista delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo della visita medica periodica. E quindi non è la singola società che individua le sue lavorazioni a rischio, ma questa individuazione viene fatta dai servizi centrali di Ico.

Vengo ad una questione più tecnica, che è venuta alla mia attenzione perché riguarda i rapporti con l' INAIL e quindi mi riferisco alle produzioni INAIL del 16 maggio del 206, documenti numero 20 - 21 e 22, per Ico - Olteco e Sixtel, e nonché alla produzioni del Pubblico Ministero faldone 2 numero 4, per Ocn. Iniziando da Ocn vediamo che la denuncia di aggiornamento di Ocn del primo febbraio del 1980 è firmata da Grassi. Grassi era dipendente di Ico, come comprovato dall'estratto contributivo sempre prodotto all'udienza del 16 maggio 2016 e comunque lui stesso sentito come teste ha confermato di essere stato dipendente dell'Ingegnere Camillo Olivetti. Esaminando l'ampia trattazione dell'

Avvocato Guarini si possono rinvenire una serie di procure speciali, date da Ico, per trattare con gli enti previdenziali, e sono tutti allegati alla consulenza Guarini, e al supplemento del 22 novembre del 2013. E quindi vediamo che nel periodo 1980 - 1983 sono delegati ai rapporti con INAIL Grasso e Poggio, che dall'84 al 92 è delegato Parlagreco, dal 93 al 96 Nardacchione. Ho prodotto gli estratti contributivi, e quindi risulta il rapporto di lavoro di dipendenza con Ico in quel periodo. Per la verità alcune società hanno dato in proprio una delega a queste persone, così Olteco e Ope l'hanno data a Poggio, Olteco l'ha data anche a Parlagreco. Tuttavia un'altra volta come il conferimenti della procura fosse scollato, poi dall'attività concreta vediamo che Grassi non risulta avere la procura di Olteco, ma tratta i rapporti con INAIL per Olteco, e questo risulta dai documenti 21/A. E Parlagreco non risulta avere la procura da Sixtel, ma tratta con INAIL come risulta dai documenti 20/A - 20/B e 20/C. Nardacchione non risulta averla da Sixtel, ma anche lui tratta con INAIL come si vede dai documenti 20/F e 20/G. E per di più nel 1993 con atto notaio Sudez del 12 novembre del 93, allegato 8 alla perizia Guarini, viene conferito dal Presidente e dall'amministratore delegato di Sixtel, procura per operazioni connesse all'amministrazione del personale, tra cui espressamente i rapporti con INAIL. La procura viene conferita a Luongo e Rivetti, ma in realtà come ho detto pocanzi i rapporti con INAIL non sono affatto tenuti da Luongo e Rivetti, ma da Nardacchione. E

questo è avvenuto nei rapporti con INAIL sia per adempimenti semplici, come un'apertura di un'unità locale, la vidimazione dei libri, e sia per questioni decisamente importanti, direbbe quanto meno l'Olivetti dal punto di vista economico, perché attengono all'opposizione tasso, l'accentramento o contributivo, all'apertura di un nuovo rapporto assicurativo, oppure al condono. Tra l'altro anche il teste Grassi ha dichiarato di avere avuto rapporti con INAIL per Ico e per Ocn. E il teste Ariaudo ha dichiarato che la gestione assicurativa dei servizi centrali serviva trasversalmente anche le consociate. Mentre il teste Pichi ha detto che nell'elaborazione delle paghe e contributi, per tutti i dipendenti Olivetti, anche per le Consociate Italia veniva effettuata dalla Capogruppo Ico.

Con questo vorrei a questo punto a che cosa è stato dichiarato invece verbalmente in questo processo. Parto dall'interrogatorio del signor Demonte, da parte del Pubblico Ministero Dottore Boscagli del 10 novembre del 2014. Ricordo che il signor Demonte era amministratore delegato e direttore generale di Ope dall'85 all'87. Il signor Demonte ha dichiarato " della sicurezza sul lavoro si occupavano i servizi centrali, e i comprensori del canavese erano sotto maggiore tutela dei servizi centrali, fuori canavese i direttori di stabilimento avevano più autonomia". Mi si potrà dire che il signor Demonte in sede di interrogatorio ha cercato di fare una dichiarazione a se non troppo sfavorevole, ma per la verità non è nemmeno vero, pare

credibile il signor Demonte, perché dichiara subito dopo di avere dato la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, e ambientale, a Mosca, senza conferirgli neanche una procura scritta. E dice che tra l'altro Mosca non aveva affatto autonomia di spesa, ma testualmente doveva chiedere a me, tramite apposita procedura aziendale, l' autorizzazione di spesa. E quindi il signor Demonte non si è liberato della sua responsabilità, e né con la sua azione, e né con la sua dichiarazione. Dichiara anche che anche lui aveva tra l'altro limiti di spesa, oltre i quali doveva chiedere a Levi, che sappiamo essere della direzione centrale di Ico. E la circostanza che fossero i servizi centrali, ad occuparsi per la sicurezza per le consociate, è comprovato anche dal fatto che Marini del Sesl con due note quelle con cui si inizia il monitoraggio, quelle del 25 marzo dell'86, e del 15 gennaio dell'87, produzione del Pubblico Ministero, faldone 4 già faldone 3 dell'indagine lettera D, per avere notizie anche la presenza di amianto nelle strutture non scrive all'amministratore delegato di Ope, ma scrive direttamente a Mosca responsabile dei servizi a San Bernardo, insieme a molte altre persone. E con questo vorrei venire ancora alle dichiarazioni dei testi e poi concludo, due sono le dichiarazioni testimoniali che mi paiono di particolare interesse, su questa materia, e sono i testi Costa Franco, e Mosca, entrambi sentiti all'udienza del 4 febbraio. Costa Franco era responsabile dei servizi tecnici, per tutto il comprensorio di San Bernardo dal 1978 al 1981. E come

ha detto pocanzi la collega Costa Franco ha rappresentato che ai servizi tecnici seguiva automaticamente la responsabilità per la sicurezza, senza procedure specifiche, senza una formazione specifica. E quindi lo sono stato dice per 3 anni, quando ero responsabile dei servizi tecnici. Il signor Costa ci dice però che nessuna autonomia aveva per gli investimenti, perché si doveva fare RAI. Gli era assegnato un budget e quindi gli era assegnato preliminarmente con tutte le procedure idonee, ma per le spese correnti, cioè per le trasferte del personale, per la cartellonista, cioè le spese veramente di carattere minimo. E precisa che se fosse stato necessario un impianto di aspirazione, su di un determinato macchinario, era necessario RAI classificato costo pluriennale, e altresì che il RAI per la sicurezza essendo un problema importante, la faceva l'ente centrale, perché era un problema di tipo generale. Comunque già sappiamo che in RAI avevano tutta un'autorizzazione che risalivano fino ai vertici di Ico. E aggiunge ancora una cosa interessante il teste Costa, che chi era responsabile del comprensorio, non era il direttore di stabilimento perché nel comprensorio c'erano dice ragioni sociali diverse, non dice aziende diverse, c'erano ragioni sociali, non poteva essere il capo di persone che facevano riferimenti a ragioni sociali diverse. Il direttore del comprensorio non è il direttore di stabilimento. Anche il teste Mosca su domanda dell'Avvocato Fiore circa chi fosse il direttore di stabilimento di Ope, non sa dare

risposta, e indica gli amministratori delegati Pistelli e Frattini. Apro una parentesi naturalmente e anche il teste Costa conferma di non avere avuto alcuna conoscenza di problematiche dell'amianto a San Bernardo, quando lavorava lì. Lo stesso giorno viene sentito poco dopo il teste Mosca, che soltanto apparentemente rilascia delle dichiarazioni diverse. Infatti ho ricordato pocanzi che il teste Mosca era stato incaricato dalla sicurezza, e dall'amministratore delegato di Ope, Demonte, senza alcuna delega, una delega per scritto gli verrà poi conferita da Pistelli a settembre dell'83. Mosca è stato responsabile dei servizi di comprensorio di San Bernardo, dalla fine dell'82, alla fine dell'89, e era dipendente di Ope, fino all'89, e lui stesso dice che si è occupato della sicurezza dei servizi, anche per Osai, per Ocn, e per altri stabilimenti del comprensorio. Per la verità Mosca dice che le società avevano il loro servizio di sicurezza interni, e gestivano i loro problemi di aspirazione. Evidentemente gestivano problemi minimi, per quanto dirà subito dopo. dice "mi facevano intervenire soltanto se era necessario un intervento da parte dei miei servizi, c'era un responsabile del Sosl e del Sesl che andava a vedere per esempio le espirazioni dei fumi di saldatura, e rispondevo a lui", cioè il responsabile dei servizi tecnici di San Bernardo rispondeva al rappresentate locale del Sosl o del Sesl, per un intervento di rilievo facevano intervenire quelli che lui chiama i cosiddetti centrali. E quindi lui si rapportava con gli incaricati

dei servizi centrali, e nel suo linguaggio semplice diceva, quando venivano i centrali ci dicevano fai così, fai cosà, e poi la decisione la prendevamo noi, ma sempre su loro indicazione. Ma in che modo poteva decidere lui, visto che sappiamo che non aveva necessità autonomia di spesa? Ma infatti su domanda del Pubblico Ministero se aveva autonomia di spesa per i servizi di comprensorio e se doveva chiedere a qualcuno risponde " non so dire le cifre, facevo il budget, e l'autorizzazione per l'investimento, la chiedevo con il budget". E quindi ancora una volta le considerazioni che ha già fatto la collega su come venivano redatti i budget e l'iter organizzatorio dei budget oppure delle RAI.

Ancora qualche deposizione testimoniale in ordine ai rappresentanti legali dei Sosl, oppure Sosl che vogliamo dire, a seconda del periodo. Diversi di questi hanno dichiarato che i rappresentanti locali, negli stabilimenti oppure nei comprensori, dipendevano gerarchicamente dal responsabile del comprensorio dello stabilimento, ma funzionalmente dal Sosl, oppure Sosl centrale. Così ha dichiarato Costa, all'udienza del 4 febbraio. Chilereison all'udienza del 7 marzo, Pugliese pure in forma più vaga sempre al 7 marzo. Lania Pierluigi, che era un addetto del Sosl a San Bernardo, l'udienza del 17 marzo. E allora, che cosa vuole dire questo concetto di, questa differenza di dipendenza gerarchica, oppure funzionale? Il teste Pichi già richiamavo stamani dalla collega, che appunto si è sempre occupato dalla gestione del personale, cerca di

spiegarcelo, appunto facendo riferimento alla sua dipendenza funzionale dal centro, e gerarchica dal direttore dello stabilimento. E infatti dice " non era il direttore di stabilimento che mi diceva che potevo fare aumenti di merito agli impiegati, perché le politiche del personale erano dettate dal sede centrale, e quindi dagli orfani di staff preposti alle politiche del personale. Ancora più chiaramente il teste Chireleiso, che è stato direttore di stabilimento di Ocn a Marcianise, è di aiuto a capire questo concetto. Infatti lui ha dichiarato che "a Marcianise c'era una persona per la sicurezza che dipendeva gerarchicamente da me, e funzionalmente dalla direzione centrale di Ivrea, cioè dipendeva da me per lo stipendio". Questo è l'aspetto centrale, io posso immaginare verosimilmente che in quanto era costruito una dipendenza gerarchica, se fosse stato necessario notificare un dipendente, oppure una sanzione disciplinare, l'avrebbero fatta notificare dal direttore di stabilimento, e non dai servizi centrali, ma per l'aspetto che ci interessa questo è del tutto irrilevante. I testi Parodi e Giolitto, sentiti all'udienza del 7 marzo, nemmeno ricordano con precisione un incarico Sosl a San Bernardo, se c'era dipendeva dal Sosl centrale, dicono, perché della sicurezza si occupano il Sosl centrale. I loro ricordi non sono precicissimi, però questo è quello che ricordano. Anche i testi che affermano che il Sosl e il Sosl centrale avevano una mera funzione consulenziale, dichiarano che non è mai successo che i direttori di

stabilimento non si adeguassero ai loro consigli, così il teste Piancone, 17 marzo, e Gozzano 21 marzo. Particolare è la deposizione del teste Semin che sentito al 21 marzo, il quale invece sembra dare risposte di contrario segno, afferma che i Sosl di stabilimento erano autonomi, dall'arrivo di De Benedetti, e la responsabilità della sicurezza era del responsabile dello stabilimento. Però è costretto ad ammettere su domanda del Pubblico Ministero, che la valutazione antincendio di tutto il comprensorio di Ico, e consociate, è stata fatta dalla struttura del Dottore Abelli, e tutto derivava dalla direzione finanziaria tramite l'ingegnere Smirne, e il Dottore Abelli. Quanto al budget per la sicurezza dice che i direttori dello stabilimento avevano autonomia, per alcune centinaia di lire, ma per importi superiori bisognava sempre rifarsi alla struttura centrale. E quindi torniamo un'altra volta agli iter autorizzatori di autorizzazione dei budget. Anche il teste Auriadio sentito all'udienza del 7 marzo, che usa un linguaggio molto manageriale su domanda del Pubblico Ministero ammette che l'amministratore delegato della capogruppo aveva la possibilità di discutere, interagire, e aveva la funzione operativa e non solo di raccordo. Scelte strategiche, generali, erano in capo a Ladi, ma sempre su domanda per scelte specifiche al singolo business certamente poteva influire.

Ecco, con questo ho concluso la breve ricostruzione dei fatti, che attengono ai rapporti tra Ico, e le sue consociate, e i documenti che ho richiamato, e le

deposizioni, mi pare che dimostrino la sussistenza dei presupposti, in base ai quali la Suprema Corte ritiene che la controllante e chi in essa ha pozione di garanzia, debba rispondere anche per gli eventi occorsi ai dipendenti della controllata. Mi riferisco alla nota sentenza Montefibre numero 308991 del 2010 che confermando sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Torino in una vicenda del tutto simile alla presente, ha affermato la sussistenza di responsabilità dei vertici della controllante Montefibre, anche per le malattie professionali, contratte dai dipendenti della controllata Taban, su due presupposti sull'assenza di autonomia di gestione della Tabam, e dell'ingerenza dei responsabilili di Montefibre, nell' attività di Tabam. La Cassazione poi assume questa decisione richiamando un principio già in precedenza esposto, secondo cui una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata l'insorgenza di una fonte di pericolo la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano la struttura aziendale.

Ecco, mi resta soltanto più da trattare la parte relativa alla pretesa risarcitoria dell'INAIL, La pretesa risarcitoria dell'INAIL è regolata dagli articoli 10 e 11 del Testo Unico, INAIL ha provato con il D.P.R. numero 1124 del 65. Le norme 10 e 11 si riferiscono espressamente agli infortuni ma si applicano alle malattie professionali, in virtù del richiamo disposto dall' articolo 131 del Testo Unico. Dispone l' articolo 10 che l'assicurazione INAIL Esonera il datore di

lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni del lavoro, e le malattie professionali, aggiunge però subito dopo il Comma 2 che nonostante l'assicurazione permane la responsabilità civile per coloro che hanno riportato condanna penale, per il fatto che ha dato luogo all'infortunio oppure alla malattia professionale. Aggiunge ancora il comma 3 che la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio oppure la malattia professionale si sia verificato per fatto di coloro a cui egli ha conferito l'incarico di direzione o sorveglianza, ne risponde dal fatto, essi ne debba rispondere secondo il Codice Civile. E quindi questa norma, insieme a quella del Codice Civile che fondano le responsabilità degli odierni imputati, e del responsabile civile, Telecom Italia, in ipotesi il Tribunale voglia emettere sentenza di condanna. La Cassazione a partire dalla sentenza Sezioni Unite del 97, numero 3288, ha poi stabilito che l'azione di regresso, ai sensi dell'articolo 10 e 11 del Testo Unico è esperibile, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma di tutti i soggetti responsabili, oppure corresponsabili dell'evento, a causa della condotta da essi tenuta nell'ambito dei compiti lavorativi loro assegnati, perché essi rappresentano organi, o strumenti attraverso il quale, il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. In buona sostanza la giurisprudenza della Suprema Corte, come la giurisprudenza di merito, a partire da questa sentenza, ha esteso l'azione di

regresso a qualsiasi soggetto responsabile di un obbligo di sicurezza nei confronti del lavoratore indipendentemente che questo sia estraneo al rapporto assicurativo con INAIL. In questo caso i soggetti responsabili al pagamento rispondono in solito, e indipendentemente dal titolo contrattuale, oppure extra contrattuale della loro responsabilità. E cito tra le tante le sentenze della Cassazione Sezione Lavoro, 21540/07 - 8136/08 - 17486/13 - 8372/14. Vedendo al quantum della pretesa risarcitoria non posso che richiamare l'articolo 11 del Testo Unico, che stabilisce che contro le persone civilmente responsabili, l' INAIL ha azione di regresso per le seguenti somme indennità già pagate - spese accessorie - una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolata secondo il testo unico. Dice ancora l'articolo 11, che la sentenza che accerta la responsabilità civile, è sufficiente a costituire l'INAIL in credito per le suddette somme nei confronti delle persone civilmente responsabili. In questo processo le prestazioni dell' INAIL sono state comprovate dagli attestati di credito, a del dirigente competente della Sd INAIL che ha corrisposto la prestazione, e attestati che sono stati prodotti da INAIL all'udienza dell'11 gennaio. Afferma la giurisprudenza che le attestazioni di credito di questo tipo, in quanto atti amministrativi sono assistiti da presunzione di veridicità, e possono essere inficiati soltanto da contestazione precisa e puntuale che individuino il vizio dell'atto amministrativo, e diano

prova del vizio stesso. Su questo punto l'orientamento della Cassazione Sezione Lavoro, è consolidatissimo, cito soltanto 11617 del 2010 - 1841 del 2015. Le contestazioni precise e puntuali a cui si riferisce la contestazione, non sono state effettuate in questo processo, e nessuna prova contraria idonea a superare la presunzione è stata fornita. Ad avviso dell' INAIL pertanto le prove fornite in questo processo sono sufficienti ad emettere sentenza di condanna al pagamento, a favore di INAIL delle somme corrispondenti al costo delle prestazioni erogate, e erogande.

Con questo ho concluso, e deposito conclusioni scritte, che comunque rassegnò in questo modo, chiedo la condanna degli imputati alle pene di giustizia, subordinando l'eventuale concessione del beneficio del sospensione condizionale della pena al pagamento delle somme che il Tribunale vorrà liquidare. Chiedo la condanna al pagamento da parte degli imputati in solito tra loro, e con il Responsabile Civile ai danni patiti da INAIL Pari al costo delle prestazioni erogate, che ammontano a 2 milioni e 500 mila euro circa, documentati come ho detto pocanzi con gli attestati di credito, con clausola di provvisoria esecutività. In via del tutto subordinata, ritenendo di avere fornito già prova idonea, chiedo la liquidazioni di una provvisionale, calcolata in base alle somme già pagate, attestate come ho detto, e pari a gennaio del 1996 a circa 993 mila euro, provvisionale che chiedo di arrotondare in liquidazione ad un milione di euro, anche tenendo conto che dal gennaio ad oggi, sono stati corrisposti tutti i

ratei mensili, all'avente diritto. Chiedo infine la liquidazione delle spese di costituzione e di difesa, come da nota che deposito. E deposito le conclusioni, Presidente se ritiene lascio la giurisprudenza della Sezione Lavoro, sull'aspetto del danno INAIL.

GIUDICE - Come vuole Avvocato, si parte dell'erroneo presupposto che i Magistrati abbiano fatto...

AVV. P.C. - No, soltanto per comodità per consultazione.

GIUDICE - Va bene, benissimo me le ha già mandate le sue conclusioni?

AVV. P.C. - Glielo mando in formato Word, come ha detto pocanzi.

GIUDICE - Facciamo le cartelline per ciascuna singola Conclusione. No, dicevo che si parte dall'erroneo presupposto che i Magistrati siano o soltanto civilisti, oppure solo penalisti, ma non è così.

AVV. P.C. - No, ripeto era soltanto per comodità Giudice.

GIUDICE - Va bene, allora ci vediamo al pomeriggio, mi sembra no.

AVV. DIFESA GIORDANENGO - Allora, posso? Come ritiene, nel senso che la nostra distribuzione dei lavori è abbastanza banale. La mia discussione durerà non più di mezz'ora, probabilmente meno, mentre la discussione del collega Menardo, durerà circa un'ora. Per cui se lei ritiene io posso discutere anche subito, e il collega Menardo...

GIUDICE - Per me è uguale.

AVV. DIFESA GIORDANENGO - (intervento fuori microfono)...

GIUDICE - Come volete voi. Cominciamo.

## AVV.DIFESA GIORDANENGO

AVV. DIFESA GIORDANENGO - Ovviamente se anche i colleghi sono d'accordo. Grazie per la parola e devo dire che con una certa emozione che prendo la parola per primo, in questo straordinario Collegio Difensivo. Ritengo tuttavia il fatto che ad iniziare le danze della difesa, sia la nostra difesa quella di Camillo Olivetti, ha tutto sommato una logica intrinseca. Una logica intrinseca derivante dal fatto che in realtà il nostro processo è stato una sorta di processino nell'ambito del più ampio processo. Un processino che si è fortemente staccato da quello che definirei il filone principale perché per stessa affermazione, l'ho ascoltata bene nell'ambito della discussione dei Pubblici Mimisteri si è detto qui stiamo facendo il processo all'Olivetti degli anni 70 - 80 e 90. Camillo Olivetti è stato amministratore delegato con delega commerciale della società per 14 mesi a cavallo tra il marzo del 63, e al maggio del 64. La prima cosa che però viene da chiedersi è se c'è stato un processo nei Confronti di Camillo Olivetti, e la risposta è una risposta negativa, c'è un'imputazione nei confronti di Camillo Olivetti ma in realtà il processo ce lo siamo cantato, e ce lo siamo suonato, noi tre, vale a dire l'Avvocato Menardo, il collega Letorio che ci fa da Angelo custode, e il sottoscritto. Perché il processo ha riguardato pressoché solo ed esclusivamente i periodi successivi sia nella declinazione documentale, vale a dire le produzioni documentali che sono tutte

relative ai periodi successivi, sia sotto il profilo testimoniale, le testimonianze hanno avuto fondamentalmente ad oggetto tutto quanto il periodo successivo. E non nascondo che vi sono state alcune testimonianze esensibili al nostro periodo, ma oserei dire a strascico, nel senso che per esempio nell'ambito delle testimonianze dei lavoratori, prima uscire, e poi rientrate, nel parlare di 30 - 40 - 50 anni di lavoro, si fa cenno anche a quel periodo, però in maniera totalmente aspecifica. A questo proposito faccio una battuta, nel senso che nel darmi una giustificazione della richiesta sanzionatoria che è sui tre anni e mezzo se non erro, mi viene da pensare che la dosimetria sia matematica, cioè per ogni mese di carica da amministratore delegato se ne è guadagnati tre di reclusione. Perché detto francamente in assenza totale di qualunque tipo di prova processuale relativa a quel periodo, ma ne parlerà molto meglio Nicola Menardo, anche rispetto alla dosimetria sanzionatoria faccio molta fatica, a darmi una giustificazione. La mia brevissima discussione tra l'altro avrà un'altra caratteristica e cioè sarà integralmente basata sulle consulenze tecniche dell'Accusa, in particolare dell'Accusa Pubblica e dell'Accusa Privata. Partiamo da un dato sicuro, che è il dato organizzativo, Camillo Olivetti entra in carica quale amministratore delegato, prima non faceva parte del consiglio di amministrazione, nel marzo del 1963, poco prima e cioè il 5 febbraio del 1963 c'è una delibera piuttosto importante di organizzazione tecnica del Presidente

Giuseppe Pero, il quale sostanzialmente nello specificare l'organizzazione tecnica dice che la stessa assumerà la seguente struttura organizzativa, alle dipendenze del Dottore Roberto Olivetti, già amministratore delegato un mese prima dell'entrata in carica di Camillo, e poi specifica che tutte le direzioni tecniche sono sotto il diretto controllo dell' amministratore delegato, Roberto Olivetti. Camillo Olivetti entra in carica nel marzo del 63, assume la funzione di amministratore delegato, e la strutturazione del consiglio di amministrazione è la seguente, Presidente, tre amministratori delegati, tre vicepresidenze, e un comitato di presidenza che è una sorta di comitato esecutivo. E molto molto specifica, e mi riferisco al verbale del Cda del 15 marzo del 63, la materia me viene delegata a Camillo Olivetti, così come per gli altri, nel senso che a Roberto Olivetti si assegnano le questioni tecniche, e l'intero settore elettronico, mentre a Camillo Olivetti si assegna il settore commerciale. Vi sono poi la specifica di tutte le altre deleghe, ai vice Presidenti, però non ci interessano in questo momento. Tutto ciò viene confermato il 21 marzo del 1963, con un promemoria di Giuseppe Pero, presidente, il quale nel ribadire questa tipologia di organizzazione è una produzione della Difesa, il documento 4 delle nostre produzioni, stabilisce che l'amministratore delegato Dottore Roberto Olivetti sarà rivolta prevalentemente al coordinamento dei settori del progetto e della produzione.

Faccio presente che il 14 di novembre del 63, il Presidente Giuseppe Pero decede, e tutto questo probabilmente porta ad un'integrale riorganizzazione, per cui nel maggio dell'anno successivo, e cioè al momento del teorico rinnovo l'intero consiglio di amministrazione si presenta dimissionario. E la carica di Camillo Olivetti non viene confermata, Camillo Olivetti rimane semplice amministratore della società. Fanno capo dunque all' amministratore delegato Roberto Olivetti, tutti i settori tecnici, e gli stabilimenti in allora esistenti. L'organizzazione della società è un'organizzazione molto moderna estremamente ramificata, ed è un'organizzazione caratterizzata anche dall'esistenza del Sosl e di comitati tecnici di sicurezza tutti quanti facenti capo come ultimo riferimento a Roberto Olivetti. Organizzazione centrale e organizzazione di stabilimenti ovviamente. concludo, molto banalmente questa prima parte della trattazione che riguarda soltanto proprio la qualificazione di Camillo Olivetti, e le sue specifiche competenze citando per l'appunto la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, alla quale è stato dato un quesito molto specifico. Al punto 4 che si intitola prospetto di riepilogo per amministratori e procuratori, il consulente tecnico fu questa affermazione testuale, la leggo testualmente, e chiedo scusa, perché francamente mi sembra corretto "all'esito di quanto riferito e documuntato con il presente supplemento, e riprendendo quanto già esposto nella precedente relazione, ritiene opportuno procedere ad un' individuazione per singoli

anni, sia per gli amministratori della società, e che dei procuratori da essi delegati, dotati di poteri decisionali, in materia di prevenzione sull'infortunio sul lavoro, malattie professionali, e più in generale riguardante l'ambiente e le condizioni di lavoro". Quindi è il quesito a cui correttamente un Avvocato consulente tecnico del Pubblico Ministero, deve dare una risposta, cioè chi all'epoca, per ogni singolo anno, si occupava della materia della salute e sicurezza. 63, Giuseppe Pero, Arrigo Olivetti e Roberto Olivetti. 64 Bruno Visentini, e Aurelio Peccei. Ci si chiederà a questo punto per quale ragione l'imputazione sia stata elevata nei confronti di Camillo Olivetti, dopo un attimo di suspense perché è l'unico in vita. Il che devo dire non è propriamente uno dei tipici criteri, che sono stabiliti dalla Suprema Corte per individuare la figura datoriale. Ciò premesso molto banalmente in ordine alla posizione giuridica formale, e dalle competenze di Camillo Olivetti, mi sono posto un secondo quesito, va bene, il consulente tecnico del Pubblico Ministero non lo individua né come datore di lavoro, e né come soggetto dotato di una specifica posizione di garanzia in materia, però andiamo oltre. E chiediamoci dunque, se esista una normativa così come interpretata dalla Giurisprudenza che imponga al Giudice di concludere che certamente colui che è stato amministratore delegato è datore di lavoro, punto, fine, e finisce lì, al di là delle consulenze, delle competenze. La risposta è ovviamente è recisamente negativa. Anche qui, mi permetto di fare un brevissimo

excursus giurisprudenziale, spero che mi perdonerà ma voglio dire sono sentenze che conoscerà molto meglio di me, perché c'è una tendenza a mio avviso completamente sbagliata, a dividere la giurisprudenza della Suprema Corte relativa una posizione datoriale in due filoni, uno più sostanzialistico, e l'altro più formalistico, questo non è assolutamente vero. La giurisprudenza della Suprema Corte è tendenzialmente tutta, e integralmente di tipo sostanzialistico. Del resto una giurisprudenza formalistica sarebbe banalmente incostituzionale, non può esistere un materia penale, un'impostazione giurisprudenziale, che affermi una responsabilità di un soggetto per ragioni meramente formali. Spigolando la giurisprudenza abbiamo fatto anche un lavoro così storico, andando a recuperare perché in questi processi la cosa che mi colpisce, che si discute sempre, delle sentenze del 2010 e poi in realtà voglio dire Camillo Olivetti è stato amministratore delegato 50 anni fa. E allora mi sono chiesto, ma la giurisprudenza della Cassazione di 50 anni fa circa, che cosa diceva sulla figura datoriale, e ho trovato devo dire la bellezza di 3 sentenze, 63 - 65 e 68, che dicono più o meno tutti la stessa cosa, e cioè hanno un'impostazione nell'individuazione della figura datoriale, che assolutamente di tipo funzionalistico, ne leggo una al Presidente di una società non ha l'obbligo giuridico di controllare le molteplici attività tecniche, e commerciali che il direttore di azienda può svolgere nel limite delle sue normali attribuzioni, giacché ciò non solo non rientra

nelle sue attribuzioni, ma neanche potrebbe praticamente esigersi, tenuto conto della complessa amministrazione di una società di una certa importanza, la quale implica necessariamente una netta distinzione tra l'attività amministrativa rappresentativa, e quella di natura tecnica, compresi tutti gli adempimenti previsti dalla complessa legislazione del lavoro, alla quale presiede, con conseguente, esclusiva responsabilità il direttore di azienda. Certo andare a pescare una sentenza del 68, può essere considerata una sorta di divertimento da Avvocato, e lei potrebbe dirmi va bene, Avvocato bella questa sentenza, però adesso magari cerchiamo di vedere le impostazioni un po' più recenti. E allora per farmi perdonare immediatamente passo da Cassazione 68, alle Sezioni Unite. Una sentenza assolutamente centrale, in materia, una sentenza di importanza straordinaria, che la sentenza thyssen. Sentenza a seguito di un processo torinese molto rilevante, e sentenza che firmata tra l'altro dal Consigliere Blaiotta, che deve dire scrive delle sentenze straordinariamente interessanti, anche da un punto di vista tecnico, che fa delle affermazioni di importanza straordinaria, perché conferma la sentenza del 68. Nell'individuazioni del garante, e soprattutto nelle strutture complesse, occorre partire innanzitutto dall'individuazione del rischio che si è concretizzato del settore, in orizzontale, e del livello in verticale, in cui si colloca il soggetto che era deputato al Governo del rischio stesso. In relazione al ruolo che questi rivestiva. Perciò che qui maggiormente

interessa, nell'ambito di organizzazione compresse, e di impronta societaria la veste datoriale non può essere attribuita sulla base di un criterio formale, magari indiscriminatamente estensivo ma richiede di considerare l'organizzazione dell'istituzione, l'individuazione delle figure che gestiscono i poteri che danno corpo a tale figura, e dai quali si è sopra fatto cenno. Quest'affermazione in questo processo che ahimè ben conosco, e che costituisce ancora una ferita aperta per me, porta ad un discorso estremamente interessante, relativamente al comitato esecutivo, nell' Thyssen vi era un amministratore delegato, che era individuato formalmente dall'azienda, come Datore di lavoro. Vi erano poi altri due amministratori delegati, con delega di tipo diverso, i quali facevano parte di un bord decisionale, struttura che ella conoscerà perfettamente, e struttura che nel caso specifico governava l'azienda. Come giunge la Suprema Corte a Sezioni Unite ad affermare una responsabilità non solo del datore di lavoro formalmente individuato ma anche degli altri amministratori delegati membri del Bord, attraverso un ragionamento molto specifico relativo alle delibere assunte dal bord nella sua integralità, relativamente non tanto, non solo alla materia genericamente della salute e sicurezza, ma specificamente relative alle contestazioni elevate dalla Procura di Torino nello specifico processo. E quindi un salto di qualità ulteriore, cioè non solo il bord, si è occupato della materia di salute e sicurezza, ma si è specificamente occupato proprio dei

fatti organizzativi, attinenti alla specifica contestazione elevata dalla Procura.

Potrei andare avanti citando numerosissime sentenze assolutamente identiche, tra cui per esempio la Cozzini, la firma sempre Blaiotta. In questo caso viene ritenuto addirittura l'intero Consiglio di amministrazione responsabile, ma con quale motivazione. Adottò tutte le decisioni riguardanti la gestione quotidiana ed ordinaria, concludendo che i membri del consiglio consci dei loro limiti, e la loro ignoranti sui temi tecnici afferenti alla sicurezza, avrebbero dovuto quanto meno sollecitare l'organo collegiale affinché procedesse a delegare i temi della sicurezza. Cioè non c'è niente di formalistico in questa sentenza, che viene spesso ascritta al settore formalistico, perché dice sono tutti responsabili, tutto il Cda, ma è tutt'altro che formalistica, forse la massima è formalistica, però la sentenza no, per niente. Così come non sono per nulla formalistiche neanche le sentenze Macola e Quaglierini, che sono un po' le due sentenze che hanno inaugurato questo filone perché come la sentenza Cozzini affermano addirittura la responsabilità dell'intero consiglio, ma su quale presupposto. La violazione delle disposizioni sull'igiene del lavoro, erano talmente gravi, reiterate, e strutturali da richiedere decisioni di alto livello aziendale, non delegabile, e proprio di tutto il consiglio di amministrazione, cioè non si dice che tutto il consiglio è responsabile, intanto in quanto sono seduti lì, ma intanto in quanto vi sono

stati dei risparmi di spesa, con conseguente necessità di delibera in materia di salute e sicurezza su temi talmente strutturali, talmente gigantesca, che avrebbero implicato la necessità di una delibera del consiglio, perché non c'era delega che tenesse a valle. E quindi non c'è nessun tipo di formalismo, anche in questa sentenza.

Ma allora, io per quanto riguarda il brevissimo periodo in contestazione, quei 14 mesi, mi sono chiesto se tali sentenze siano in qualche modo applicabili, e la risposta è a mio avviso decisamente negativa. Decisamente negativa, perché la tipologia di contestazione elevate, che verrà poi trattata molto molto attentamente, precisamente da Nicola Menardo, non è relativa ad un risparmio di spese, sostanzialmente si dice, uno avete usato dei Dpi in amianto, che non dovevate utilizzare, premesso che non c' erano alternative tecniche, e questo non è un risparmio di spese, lo diventerebbe se si potesse sostenere che esistevano degli dp in platino, e che facevano la stessa e identica cosa che costavano molto di più. Ma non ci sono, abbiamo sentito su questi i consulenti tecnici dell'Accusa, semplicemente non esistevano. Questa al limite è una spesa. E in alternativa l'utilizzo delle mascherine, ma anche qui come dimostra l'allegato 4 della relazione di Vigone, ma questo è un documento, non è una teoria del nostro consulente tecnico, le mascherine esistevano e come, di diversi tipi, venivano spiegate, si spiegava come dovevano essere utilizzate, e al limite si potrà dire avrebbero

dovuto essere utilizzate persona tipologia di lavorazione in più, ma tutto questo non è un risparmio di spesa, e soprattutto non si tratta assolutamente di una tematica da consiglio da amministrazione, ma è una tematica che deve essere in qualche affrontata dai tecnici, che c'erano, che c'erano, con funzione consultiva ma c'erano. Cioè non esiste la prova, ma neanche lontanamente, e non è stato neanche ipotizzato che vi sia stata una volontà, ripeto io mi limito i quei 14 mesi, di risparmiare spese a fronte di istanze provenienti dai tecnici. Le mascherine c'erano, e poi c'è il tema degli aspiratori, in realtà spigolando tra le contestazioni di quegli anni, devo dire che non mi pare che ci vengano contestate lavorazioni per le quali avrebbero dovuto esserci gli aspiratori, ma comunque c'erano anche quelli. E è interessantissimo Messineo, sotto questo aspetto, una consulenza interessantissima, nella quale ci sono ampie delibere dei comitati tecnici, che vanno ad indicare la necessità di un aspiratore in un punto, piuttosto che in un altro, per una lavorazione piuttosto che per l'altra. E anche qui, che risparmio di spesa c'è, nessuna, c'è la spesa per mettere gli aspiratori.

Quindi non esiste

- 1) Alcuna delibera del consiglio relativa alla materia specifica.
- 2) Nessun tipo di risparmio oppure di spesa realmente contestabile.
- 3) aggiungere nessun tipo di istanza proveniente dai comitati tecnici che sia stata in alcun modo portata al

consiglio, e dallo stesso disattesa.

A questo punto detto francamente, al di là del fatto di essere l'unico hilander, sopravvissuto tra tutti coloro che ricoprivano cariche nel consiglio all'epoca, io ritengo che non possa assolutamente essere attribuita a Camillo Olivetti, la posizione datoriale, e ritengo altresì che anche rispetto ad un ipotizzabile posizione di garanzia, come amministratore, non siano elevabili in alcun modo addebiti di colpa nei suoi confronti. E quindi sotto questo profilo in conformità alle conclusioni della consulenza tecnica dell'Accusa, non posso che chiederle l'assoluzione dello stesso. Ho quasi terminato, desidero ancora fare qualche banale considerazione, molto generica, e anche su questo tornerà anche più specificamente Nicola Menardo, sul tema della colpa, e cioè 14 mesi da amministratore delegato in un'epoca così risalente, pongono alcuni problemucci, relativamente all'evitabilità e all'esigibilità di determinate condotte, tanto più, tanto più alla luce di un tema, che anche esso affronterò molto brevemente e basandosi soltanto e esclusivamente, sulle consulenze tecniche dell'Accusa Pubblica e Privata. È un tema banale, in questi processi, cioè le conoscenze delle epoche in materia di amianto, e darò una risposta decisamente positiva, e una risposta decisamente negativa. E cioè nel 63- 64 era conoscibile la pericolosità astratto per la salute umana dell'amianto? Sì. C'erano delle pubblicazioni scientifiche, c'è stato il processo del 1909 di cui ha parlato la Dottoressa Gullo, assolutamente, ma la

domanda è un'altra, nel 1963 - 1964 è ipotizzabile la pericolosità di quella tipologia di esposizione ad amianto che viene contestata? Assolutamente no. Perché tutte le pubblicazioni scientifiche dell'epoca, tutti, dalla prima all'ultima riguardano le grandi esposizioni ad amianto, che vengono descritte precisamente, e vengono descritte anche nella 121 depositata dai Pubblici Ministeri all'ultima udienza. Una pubblicazione che viene spesso richiamata è quella del 55 di Doll che è la prima che correla amianto, asbestosi e carcinoma. Tale studio analizza la mortalità dei lavoratori addetti di una delle più importanti fabbriche inglesi, per la produzione di filati, tessuti, e altri materiali in amianto. La pericolosità dell'amianto è pericolosità legata alle grandi industrie dell'amianto. Tra l'altro, e continuo a leggere è il 1965 l'anno in cui nella comunità scientifica, e sottolineo nella comunità scientifica si era giunto ad un generale consenso sugli effetti cancerogeni dell'amianto.

Giusto per colorare un pochino queste mie affermazione, ma non troppo, cito dalla consulenza Gullo un dato di estremo interesse, perché alla pagina 70 si segnala tra l'altro come nel 1961, mentre nel nord Europa l'impiego dell'amianto era già stato vietato fortemente ristretto, in Italia una circolare del Ministero dell'Interno, cioè la 91 del 61, direzione generali servizi antincendio, nella tabella 5 consiglia l'utilizzo di intonaco in amianto su rete strauss oppure direttamente sull'acciaio, oppure di lastre di

fibres di amianto per proteggere contro il fuoco i fabbricati a struttura in acciaio destinate ad uso civile al fine di ottenere il nullaosta antincendio, necessario per l'agibilità. Una circolare ministeriale del 1961, che impone l' utilizzo dell' amianto nei fabbricati civili. Beh, non c'è molto altro da aggiungere, e non devo neanche attingere alla consulenza tecnica del Dottore Giachino che ottimamente si è impegnato sul punto, perché effettivamente mi basta proprio leggere, molto banalmente il contenuto delle consulenze tecniche dell'Accusa, ripeto Stefano Silvestri e la Dottoressa Gullo, per giungere inequivocabilmente ad una conclusione a mio avviso insuperabile, e cioè nel periodo in cui Camillo Olivetti fu amministratore delegato con delega commerciale della società, non era assolutamente neanche lontanamente ipotizzabile la pericolosità di quella tipologia di esposizione ad amianto che vengono specificamente contestate in questo processo. I Dpi prima pubblicazione sulla pericolosità dopo il 70, l' amianto ambientale, l'amianto strutturale, l'elettricista, il quale elettricista talvolta ci racconta, non si sa quando in realtà, perché racconta di 40 anni, ma interviene per bucare i muri. E allora, e con questo concludo davvero, che cosa potrebbe rimanere in piedi? Potrebbe rimanere in piedi quella costruzioni alternativa che viene proposta dalla Corte di Cassazione, la quale ogni tanto dice ma sì, in realtà non mi interessa poi molto ce ci fosse una conoscenza specifica sulla pericolosità dell'amianto,

quello che io chiedo è che per quanto riguarda le lavorazioni polverose, comunque in ogni caso, essendoci una tematica di pericolosità in quella direzione, cioè di tipo polmonare, venissero comunque e in ogni caso approntati dei mezzi di protezione. Peccato che devo tornare a quanto ho già detto e cioè che se si va a spigolare nelle contestazioni, in realtà non vengono contestate per quell'epoca lavorazioni davvero di tipo polveroso, per le quali quindi possa essere applicabile questo tipo di ragionamento. Abbiamo l'utilizzo dei Dpi in amianto, abbiamo l'amianto cosiddetto strutturale, abbiamo gli interventi di manutenzione sul forno, rispetto al quale la polverosità non c'è, sappiamo che negli interstizi probabilmente c'erano delle coibentazioni in amianto, ma non è una lavorazione polverosa. Abbiamo l'elettricista il quale ci dice che di tanto in tanto andava a trapanare i muri, e che maneggiava con delle lastre che di tanto in tanto diventavano friabili, ma non è una lavorazione polverosa. E allora neanche questo tipo di addebito di colpa è elevabile per quel breve periodo di reggenza di Camillo Olivetti. E allora non rimane davvero niente, non rimane davvero nulla, cioè non rimane né una possibilità di qualificare lo stesso come datore di lavoro, e né una possibilità reale di addebitargli una qualche colpa relativa, specificamente alla materia di amianto, e neanche questa sorta di retata finale, e generica che si trova in alcune sentenze della Cassazione che dice ma sì, si sapeva, oppure non si sapeva bisognava in qualche modo utilizzare qualche

presidio, che forse le cose, forse le cose sarebbero andate meglio, non rimane davvero nulla, e posso dire serenamente che non rimane nulla al termine della mia discussione, che è una piccola anticipazione della ben più importante discussione che porterà avanti Nicola Menardo, al quale lascio la parola e al quale lascio anche la declinazione le nostre conclusioni, grazie mille Presidente.

GIUDICE - Grazie a lei Avvocato. Facciamo una pausa Avvocato? Va bene, è l'una meno 5, ci vediamo alle 14 e 30, può andare bene? Va bene, puntuali, alle 14 e 30, non attendo nessuno.

*Si dispone una breve sospensione del procedimento*

GIUDICE - Ricominciamo, prego.

### **AVV.DIFESA MENARDO**

AVV. DIFESA MENARDO - Grazie Giudice. Io incentrerò il mio intervento su quello che è il tema della prova dell'esposizione o a fibre di amianto per quelli che riguarda gli otto casi di malattia professionali, addebitati al Dottore Camillo Olivetti concentrando tutte le mie osservazioni, lo dico subito, su quello che è il periodo di nostro interesse, e quindi i 14 mesi che vanno dal marzo del 1963, al maggio del 1964. Ora il dato da cui noi riteniamo si debba partire per valutare la prova dell'esposizione è la distinzione fondamentale tra i soggetti di presenza di materiale

contenenti amianto in un determinato luogo di lavoro, e esposizione a fibre di amianto. Ora questo tema è stato vagliato in modo estremamente approfondito dai consulenti tecnici, e quindi non ci ritorno nel dettaglio, per evidenziare la decisività della distinzione mi permetto soltanto di citare testualmente i contenuti del decreto ministeriale del 6 settembre del 94 "la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, non comporta di per sè il pericolo per la salute degli occupanti, se il materiale è in una buona condizione, e non viene manomesso è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto". Ora questo è il principio Giudice, questa è la premessa su cui si fonda anche l'attuale impianto normativo in materia di gestione dei manufatti di amianto, sia negli stabilimenti industriali, che negli stabilimenti edilizia civile. Che significato ha questa distinzione dal punto di vista processuale, noi riteniamo che abbia un significato ben preciso, e cioè che per raggiungere la prova dell'esposizione a fibre di amianto, non sia sufficiente affermare, accertare la presenza di materiali, ma occorre un accertamento ulteriore, occorre un accertamento tecnico ulteriore, oltretutto mirato sulle reali condizioni del luogo di lavoro, nel periodo di interesse. Nel nostro caso quei 14 mesi negli anni 60, e questo ci consente di operare quell'inferenza da pericolo a rischio, tipica della materia dell'igiene e sicurezza da presenza ed esposizione.

Allora, quali sono gli accertamenti che sono strumento per misurare l'esposizione a fibre di amianto. Noi abbiamo sentito parlare sostanzialmente di due tipi di accertamenti empirici in questo processo, il primo è quello che della concentrazione di fibre di amianto all'interno dei luoghi di lavoro, attraverso le operazioni di campionamento. E questo è l'unico tipo di accertamento, che ci consente di avere dati effettivi sulle condizioni di un determinato luogo di lavoro, non certo momento temporale. Secondo tipo di accertamento empirico, e quindi basato su dati oggettivi, reali, storici, è quello del carico polmonare, che è importante, e lo dice la stessa Dottoressa Bellis, è individualizzante, ci consente di misurare l'esposizione di un determinato lavoratore attraverso l'analisi del tessuto polmonare secco. Ora noi sappiamo bene che in questo procedimento nessuno di questi due strumenti empirici, è stato utilizzato per misurare l'esposizione, quanto meno con riferimento alla posizione del Dottore Olivetti. In assenza di dati ambientali, oppure di carattere autoptico, i consulenti dell'Accusa, e quindi in particolare il Dottore Silvetri hanno sostenuto la tesi dell'esposizione attraverso la formulazione di un'ipotesi, perché questa è un' ipotesi, ovvero partendo dalla presenza di materiale contenente amianto, si è operata una ricostruzione storica basata su dati di letteratura che riguardano le singole mansioni dei lavoratori di cui è processo. ma questa è evidentemente un'esposizione di tipo teorico, perché prescinde totalmente di un

accertamento puntuale, e specifico delle effettive condizioni di lavoro, non c'è un dato empirico in questo tipo di accertamento. Ora è un accertamento che quindi direi è privo di per se solo di un'autonomia probatoria rispetto al tema dell'esposizione. E è privo di autonomia probatoria, e il fatto che sia privo di autonomia probatoria ce lo dimostra lo stesso Silvestri, perché nella parte introduttiva della sua relazione tecnica, il Dottore Silvestri ci dice che in assenza di dati ambientali, per affermare, e confermare un'esposizione nel caso concreto occorre acquisire degli elementi di riscontro, degli elementi di conferma esterni, empirici rispetto al caso concreto. E questa è la soluzione operativa suggerita dallo stesso consulente d'accusa, quali sono questi elementi di riscontro esterno. Silvestri ci dice che occorre acquisire dati specifici quanto meno A) sulle condizioni di conservazioni dei materiali contenenti amianto, nel periodo. B) sulla frequenza di quelle che sono le possibili occasioni di esposizione al fattore. E ci dice Silvestri, e cito testualmente, queste sono variabili determinanti nel valutare l'esposizione. Ora questo è il punto di partenza Giudice, da cui riteniamo non si possa prescindere anche per valutare la prova per l'esposizione per quello che riguarda la responsabilità del Dottore Olivetti nel periodo di interesse, 63 - 64. Perché ho fatto questa digressione iniziale, perché per quello che riguarda il periodo di carica del Dottore Olivetti, ha già introdotto il tema, il collega Giordanengo, non è stato portato nessun

elemento di prova non solo sulle condizioni di conservazioni dei materiali contenenti amianto nelle strutture degli stabilimenti, ma addirittura sulla presenza stessa di materiali contenenti amianto negli stabilimenti. Cioè è presupposto dell'esposizione, ovvero la presenza stessa di amianto, adesso essere in dubbio. Su questo tornerò più approfonditamente parlando di esposizione ad amianto strutturale.

Fatta questa premessa passiamo alle esposizioni rilevanti per la posizione del Dottore Olivetti in relazione ai singoli casi dei singoli lavoratori. Io tratterò Giudice il tema dell'amianto strutturale e il tema dei Dpi in amianto, e poi mi rifarò a queste considerazioni generali nel trattare i singoli casi dei lavoratori. Le forme di esposizioni che rilevano per noi sono sostanzialmente tre, amianto strutturale, e quindi coperture, controsoffittature, coibentazioni e quant'altro. Impiego di DPI in amianto come detto, e talco. Ora per il fattore talco rilevo che questa fonte di esposizione riguarda per quanto concerne il Dottore Olivetti il solo caso del signor Bovio Ferassa. Non ne parlerò a fondo perché per Bovio Ferassa la Procura ha richiesto sentenza di assoluzioni per altre ragioni temporali dirimenti, e quindi sul talco soprassedo. Amianto strutturale, ora rispetto all'amianto strutturale direi che si può concludere che le posizioni dei consulenti tecnici sia dell'Accusa che della Difesa in questo dibattimento sono sostanzialmente convergenti, perché c'è stato detto anche dal Dottore Silvestri, che l'amianto strutturale,

a matrice compatta, e quindi parliamo di cemento, amianto ed eternit a prescindere dallo stato conservazione non produce il rilascio di fibre. E faccio in particolare riferimento all'esame del consulente del 4 aprile. Allora, io Giudice mi permetto di riprendere testualmente, alcuni passaggi delle trascrizioni di Silvestri, e sarò molto breve, lo prometto, ma ci sembrano estremamente significative per valutare il tema della prova dell'esposizione. Testuali parole del Dottore Silvestri " materiali compatti come il cemento amianto, i quali erano costituiti sia condotte e coperture, non vengono prese in considerazioni rispetto ad un eventuale rischio, al quale gli addetti potevano essere esposti, quando questi materiali si trovavano in opera. Il rischio dei confronti dei materiali compatti, e in particolare del cemento - amianto, comunemente detto eternit si realizza soltanto questo materiale viene polverizzato".

Pagine 24- 25 della trascrizione. controsoffittature, se si parla di controsoffittatura di materiale compatto, l' obsolescenza non viene presa in considerazione perché in particolare la parte inferiore delle lastre in cemento amianto, non rilascia fibre, né da nuova, e né da vecchia. Pagina 115 delle trascrizioni. Un mo riferimento alle coibentazioni, le coibentazioni di tubature e impianti, se mantenute in buono stato di manutenzione non rilasciano fibre. Sempre Silvestri pagina 119 delle trascrizioni controesame della Difesa Colanino. Per quello che riguarda i rivestimenti del soffitto in matrice

friabile, il consulente ci dice il rilascio può avvenire, effettivamente, e si verifica nel caso in cui vengano realizzati disturbi meccanici del materiale. Però poi a domanda specifica di una Difesa, lo stesso consulente non è in alcun modo in grado di collocare questi interventi di disturbo nel tempo, e né di indicarne la frequenza, e abbiamo detto prima che la frequenza del disturbo del materiale anche friabile, è un elemento fondamentale per valutare l'esposizione.

Ora perché ho fatto questa lunga serie di citazioni Giudice, perché queste affermazioni del Dottore Silvestri confermano sostanzialmente quanto abbiamo detto poco fa, e cioè che una volta accertata la presenza di amianto sul luogo di lavoro, occorre acquisire dati e informazioni ulteriori. Almeno, almeno sullo stato di conservazione, e sulla frequenza. Vediamo allora, quali dati per quanto riguarda l'amianto strutturale sono emersi dal dibattimento in relazione al periodo 63- 64. Ora io credo di poter affermare senza timore di essere smentito, che l'unico contributo tecnico che abbiamo sulla presenza di amianto negli stabilimenti Olivetti, nei primi anni 60 è quello dell'ingegnere tecnico ingegnere Vigone. Nessun altro ha fornito elementi documentali, testimoniali, che riguardasse, che riguardassero la presenza di amianto in quel periodo, tanto è che il Tribunale ricorderà una battuta dell'ingegnere Vigone, nel sedersi per essere esaminato l'ingegnere ha detto qui fino ad oggi nessuno ha parlato delle condizioni degli stabilimenti nei primi anni 60, io potrei serenamente alzarmi, e andarmene

senza dire nulla. Ora è una battuta evidentemente, però è una battuta che nasconde una profonda verità. Perché in effetti nel fascicolo del dibattimento Giudice, non c'è un solo documento, uno solo, che testimoni la presenza di amianto strutturale all'interno degli stabilimenti dell'epoca. Per la verità l'unico documenti sugli anni 63 e 64 consiste in alcune schede che riguardano l'impiego di dispositivi di protezione individuale, in amianto, che è lo stesso Vigone ad avere prodotto e allegato alla sua relazione, per dovere di completezza. Ora noi riteniamo che questo dato, cioè la totale assenza di elementi di prova su come fossero strutturati gli stabilimenti all'epoca, sia dirimente rispetto alla responsabilità del Dottore Olivetti, perché è assolutamente insostenibile la tesi, che nell'arco di 50 anni, i comprensori, gli stabilimenti Olivetti, siano rimasti sempre uguali a se poiché questo anche in ragione del fatto, che lo sappiamo, abbiamo le informazioni o, abbiamo assistito ad uno straordinario progresso, ad una straordinaria evoluzioni, anche dal punto di vista produttiva di questa fabbrica, di questa impresa. Cito alcuni dati che sono emersi dal dibattimento, a parte i mutamenti produttivi epocali, sono emerse delle dimissioni di alcuni luoghi di lavoro, nel corso del tempo, ci sono stati dei campi di destinazione di interi reparti, da produttivo ad uffici. Vi sono stati imponentissimi interventi di ristrutturazione, anche con riferimento ad immobili che sono centrali per questo processo, e penso alle Officine H, che sono state riconvertite. Ora

in questo contesto la premessa, il punto di partenza da cui l'accusa muove le basi quanto meno nei confronti del Dottore Olivetti, e cioè se c'era amianto negli anni 90 e era nelle condizioni in cui l'abbiamo verificato noi, e allora c'era anche negli anni 60, e era nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo trovata assolutamente inaccettabile, perché è una presunzione, è totalmente presuntiva. Non è una deduzione, è una presunzione. Non c'è nessun elemento.

L'ingegnere Vigone invece ha messo da parte diciamo così, ogni pregiudizio, se lo vogliamo chiamare in questo modo, ogni logica presuntiva, e ha tentato di ricostruire dati documentali alla mano, materiale specifico dell'epoca alla mano, e quella che è stata la nascita degli stabilimenti, e l'evoluzione di degli stabilimenti nel periodo di nostro interesse. Ora il quadro che è emerso da questa ricostruzione, e che io sintestizzo estremamente, perché se provassi a richiamare i contenuti specifici della relazione dell'ingegnere Vigone risulterei o estremamente approssimativo, oppure estremamente prolisso. E quindi il concetto generale che emerge da questa relazione è che all'inizio degli anni 60, se parliamo di amianto strutturale l'amianto era utilizzato in maniera molto scarsa, negli stabilimenti, veramente scarsa, su alcune coperture, in particolare un paio di coperture di San Bernardo, e un paio di coperture, e una facciata del comprensorio Ico, è in forma compatta, matrice compatta, cemento - amianto, eternit, e non in forma friabile. Io mi ricordo ancora un dato, che forse è

passato inosservato, si è parlato di cattedrale di amianto eccetera. Ma alcuni comprensori nel 1963 - 1964 non erano neppure terminati. San Bernardo, la parte grande, la parte più rilevante delle strutture di San Bernardo, è stata terminata nel 1969. Sui cunicoli di San Bernardo mi permetto soltanto di rilevare che l'ingegnere Vigone non si è soffermato, non ha operato nessuna analisi, perché non riguardano i casi oggetto di imputazione, per Camillo Olivetti, e quindi su quello non abbiamo informazioni, ma non sono state neanche cercati. Ma quello che ho detto pocanzi, sulle coperture in amianto compatto, sono gli unici elementi che abbiamo rispetto alla presenza di materiale in amianto all'epoca. Noi abbiamo letto le critiche, le censure abbastanza vaghe che sono state fatte alla relazioni dell'ingegnere Vigone, nella memoria che hanno depositato i Pubblici Ministeri all'esito della requisitoria. E che in buona sostanza si incentrano sull'attendibilità delle fonti. Ora nella relazione dell'ingegnere Vigone, a pagina 72, è puntualmente individuata ogni fonte di ogni informazione, ma qui mi limito a segnalare che tutte le informazioni tecniche, e quindi i dati progettuali, fotografici, e quant'altro, che sono confluiti nella relazione di Vigone derivano da una pubblicazione di elevata caratura tecnica di cui abbiamo prodotto un estratto, come difesa numero 34 delle produzioni della difesa, da cui emerge che tutte le informazioni reperite sono state reperite sia dal punto di vista progettuale, che fotografico presso l'archivio storico Olivetti, e

quindi la stessa fonte della maggior parte di materiali di accusa, e presso gli uffici tecnici del comune di Ivrea, Scarmagno, Vico Canavese, e le poche fonti telematiche utilizzate, un paio di siti internet per un paio di contributi fotografici, fanno capo all'archivio storico Olivetti, oppure al comune di Ivrea, perché si tratta del museo di architettura moderna di Ivrea. Queste sono le fonti.

L'altra argomentazione dei Pubblici Ministeri sulle conclusioni di Vigone, è sostanzialmente questa, non è possibile aderire alla ricostruzione dell'ingegnere, perché altrimenti così facendo, vorrebbe dire che la Olivetti all'epoca non si conformava a quella che era la normativa in materia di prevenzione e incendi. E qui questo mi dà lo spunto Giudice per richiamare un dato che già ha introdotto parzialmente il collega, per altra e diversa ragione, ma significativo anche ai nostri fini che è quello di cui ha parlato sia l'ingegnere Vigone nel corso del proprio intervento, sia la Dottoressa Gullo nella nostra relazione, e quindi la consulente dell' INAIL. La genesi, l'origine della grande diffusione dell'amianto strutturale negli stabilimenti industriali deriva da una circolare del Ministero dell'Interno dei primi anni 60. La circolare del Ministero dell'Interno dei primi anni 60 che per la prima volta impone delle specifiche forme di protezione rischio incendio, per edifici industriali, e civili, consigliando l'impiego di intonaco in amianto. E da qui in avanti, e ce lo dice Vigone, e lo conferma sostanzialmente il contenuto della Dottoressa Gullo,

che si ha un largo impiego di amianto, non solo a livello di copertura, di materiale compatto, ma anche di impiego di floccato per proteggere gli intonaci dei muri. Però stiamo parlando di un provvedimento Presidente che è coevo al periodo di carica del Dottore Olivetti. Allora, riteniamo che questo sia un dato che non smentisce affatto la ricostruzione dell'ingegnere Vigone, ma al massimo l'avvalora, e in che senso? Nel senso che è ben possibile che prima dei primi anni 60, gli stabilimenti non fossero coibentati con intonaco in amianto, perché non era previsto da nessuna norma di settore. non è che non fosse impiegato l'amianto, l'abbiamo visto, c'era su delle coperture, c'era in alcune pareti esterne, ma sempre in forma compatta. E semplicemente non era obbligatorio il suo impiego come intonaco. Ora che i risultati ottenuti dall'indagine dell'ingegnere Vigone, non sono così peregrini diciamo, trova conferma anche da una dichiarazioni di un teste dell' Accusa. Il collega Giordanengo ha detto prima, in effetti da questo processo il Dottore Olivetti è rimasto quasi sempre estraneo, pochissime persone hanno parlato delle condizioni di lavoro dei primi anni 60. Un teste in particolare, il signor Fracassa, è stato sentito all'udienza del 4 febbraio del 2016, e ha parlato proprio degli stabilimenti dei primi anni 60. E che cosa ci dice? Ci dice che con riferimento alle condizioni del capannone Sud di San Bernardo, le tubature per quello che era il suo ricordo erano rivestite di uno strato di colore marrone, me pareva sughero. E questo ci dice sulle coibentazioni delle

tubature che conducevano fluidi caldi. Per quanto il suo ricordo il soffitto del capannone era costituito da cemento, e le uniche lastre di amianto, erano quelle delle coperture esterne, che sembravano eternit. Trascrizione del 4 febbraio del 2016 pagine 92 e 93.

Quindi nessun elemento su amianto all'interno dei luoghi di lavoro, coibentazione dei tubi sostanzialmente di sughero, unico dato presenza di copertura in amianto, confermata dalla relazione dell'ingegnere Vigone, e della documentazione fotografica importantissima che è contenuta nella relazione. Ho concluso il passaggio sull'amianto strutturale Giudice, che poi richiamerò per i singoli casi dei lavoratori, parlo velocemente del tema dei dispositivi di protezione individuale in amianto. Ora nel corso del dibattimento è sorto un contrasto di opinioni diciamo così, sulla possibile esposizione da fibre di amianto derivanti dall'uso di dispositivi di protezione individuale. Da un lato abbiamo l'ingegnere Messineo, me citando due fonti Enpi, e parere INAIL Contarp, sostiene sostanzialmente che l'utilizzo di dispositivi di protezione in amianto non genera esposizioni a fibre di amianto, e questo mi permetto di integrare le considerazioni del collega, incide già sull'elemento soggettivo del reato, per quanto riguarda i casi contestati al Dottore Olivetti, in relazione all'uso di Dpi in amianto. A questa posizione fa così da contrattare quella che ha assunto la Parte Civile INAIL nel corso del dibattimento a sostegno della rilevanza ai fini dell'esposizione. E è una posizione che è stata sostenuta dall'INAIL diciamo

così autocitandosi, in maniera un po' autoreferenziale, perché parliamo di una circolare, è stata prodotta una circolare interna del 2003 circolare interna di un istituto previdenziale, e quindi diffusa quanto si vuole su siti istituzionali, ma pur sempre un documento che ha fini interni, e interpretazioni della normativa per l'erogazione di benefici previdenziali. Ora l'argomento sembrava caduto nel vuoto, in realtà... Anche perché i Pubblici Ministeri nel corso della requisitoria su questo non hanno formulato particolari osservazioni. Noi in realtà in questa situazione di contrasto, riteniamo che sia straordinariamente importante, perché davvero dirimente sul tema, il contributo che ha offerto l'ingegnere Vigone, perché l'ingegnere ha prodotto quale allegato 5 alla propria relazione uno studio scientifico, che è lo studio scientifico di ( inc.) e altri del 2005 che condensa i risultati di una ricerca sperimentale recente, più recente degli studi precedentemente citati, le cui conclusioni, sintetizzo sono che per l'impiego quotidiano di dispositivi protezione individuale in amianto per un periodo di 20 anni, poi vedremo che nei nostri casi hanno delle tematiche di frequenza molto diverse, il rischio di un ruolo causale, oppure concausale nella genesi di patologia asbesto correlate, è pari allo 0, 02 per cento. E quindi è un rischio che già sul piano statistico, è estremamente basso e insignificante.

Ora noi riteniamo Giudice, che sulla base di quelli che sono i criteri che sono stati indicati dalla giurisprudenza

di legittimità nel valutare, nel comparare le posizioni spencifiche contrastanti, su di un tema, che ha rilevanza giuridica, e cito la sentenza Cozzini, riteniamo ripeto che lo studio di Cerri (?) debba essere considerato assolutamente attendibile, posto che a carattere internazionale è quello più recente, e quindi bypassa tutte le osservazioni della documentazione prodotta, al dibattimento delle altre Parti, e soprattutto non è stato né superato, e né smentito da nessun altro contributo scientifico ulteriore. E questi dono tre dati che non sono in discussione e non sono commentati neppure, ripeto nelle memorie depositati dai Pubblici Ministeri. Ora prima di passare ad esaminare i singoli casi, e le singole patologie, vorrei ancora formulare una brevissima riflessione sul mezzo di prova che è costituito dal mezzo di prova dai verbali di sommarie informazioni che sono confluiti al dibattimento Giudice. La vedo sorridere, ma veramente rubo 3- 4 minuti sul punto. Giudice brevemente una delle peculiarità di questi procedimenti, è che i lavoratori che vengono sentiti a sommarie informazioni, sono chiamati a rendere delle dichiarazioni ad una notevolessima distanza temporale dai fatti, e questo è un primo dato ineluttabile. L' altro dato ineluttabile è che devono condensare 40 anni di carriera lavorativa in media, 30- 40 anni, in un verbale in forma sintetica, e questi sono i dati oggettivi. E il risultato che se ne trae molto spesso, è un verbale di tre o quattro pagine, che ha pretesa di valere come prova, soprattutto in questo processo in

cui per evidenti ragioni il controesame non si è svolto, rispetto ad una carriera temporale di 30 e 40 anni. Tra l'altro facendo affidamento, soltanto e esclusivamente sulla memoria del lavoratore, su 40 anni di carriera.

Ora noi riteniamo che l'idoneità di questi atti, a rappresentare fedelmente di quelli che sono stati i 40 anni di storia lavorativa, sia fortemente condizionata proprio da questi due fatti, e quindi dalla necessaria approssimazione che c'è in un verbale, in forma riassuntiva, e dalla difficoltà oggettiva, fisiologica, ci mancherebbe di chi rende dichiarazioni a collocare nel tempo mansioni lavorative, e luoghi di lavoro, cambi di mansioni, e impieghi di materiale. Io credo che di questa approssimazione fisiologica, e talvolta incoerenza abbiamo avuto una dimostrazione abbastanza importante anche nel corso del dibattimento, perché nel corso del dibattimento testimoni che sono stati sentiti in contraddittorio tra le parti, hanno fornito delle dichiarazioni totalmente incoerenti rispetto ai verbali di sommarie informazioni. Ma totalmente incoerenti rispetto ad elementi oggettivi come può essere l'inizio del lavoro presso la Olivetti che comunque riusciamo a ricostruire facilmente attraverso il libretto di lavoro. Ora fino a che si tratta di ricostruire la data di ingresso in Olivetti abbiamo fortunatamente un ausilio documentale, ma quando si tratta di ricostruire gli esatti periodi in cui intervengono cambi di mansioni, cambi di stabilimenti, avviso di nuove produzioni e quant' altro, questa approssimazione,

questa incertezza diventa ancora più rilevante, quanto meno per la nostra posizione è estremamente rilevante, e poi lo vedremo. Allora noi riteniamo che debba essere tenuto conto di queste peculiarità che riguardano i verbali a, e che dunque venga ponderata attentamente, anche attraverso eventualmente la ricerca di eventuali di conferma ulteriori, ha ricostruzione storica che viene fatta di ciascun caso. Come promesso passo a parlare dei singoli casi, allora il primo capo di imputazioni ascritto al Dottore Olivetti è il capo A, e riguarda lavoratore Antonio Bergandi. E non mi soffermo sull'anamnesi lavorativa complessiva, non lo farò per nessuno, mi concentro sul periodo 63 - 64. Ora nel periodo 63- 64 l'Accusa muove dal presupposto che il signor Bergandi sarebbe stato esposto ad amianto, quale manutentore operativo presso le officine Omo di San Bernardo. Dico subito che dal dibattimento di questa esposizione non è emerso nessun elemento di conferma. Per quanto riguarda l'amianto strutturale mi richiamo alle considerazioni sulle evidenze che ha portato anche fotografiche progettuali che ha portato l' Ingegnere Vigone in questo processo, sul sito di San Bernardo, e cioè l'utilizzo esclusivamente a livello delle coperture di amianto in matrice compatta, mentre non vi è nessuna evidenza dell'impiego di amianto in matrice friabile. Per quello che riguarda la specifica mansione del signor Bergandi, nel capo di imputazione viene qualificato come manutentore operanti su tubi coibentati. Noi però abbiamo il verbale di sommarie informazioni del signor Bergandi che ci dice che la

manutenzione dei tubi presenti nel comprensorio veniva effettuata da un'altra squadra di manutentori, la squadra di Manutentori Tubisti, mentre lui si è occupato nel corso della sua carriera, prima della manutenzione di macchinari e impianti, e poi soltanto di quella di macchinari meccanici, questo ci dice a Sit il lavoratore. Proprio in ragione da quello che ho detto poco fa sui verbali di sit cerchiamo degli elementi di conferma, e un elemento di conferma arriva dal teste Cravero, anche questo sentito all'udienza del 4 febbraio, un teste di accusa, che a pagina 72, e seguenti delle trascrizioni, ci conferma che Bergardi si occupava soltanto di macchinari e impianti meccanici, mentre gli impianti elettrici, le conduttore e le tubature, erano a pannagio di altra squadra di manutentori. C'è un'altra fonte di possibile esposizione, che viene indicata nel capo di imputazione, che è quella dell'impiego di amianto per la manutenzione per vasche per tempera. Ora sul punto il riferimento temporale del verbale di sommarie informazioni è estremamente generico, perché quest'attività viene collocata genericamente in un periodo che va dal 62 al 72. A fronte di questo noi abbiamo un elemento di rilevantissima contraddizione su quello che è il materiale che veniva impiegato all'epoca, per la manutenzione, coibentazione delle vasche per tempera. Perché sempre Cravero ci dice che all'epoca dei fatti, le vasche dei trattamenti termici, erano coibentati con Martinite, con Martinite, non con amianto. E quindi sull'impiego del materiale utilizzato

noi abbiamo una contraddizione della prova estremamente rilevante. Pagina 77 e 79 delle trascrizioni, la martinite, ce lo dice il Dottore Silvestri, era un materiale largamente impiegato all'epoca, per l'attività di coibentazione, e non era pericoloso, tanto è che lui lo include tra i materiali possibilmente alternativi all'amianto di periodo. Tra l'altro Giudice le fatture della K-Amianto, che sono state prodotte Problemi Ministeri, e che riguardano anche i fogli di amianto che sarebbero stati utilizzati per quest'attività di manutenzione sono tutte successive al 68, e questo è un altro dato, un altro dato documentale.

Per quello che riguarda ancora l'esposizione nel reparto tempera ancora più dirimente anche qui è la relazione di consulenza tecnica dell'ingegnere Vigone, perché l'ingegnere Vigone, dati alla mano, reperendo documentazione sia all'interno del fascicolo processuale, e sia attraverso le sue fonti, ci dimostra che il reparto tempera dello stabilimento di San Bernardo, che si trova nel capannone attrezzaggio è stato realizzato in un'epoca successiva a quella di carica del Dottore Olivetti. Pagina 103 della relazione. Un ultimo dato che fornisco sull'attività lavorativa è che per il signor Bergandi, risulta un'esposizione pregressa ad amianto apprezzabile presso la Fergat, e non mi dilungo, penso che il tema sarà sviluppato dal Difensore del responsabile civile. E cito infine come ultimo dato, ma non meno importante, un dato storico, che il decreto di archiviazione per

questa posizione del Dottore Bergandi, emesso dal G.I.P. di Ivrea, nel 2008, e che noi abbiamo prodotto come documenti 16 e 17, richiesta decreto di archiviazione. Perché è importante, è importante la motivazioni, la motivazione dell'archiviazione e l'impossibilità di risalire con sufficiente certezza alle condizioni lavorative dell'epoca, e allo stato dei luoghi. Ora perché faccio questo riferimento perché rispetto al tema dell'esposizione, nel periodo 1963- 64 tutte le indagini successive, tutti gli accertamenti successivi che sono stati fatti nel corso di questo procedimento, non hanno riguardato il Dottore Olivetti, il periodo del Dottore Olivetti, e l'esposizione in quei 14 mesi. E quindi il corredo probatorio che è a disposizione di questo Tribunale, è lo stesso che aveva a disposizione il G.I.P. nel 2008.

Capo B, lavoratore Pierlangelo Bovio Ferassa, ora per Bovio Ferassa, Giudice è stata formulata richiesta assolutoria dai Pubblici Ministeri, e quindi non mi dilungo. Rilevo soltanto che la responsabilità del Dottore Olivetti deve essere esclusa, e non solo perché il lavoratore prestava servizio militare all'epoca, ma anche in considerazione del fatto che lo stabilimento di Scarmagno è diventato operativo nella seconda metà del 64, e anche di questo c'è evidenza documentale, su cui tornerò dopo. E questo caso lo introduco, questo tema lo introduco perché è molto utile anche per valutare un altro caso che è quello del signor Enrico Ganzin.

Capo D signor Marcello Costanzo, ora per quello che riguarda

il periodo di nostro interesse il signor Costanzo svolgeva la mansione di addetto alla verniciatura, presso il compressorio di San Berrardo, e quindi anche qui l'ipotesi di un'esposizione ambientale, ad amianto strutturale che non ha trovato riscontro nel dibattito, per le ragioni ne ho già evidenziato in precedenza, parlando di amianto strutturale, e quindi è totalmente impossibile ipotizzare un'avvenuta esposizione di carattere ambientale, ad amianto matrice friabile. Tra l'altro nel rendere sommarie informazioni testimoniali, il signor Costanzo dice di non ricordare nel comprensorio di San Bernardo, capannone audit, la presenza di materiali contenenti amianto, ad eccezione della copertura dello stabilimento, altro elemento di conferma della relazione dell'ingegnere Vigone, costituita da lastre in eternit. Non ci sa dire niente sui materialmente di cui erano rivestite le tubature interne, però su questo, e sul periodo specifico abbiamo la testicontronianza del teste Fracassa di cui ho parlato poco fa. E quindi non c'è nessuna prova di esposizione nel periodo. Anche qui abbiamo una documentata fonte di esposizione pregressa, anche con riferimento al caso di Costanzo abbiamo un decreto di archiviazione del G.I.P. di Ivrea data 24 settembre del 2011, produzioni 21 e 22 della Difesa che è importante che anche qui la considerazioni sulla base della quale viene formulata e accolta richiesta di archiviazione cito che la tipologia di attività e il tempo intercorso non consentono di documentale se non in via presuntiva la riferita esposizione.

Capo E, Aldo Enrico Ganzin. Ora su questo lavoratore Giudice i dati processuali che riguardano la carriera lavorativa, l'anamnesi lavorativa sono stati per un momento abbastanza contrastanti, e contraddittori, poi se ricordo bene all'udienza del 4 aprile, la Procura ha chiesto la correzione del capo di imputazione, proprio in relazione all'identificazione dei luoghi in cui ha operato il dipendente del corso della sua carriera. Noi abbiamo prodotto come documento 26 l'anamnesi lavorativa del lavoratore mutuata anche questa dal fascicolo di indagine, da cui emerge dal periodo marzo 63 - maggio 64, il signor Ganzin non era adibito all'attività produttiva nello stabilimento di Scarmagno, come ipotizzato inizialmente. Questo Signore che in effetti aveva un background tecnico, perché era stato formato come tecnico, in quel periodo ha lavorato negli uffici tecnici della società, per progettare le linee di produzioni, che sarebbero poi applicate a Scarmagno, posto che lo stabilimenti di Scarmagno, progettato nel corso degli anni 62 e 63 è diventato operativo nella seconda metà del 64, con il solo fabbricato A, tra l'altro, e quindi con fabbricati diversi da quelli oggetti di imputazione, l'unico il primo del comprensorio. In questo senso faccio riferimento alla produzione della Difesa, numero 13, e al contenuto della relazione dell'ingegnere Vigone. Anche per questo lavoratore do come dato storico una richiesta di archiviazione che poi non ha avuto nessun seguito nel senso che noi non abbiamo rinvenuto neppure il decreto, per le stesse ragioni indicate in

precedenza.

Capo F, Emilio Ganio Mego, anche qui l'episodi per quello che riguarda lo specifico periodo temporale 63 - 64 è un'esposizione ambientale da amianto strutturale, sempre nel capannone Sud, sempre in San Bernardo, per la ragione che ho evidenziato in precedenza e cioè che non vi è nessuna dimostrazione della presenza di intonaco, oppure di amianto floccato, all'epoca riteniamo che non sia dimostrata assolutamente un'esposizione ad amianto in quel periodo.

Giudice ora passerei ad analizzare rapidamente gli ultimi tre casi, che sono il caso Merlo, il caso Rabbione, e il caso Riso. Dico subito che per i casi Merlo e Rabbione la Procura ha chiesto l' emissione di ordinanza ai sensi dell'articolo 521 comma secondo. Noi riteniamo invece che anche rispetto a questi casi si possa e si debba pervenire ad una sentenza assolutoria nei confronti del Dottore Olivetti, e quindi le tratterò anche se molto rapidamente. Si tratta come ho detto di tre casi carcinoma, per quello che riguarda il caso Merlo, sotto il profilo dell'esposizione, sia il consulente Vigone, che il consulente Messineo, hanno escluso raginalmente qualunque qualità di contatto con fibre di amanto, per quello che rigearda la mansione di verniciatore, nel reparto di verniciature. E questo sulla base di evidenzie processuali, centrare la testimonianza del signor De Caroli, e sulla base di dati tecnici che tra un po' andrò a citare. La premessa da cui partiva l' Accusa, era che l' esposizione sarebbe derivata dal rilascio di fibre di amianto dalle

coibentazioni dei forni, di cottura dei particolari verniciati, e dalla dispersione di fibre, dalle guarnizioni sempre dei portelloni forni, e dell'attività di pulizia e manutenzione fatta a fine settimana dagli operatori del reparto. Ora proprio l'istruttoria ci ha dimostrato una serie di circostanze che io riepilogo per punti, Punto uno, fino a quando si è avviata la verniciatura con l'ausilio di fattore umano, e quindi la verniciatura a spruzzo, tutti gli addetti alla verniciatura erano dotati di sistemi di protezione delle vie aeree respiratorie e quindi di mascherine. Soltanto quando la verniciatura è diventata elettrostatica, posto che è venuto meno l'ausilio umano, allora il problema non si è più posto. Secondo dato che è emerso in maniera oggettiva dell'istruttoria, è che il reparto di verniciatura per le caratteristiche di questa particolare fase della produzione, è caratterizzato adesso un enorme livello di pulizia, e per quello che riguarda i forni di cottura da un ricambio d'aria estremamente consistente. Che quindi elide ogni possibilità di contatto con fibre di amianto, e su questo mi rifaccio integralmente puntuali e precise osservazioni tecniche, sia dell'ingegnere Vigone, che nell'ingegnere Messineo, altro dato che emerge dall'istruttoria, e è che nello svolgere le mansioni di verniciatore, il signor Merlo non ha mai usato il Dpi in amianto, e questo ce lo dice il teste De Caroli, il quale ci dice che i Dpi in amianto forse venivano utilizzati dagli sverniciatori, che venivano a contatto con soda caustica, e altre

sostanze chimiche, gli sverniciatori erano un gruppo molto ristretto di lavoratori del quale non faceva parte, non ha mai fatto parte il signor Merlo. La manutenzione e la pulizia dei forni. Ora su questo tema, credo che sia stata fatta chiarezza, sempre nel corso del dibattito, e cioè posto che all'interno dei forni per le ragioni che abbiamo detto di ricambio d'aria, non era possibile che vi fosse un inquinamento da polvere, in ogni caso l'attività di manutenzioni della parte interna dei forni, e l'attività di pulizia era demandata a soggetti, e lavoratori che non facevano parte del reparto di verniciatura, l'unico compito dei lavoratori a fine settimana, era andare a raccogliere i componenti caduti dalla linea di cottura durante l'attività produttiva e basta. E in caso e questo ce lo dice sempre De Caroli nel forno si entrava comunque con idonea mascherina. Ora sulla base di tutti questi elementi come ho detto i consulenti tecnici hanno escluso che come addetto alla verniciatura nel periodo 63- 64 il signor Merlo sia stato esposto.

Vi è un'ulteriore ipotizzata fonte di esposizione che è quello dell'uso di Dpi in amianto effettuato dal signor Merlo in quanto addetto all'antincendio. Ora io non richiamo integralmente Giudice tutte le osservazioni che ho fatto, sui Dpi in amianto, lo studio di (inc.) e quant'altro, mi limito a rilevare che il Merlo nelle Sit dice che l'amianto, i Dpi in amianto li ha utilizzati ogni due - tre mesi per effettuare esercitazione antincendio. E quindi noi abbiamo in un arco di 14 mesi un uso estremamente sporadico, forse

quattro - cinque volte, per il tempo strettamente necessario a svolgere esercitazioni, e basta. Ora se la conclusione dello studio di Cer, che riguarda l'uso quotidiano per 20 anni di Dpi, e esclude già sotto il profilo statistico probabilistico il rischio di esposizione insorgenza di qualunque patologia asbesto correlata, questo va a maggior ragione in presenza di un dato di frequenza assolutamente trascurabile come questo.

Sotto il profilo medico trattandosi di carcinoma polmonare, qui c'è un tema che è quello della dose dipendenza del carcinoma polmonare, un flash sul nesso di causa per questo caso, Giudice. Io mi avvalgo totalmente dei contenuti del nostro consulente medico il Dottore Giachino che non richiamo. Gli unici due flash che voglio dare sul tema della rilevanza causare dell'esposizione all'amianto sul carcinoma sono questi. Primo gli studi scientifici ormai acclarati in tema di correlazione tra asbesto e carcinoma, che è patologia sappiamo multifattoriale, ci hanno dimostrato che c'è un effetto causale, oppure concausale dell'amianto rispetto ad altri fattori, soltanto per dosi massicce di amianto, e soltanto per esposizione prolungate nel tempo. Di più, essendo il carcinoma una patologia dose dipendente, è stata individuata una soglia di rilevanza, una soglia di esposizione, la cosiddetta soglia di Cut off al di sotto della quale non c'è evidenza scientifica di un contributo causale, oppure non causale, dell'asbesto nel generare la patologia. Questa soglia l'abbiamo sentito dire da molti

consulenti, 25 fibre millilitro anno, e c'è da dire che anche altri studi citati dallo stesso Dottore Giachino, ma anche dagli altri consulenti medici, hanno evidenziato che anche le istituzioni internazionali in materia per l' intervallo 25/100 fibre millilitro l'anno, evidenziano che non vi è un aumento significativo del rischio di contrarre patologia. Perché cito dati numerici, e perché parlo di soglia di Cut off, perché quello che rileva maggiormente per la responsabilità del Dottore Olivetti è che per verificare se vi è stato un contributo causale di un'ipotetica esposizione all'amianto nella generazione del carcinoma in questo caso, bisogna avere almeno un dato quantitativo di esposizione del periodo, perché in assenza di un quadro quantitativo non è possibile effettuare la comparazione con la soglia di Cut off, al di sotto della quale non c'è rilevanza causale, neanche dal punto di vista statistico probabilistico. E questo è un dato che non abbiamo né per Merlo, né per Riso e né per Rabione. Ci sono degli indicatori diversi? Ma alcuni consulenti hanno indicato l'asbestosi come l'indicatore di un'esposizione massiccia nel tempo, per carità. Però nel caso Merlo non sono state rilevate tracce di asbestosi.

Sempre il Dottore Giachino fa un discorso più ampio, che poi richiamo anche per gli altri due casi, che si incentra sull'analisi della rilevanza della durata dell'esposizione nella genesi del carcinoma, e richiamo soltanto le conclusioni, che sono che non avendo noi a disposizione nessun dato quantitativo sull'esposizione

di periodo, tenuto conto dell'estrema brevità ed segeiutà del dato temporale a dispiozione, oltretutto in un contesto di esposizione presunta, per noi non dimostrata che è comunque intermittente, non è possibile pervenire per nessuno dei tre casi, che riguardano questi 14 mesi di carica del Dottore Olivetti a conclusioni scientifiche di nesso causale, oppure concausale con la patologia. E quindi per quanto riguarda il caso Merlo non è dimostrata l' esposizione, e non è dimostrata la rilevanza causale della presunta esposizione rispetto alla patologia. Tra l' altro sulle osservazioni del nostro consulente medico, non mi risulta che siano state prese posizioni contrastanti, da parte di altri.

Capo I, caso Rabione. Ora il signor Rabione è stato elettricista fino dal 1940, e ha iniziato a lavorare in Olivetti con questa mansione dal 1958. Ora giudice la contestazione che riguarda il nostro periodo di carica è estremamente generica, e quindi è estremamente generiche sono anche inevitabilmente direi le nostre osservazioni. Perché dico questo, il capo di imputazione fa riferimento ad un arco temporale molto vasto, perché parliamo di un periodo dal 1958 all'84, indifferenziato, e fa altrettanto riferimento estremamente generico in questo periodo molto dilatato ad operazioni di sfioratura, di soffitti e pareti nei vari stabilimenti dei compressori di Ivrea e San Bernardo, dove sarebbe stato diciamo noi presente amianto in matrice friabile. Ora il primo dato che ritengo di dover rilevare che noi non sappiamo di quale

stabilimento, e di quali comprensori siano stati frequentati in quei 14 mesi, e prima degli anni 60, che ci riguardano. L' altro dato che ho già citato in precedenza è la totale incertezza di periodi sulla presenza di materiali in quegli stabilimenti. E stiamo parlando di una fase addirittura in cui San Berrardo, non era neppure completa, perché è stato completato come comprensorio nel 1969. Ora se non vi è prova della presenza del materiale, se non vi è prova delle condizioni in cui si trovavano i materiali, se non vi è prova di dove abbia operato il signor Rabione in quei 14 mesi, anche anche qui tutte le affermazioni sull'esposizione sono di nuove presuntive, e non deduttive, ma presuntive. Anzi noi abbiamo un dato radicalmente diverso, anche qui è un dato testimoniale, che è estremamente significativo e è quello del teste Gozzano. Il teste Gozzano è stato sentito all'udienza del 21 marzo del 2016, e nel corso del controesame del Difensore di Parte Civile Avvocato D'Amico, pagina 36 e 37 delle trascrizioni, ha confermato di avere operato sugli impianti elettrici nei primi anni 60, nel comprensorio di San Bernardo, e ha escluso per quella che era la sua conoscenza la presenza di materiale amiantifero, in corrispondenza degli impianti. E questo è l'unico dato testimoniale che abbiamo di periodo su quella presunta esposizione. Dall'altro abbiamo un'abitudine al fumo, e ricordiamo che questo è un carcinoma, documentata di 20 Sigarette al giorno. E quindi riteniamo che anche riguardo a gnvso caso Presidente, manchi totalmente la prova

nell'esposizione, dell'esposizione e nel periodo di nostro interesse.

Vengo all'ultimo caso che è quello del signor Riso, capo L, in cui si ipotizza per il periodo 63 - 64 un'esposizione del lavoratore come addetto ai trattamenti termici nel reparto utensileria di San Bernardo, esposizione dovuta essenzialmente all'impiego di Dpi in amianto, e di lastre per la produzione dal calore nello svolgimento della mansione. Ora il signor Riso effettivamente è stato sentito a sommarie informazioni del 2008, e ha parlato della sua attività come addetto ai trattamenti termici nel 1960 presso la Nuova Ico. E ci ha detto che impiegava dei Dpi in amianto, e impiegava dei pannelli che non tagliava, non recideva, con i quali non faceva nessuna operazione di recisione, ma con i quali semplicemente si proteggeva dalla fonte di calore. Ha anche evidenziato che tutte queste operazioni venivano eseguite con la protezione di uno scafandro a tutela delle vie aeree. E questo è quello che ci dice sulla sua attività in Nuova Ico. E che cosa sappiamo delle mansioni del 63 e del 64, ora Riso ci dice che dopo due - tre anni, è stato trasferito nel reparto trattamenti termici, di San Bernardo, facendo la stessa attività che ha descritto prima. Ecco però che l'ingegnere Vigone, nella sua relazione, anche qui sulla base di documenti che sono stati allegati debitamente alla relazione, alcuni dei quali mutuati dal fascicolo di indagine ha rilevato che l'impianto di trattamenti termici di San Bernardo, che è sempre nel reparto attrezzaggio, di cui abbiamo

parlato tra l'altro caso in precedenza, è stato attivato dopo la cessione della carica del Dottore Olivetti. E allora che cosa conclude il consulente, che nel 1963, se effettivamente è stato trasferito a San Bernardo, per un certo periodo a noi ignoto deve avere svolto qualche altra mansione di cui non abbiamo informazioni. In ogni caso anche per questa esposizione richiamo tutte le considerazioni che ho fatto sulla rilevanza causale dell'esposizione dei DPI in amianto, e quindi allo studio di Cer e altri del 2005. A fronte di questo, anche questo carcinoma, noi abbiamo un'esposizione pregressa importante, rilevante, che è stata documentata presso la Montefibre di Ivrea. Anche per questo caso valgono le conclusioni del Dottore Giachino in tema di eziologia del carcinoma e contributo causale dell'esposizione ad amianto sul carcinoma, e che quindi non essendo disponibile nessun dato quantitativo sull'esposizione di periodo tenuto conto dell'estrema impalpabilità della durata di esposizione di periodo, non è possibile affermare nemmeno dal punto di vista statistico un'esposizione rilevante nella genesi della patologia.

E quindi riteniamo che anche per quest'ultimo caso vi sia una totale inconsistenza e insufficienza di elementi sia che riguardano l'esposizione, e sia che con riferimento al tema del nesso causale. Io ho concluso Giudice l'esame dei casi, e vado anche a concludere con le richieste della Difesa.

Ora io ho sentito come tutti oggi in quest'aula la discussione delle Parti Civili e credo che ciascuno di

noi possa concordare sul fatto che siamo davanti a fatti, ad episodio molto tragici, che riguardano questi lavoratori, è altrettanto vero però, e qui cito la Cassazione, prendo il prestito le parole dell'estensore Dottore Blaiotta, Quarta Sezione, è anche vero che il diritto penale ha il compito di attribuire responsabilità e non di trovare capri espiatori. Ora noi riteniamo che nel corso di questo processo sia stato dimostrato che nel suo breve periodo di carica quale amministratore delegato il Dottore Olivetti abbia avuto attribuzioni che esulavano completamente dalla materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro, e che quindi sotto il profilo già della posizione di garanzia vada esclusa una sua responsabilità per tutti i casi di malattia a lui contestati. Per quello che riguarda l'elemento soggettivo tutte le argomentazioni e le osservazioni fatte dal collega, gli elementi sottoposti a questo Tribunale, riteniamo siano dirimenti per emettere un giudizio, per escludere una responsabilità anche dal punto di vista della colpa generica e specifica rispetto a tutte le imputazioni. Così come la disamina dei singoli casi di malattia professionale, riteniamo che abbiamo dimostrato in ogni caso che non è stata raggiunta la prova dell'esposizione nel periodo che riguarda il Dottore Camillo Olivetti.

Quindi per tutte queste ragioni noi chiediamo che il Tribunale voglia emettere una sentenza di assoluzione nei confronti del Dottore Camillo Olivetti in relazione a tutti i reati, che gli sono iscritti, grazie.

GIUDICE - Va bene.

AVV. DIFESA MENARDO - E produciamo memoria.

GIUDICE - Va bene, la Difesa produce memoria.

AVV. DIFESA MENARDO - Con chiavetta.

GIUDICE - Di chiavette non ne prendo più, perché l'ultima volta ho preso anche un virus.

AVV. DIFESA MENARDO - Restituzione chiavetta, provvederemo all'inviso a mezzo mail.

GIUDICE - Ho avuto un problema non grave. Va bene, ci vediamo allora dopodomani in Tribunale.

(Esito: Rinvio al 22/06/2016)

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 234814

Il presente verbale è stato redatto a cura di:

Operatori Fonici e Trascrittori Società Cooperativa a r.l.

L'ausiliario tecnico: SIG.NA V. LUCARIELLO

Il redattore: Operatore OFT

Operatore OFT

---